SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 luglio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Università Carlo Cattaneo – LIUC

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 luglio 2012, n. **99**.

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

DI PAOLA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3304):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e finanze (MONTI) e dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA), dal Ministro della difesa (DI PAOLA) in data 15 maggio 2012.

Assegnato alle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri e comunitari) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 15 maggio 2012 con i pareri delle Commissioni 1ª , 2ª, 5ª.

Esaminato dalla 1ª Commissione per i presupposti di costituzionalità il 16 maggio 2012.

Esaminato dalle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri e comunitari) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 22, 29 maggio 2012 e il 5 giugno 2012.

Esaminato in aula il 7 giugno 2012 e approvato il 14 giugno 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5287):

Assegnato alle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) in sede referente, il 18 giugno 2012 con i pareri delle Commissioni I, II, V , VI, XI e del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), in sede referente , il 20, 27 giugno 2012.

Esaminato in aula il 3 luglio 2012 e approvato il 4 luglio 2012.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112 del 15 maggio 2012.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 30.

12G0121

LEGGE 12 luglio 2012, n. **100**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
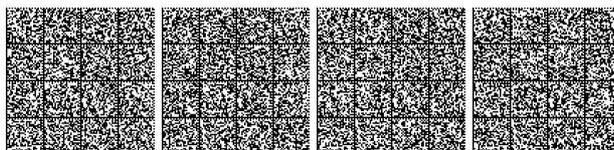
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 2012, N. 59

All'articolo 1:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«*a)* all'articolo 2 è premesso il seguente:

"Art. 1-*bis*. – (*Servizio nazionale della protezione civile*). – *1.* È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri"»;

dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-*bis*) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – (*Attività e compiti di protezione civile*). – *1.* Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-*bis*, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.

7. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente";

b-*ter*) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

"Art. 3-*bis*. – (*Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico*). – *1.* Nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presìdi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti. Con decre-

to del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i princìpi per l'individuazione e il funzionamento dei centri di competenza.

3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede all'attuazione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel rispetto della normativa vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica.

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3-*ter*. – (*Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radio-frequenze*). – *1.* Per la gestione delle reti strumentali di monitoraggio, le regioni, alle quali sono stati trasferiti i servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 2002, con la rettifica pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 2002, sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze per l'esercizio dell'attività radioelettrica a sussidio dell'espletamento dei predetti servizi, individuate da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002. Lo schema di decreto, corredato di una relazione tecnica volta ad attestarne la neutralità dal punto di vista finanziario, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

2. Il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni è autorizzato ad apportare, sulla base del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, eventuali modificazioni al decreto di cui al comma 1, conseguenti ad aggiornamenti del predetto Piano e all'evoluzione della normativa europea e internazionale in materia.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"»;

alla lettera c):

al numero 1), *capoverso, le parole:* «del Ministro dell'interno» *sono sostituite dalle seguenti:* «di un Ministro con portafoglio», *le parole:* «acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate» *sono sostituite dalle seguenti:* «anche su richiesta del presidente della regione o delle regioni territorialmente interessate e comunque acquisita l'intesa delle medesime regioni» *e dopo le parole:* «natura degli eventi,» *sono inserite le seguenti:* «disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza»;

al numero 2), capoverso, al primo periodo, la parola: «sessanta» *è sostituita dalla seguente:* «novanta» *e, al secondo periodo, la parola:* «quaranta» *è sostituita dalla seguente:* «sessanta»;

al numero 3), capoverso:

al primo periodo, dopo le parole: «stato di emergenza dichiarato» *sono inserite le seguenti:* «a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*»;

il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Con le ordinanze, nei limiti delle risorse a tali fini disponibili a legislazione vigente, si dispone in ordine all'organizzazione e all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità, nonché al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita, e comunque agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose»;

al numero 4), capoverso:

al primo periodo, le parole: «al Ministro dell'interno» *sono sostituite dalle seguenti:* «al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1»;

al secondo periodo, la parola: «ventesimo» *è sostituita dalla seguente:* «trentesimo», *la parola:* «verificazione» *è sostituita dalla seguente:* «verifica» *e le parole:* «per i conseguenti provvedimenti» *sono soppresse;*

al terzo periodo, la parola: «ventesimo» *è sostituita dalla seguente:* «trentesimo»;

al numero 6), capoverso, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico»;

al numero 7):

*al capoverso 4-*bis *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione»;

*al capoverso 4-*ter, *secondo periodo, dopo le parole:* «sei mesi» *sono inserite le seguenti:* «non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento»;

è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«4-*quinquies*. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile»;

al numero 8.1), *le parole:* «il quarto periodo» *sono sostituite dalle seguenti:* «il quinto periodo», *dopo le parole:* «al Dipartimento della protezione civile» *sono inserite le seguenti:* «, alle competenti Commissioni parlamentari» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «I rendiconti sono altresì pubblicati nel sito *internet* del Dipartimento della protezione civile»;

al numero 10), capoverso:

al secondo periodo, le parole: «corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura» *sono sostituite dalle seguenti:* «reintegrato in tutto o in parte» *e dopo le parole:* «voci di spesa» *è inserita la seguente:* «rimodulabili»;

al quarto periodo, le parole: «In combinazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Anche in combinazione» *e le parole:* «è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato» *sono sostituite dalle seguenti:* «è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte,»;

al quinto periodo, dopo le parole: «maggiori entrate corrispondenti» *sono inserite le seguenti:* «, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo,»;

al sesto periodo, dopo le parole: «Per la copertura degli oneri derivanti» *sono inserite le seguenti:* «dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché» *e le parole:* «tributari e contributivi ai sensi del comma 5-*ter*, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa individuati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi del» *sono sostituite dalle seguenti:* «tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-*ter*, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al»;

dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «In presenza di gravi difficoltà per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario»;

il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato»;

alla lettera d)*:*

il numero 1.2) è sostituito dal seguente:

«1.2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"b) assume, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della regione Friuli Venezia Giulia"»;

al numero 2), le parole: «o, per sua delega» *sono sostituite dalle seguenti:* «, per sua delega» *e le parole:* «del Ministro dell'interno» *sono sostituite dalle seguenti:* «di un Ministro con portafoglio»;

alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«2-*bis*) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali.

3-*ter*. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti.

3-*quater*. Dall'attuazione dei commi 3-*bis* e 3-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"»;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-*bis*) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Art. 20. – (*Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile*). – *1.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni.

2. Il sistema di cui al comma 1 è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51"»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8-*bis*. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8-*ter*, sono escluse, con legge, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

8-*ter*. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis* del presente articolo si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni"»;

al comma 2, lettera a), capoverso, secondo periodo, le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» *sono sostituite dalle seguenti:* «Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. – (*Piano regionale di protezione civile*). – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono approvare con propria deliberazione il piano regionale di protezione civile, che può prevedere criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza sulla base delle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e il ricorso a un piano di prevenzione dei rischi. Il piano regionale di protezione civile può prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza».

L'articolo 2 è soppresso.

All'articolo 3:

al comma 1:

all'alinea sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,»;

alla lettera a), dopo le parole: «19 gennaio 2010, n. 3840,» *sono inserite le seguenti:* «5 ottobre 2010, n. 3900, e 11 ottobre 2010, n. 3901,», *le parole:* «2007, e n. 21» *sono sostituite dalle seguenti:* «2007, n. 21» *e dopo le parole:* «27 gennaio 2010» *sono aggiunte le seguenti:* «e n. 243 del 16 ottobre 2010»;

alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, recante dichiarazione di "grande evento" in occasione del VII incontro mondiale delle famiglie che si terrà nella città di Milano nei giorni dal 30 maggio al 3 giugno 2012»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «senza nuovi e maggiori oneri» *sono sostituite dalle seguenti:* «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

al secondo periodo, le parole: «e per la durata massima di trenta giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «e comunque non oltre il 31 dicembre 2012»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2012, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e registrata dalla Corte dei conti in data 23 marzo 2012, concernente il trasferimento dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra alla regione Campania, e del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 17226 in data 14 marzo 2012, recante variazione del bilancio, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del predetto termovalorizzatore, pari a euro 355.550.240,84, di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico. In considerazione del fatto che il trasferimento è effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile in favore della regione Campania che ha acquisito l'impianto. Alla compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 4-*bis*»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Sono ridotti, per un importo pari a 138 milioni di euro nell'anno 2012, i limiti di spesa di cui al patto di stabilità interno per la regione Campania, per la cui mera ricognizione è adottato un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. All'articolo 2, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 184, le parole: "12.000 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "11.782 milioni di euro"»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. È istituita, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un'anagrafe pubblica degli appalti pubblici dei grandi eventi, che mette a disposizione nel sito internet del Dipartimento della protezione civile le informazioni relative agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e ai soggetti imprenditoriali che sono o che si propongono come affidatari di tali lavori, servizi e forniture, comprese le segnalazioni su inadempienze e su danni già verificatisi».

All'allegato «Allegato (articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225 del 1992)» *sono apportate le seguenti modificazioni:*

le parole: «Allegato (articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225 del 1992)» *sono sostituite dalle seguenti:* «Allegato 1 (articolo 1, comma 1, lettera *c)*, numero 10) – "Allegato (articolo 5, comma 5-*quinquies*)"»;

alla tabella: Ministero dell'interno, *le voci:* «2309 – Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi», e «2310 – Contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra» *sono soppresse*;

alla tabella: Ministero della salute, la voce: «4401 – Somme da destinare alle attività istituzionali della sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità» *è soppressa*;

è aggiunto, in fine, il seguente segno: «"».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5203):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (MONTI) il 16 maggio 2012.

Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 17 maggio 2012 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni V, VI, VII, X e questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite I e VIII, in sede referente, il 23, 29, 30 e 31 maggio 2012; il 5, 6, 7, 13 e 14 giugno 2012.

Esaminato in aula il 18 e 19 giugno 2012 e approvato il 20 giugno 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3372):

Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (affari costituzionali) e 13ª (territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 21 giugno 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 giugno 2012.

Esaminato dalle Commissioni riunite 1ª e 13ª, in sede referente, il 26 giugno 2012 e il 4 luglio 2012.

Esaminato in aula il 27 giugno 2012 e il 10 luglio 2012 e approvato l'11 luglio 2012.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 16 maggio 2012.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 34.

12G0123

LEGGE 12 luglio 2012, n. **101**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PASSERA, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FORNERO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 2012, N. 57

All'articolo 1:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "entro quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinquantacinque mesi"»;

al comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressio-

ne del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione"».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5194):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (MONTI), dal Ministro delle infrastrutture e trasporti (PASSERA) e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (FORNERO) il 14 maggio 2012.

Assegnato alle Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali) in sede referente il 14 maggio 2012 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite XI e XII, in sede referente, il 23, 24, 29 e 31 maggio 2012.

Esaminato in aula il 4 giugno 2012 ed approvato il 7 giugno 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3350):

Assegnato alla Commissione 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente l'8 giugno 2012, con pareri delle Commissioni 1ª (presupposti di costituzionalità), 1ª , 5ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti, di costituzionalità il 12 giugno 2012.

Esaminato dalla Commissione 11ª Commissione, in sede referente, il 19, 20, 26, 27 giugno 2012 e 3 e 4 luglio 2012.

Esaminato in aula il 27 giugno 2012 ed approvato il 10 luglio 2012.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 12 maggio 2012, n. 52, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 14 maggio 2012.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 31.

12G0122

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 maggio 2012, n. **102**.

Regolamento concernente la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 recante Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24;

Rilevata la necessità di adottare il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2012;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2012;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante «interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario».

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «dominio giustizia»: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazio-

ne e di procedura, come definito dal decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44;

b) «specifiche tecniche»: le disposizioni di carattere tecnico emanate, ai sensi dell'articolo 8, dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

c) «dato personale»: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

d) «dati identificativi»: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

e) «dati sensibili»: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

f) «dati giudiziari»: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* a *o)* e da *r)* a *u)*, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato;

g) «dato anonimo»: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

h) «programma statistico nazionale»: il programma di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

i) «Ispettorato generale»: l'ufficio che svolge i compiti di cui alla legge del 12 agosto 1962, n. 1311 e al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;

l) «ufficio di statistica»: la direzione di statistica del Ministero della giustizia che costituisce l'ufficio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

m) «responsabile del sistema statistico»: il dirigente incaricato della direzione di statistica;

n) «direzione di statistica»: l'ufficio dell'amministrazione che svolge i compiti di cui all'articolo 5, lett. *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

o) «direzione generale dei magistrati»: l'ufficio dell'amministrazione che svolge i compiti di cui all'articolo 5, lett. *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

p) «responsabile per i sistemi informativi automatizzati»: il soggetto preposto alla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati di cui all'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo II

SISTEMA STATISTICO DEL DOMINIO GIUSTIZIA

Art. 3.

Sistemi informatici del dominio giustizia

1. I sistemi informatici del dominio giustizia costituiscono l'infrastruttura tecnologica deputata alla raccolta, gestione, archiviazione, elaborazione e trasmissione dei dati statistici.

2. Il sistema statistico del Ministero della giustizia assicura l'unitarietà e l'efficienza della gestione dei dati statistici, nell'ambito dei sistemi di cui al comma 1.

3. Il responsabile del sistema statistico è titolare dei dati statistici.

4. La gestione tecnica del sistema di cui al comma 2, disciplinata dal decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, è attribuita al responsabile per i sistemi informativi automatizzati.

Art. 4.

Principi

1. I dati e le informazioni trattati nell'ambito delle attività giurisdizionali ed amministrative del Ministero della giustizia costituiscono dati statistici a norma dell'articolo 6-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e sono utilizzati anche per le misurazioni e le valutazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Nelle attività di cui al comma 1, ciascun ufficio giudiziario o amministrativo assicura la completezza e il tempestivo aggiornamento dei dati. Il dirigente ovvero, in caso di sua mancanza, il responsabile dell'ufficio, sono responsabili della qualità dei dati e ne verificano periodicamente la correttezza e l'aggiornamento, assumendo tutte le iniziative necessarie.

3. Il responsabile del sistema statistico verifica la qualità dei dati raccolti e, ove ravvisi anomalie, invita l'ufficio di cui al comma 2 ad intraprendere ogni iniziativa necessaria a ripristinare la fedeltà, la completezza e l'aggiornamento dei dati, assegnando un termine. L'inottemperanza ingiustificata al termine assegnato costituisce grave violazione dei doveri dell'ufficio.

4. Gli uffici giudiziari ed amministrativi hanno l'obbligo di fornire i dati richiesti. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il dato è fornito in forma anonima.

5. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle disposizioni relative di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 5.

Raccolta, estrazione ed elaborazione dei dati

1. La raccolta e l'estrazione dei dati di cui all'articolo 1 è effettuata attraverso i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia che gestiscono le attività giurisdizionali ed amministrative.
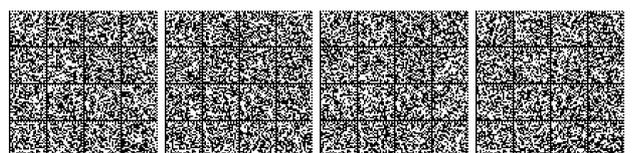
2. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati, d'intesa con il responsabile del sistema statistico, stabilisce, con le specifiche tecniche di cui all'articolo 8, le modalità operative di estrazione e raccolta dei dati statistici.

3. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 1, la raccolta viene effettuata mediante apposite procedure informatiche o manuali stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati, d'intesa con il responsabile del sistema statistico.

4. Le modalità operative di cui al comma 2 assicurano che i dati personali delle parti private siano resi anonimi, mediante procedure automatizzate, contestualmente alla loro raccolta. Qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere gli scopi statistici previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del sistema statistico può raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari agli obiettivi stabiliti nel programma statistico nazionale; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-*bis*, commi 6 e 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

5. È sempre consentita la raccolta ed estrazione dei dati e delle informazioni concernenti:

a) la classe di età delle persone fisiche;

b) la nazionalità delle persone fisiche;

c) la residenza, il domicilio e la dimora delle persone fisiche;

d) la natura, tipologia, sede, stabilimento e domicilio delle persone giuridiche;

e) la natura e la tipologia della controversia e del procedimento;

f) la natura del reato e dell'illecito;

g) la tipologia del reato e dell'illecito;

h) la rubrica del reato e dell'illecito;

i) il luogo e il periodo di consumazione del reato e dell'illecito;

l) i dati identificativi del magistrato assegnatario del procedimento e di colui che ha emesso l'atto e il provvedimento, anche non definitorio;

m) i dati identificativi del personale che ha trattato il procedimento, effettuando registrazioni ed annotazioni sul sistema informatico;

n) la tipologia dell'atto e del provvedimento, anche non definitorio, adottato;

o) la modalità di definizione del procedimento, i dati amministrativi e contabili.

6. I dati e le informazioni di cui al comma 5, lettere *c)* ed *h)*, possono essere acquisiti solo successivamente all'emissione del provvedimento di archiviazione o all'esercizio dell'azione penale, a norma degli articoli 405, 408 e 411 del codice di procedura penale. Con le modalità operative di cui al comma 2 vengono specificati, altresì, i tipi e le classi dei dati di cui al comma 5.

7. I dati statistici sono oggetto di elaborazione ed aggregazione per classi omogenee, definite dal responsabile del sistema statistico.

Art. 6.

Trasmissione dei dati

1. I dati di cui all'articolo 1 sono acquisiti per via telematica, mediante l'infrastruttura tecnologica resa disponibile nell'ambito del Sistema pubblico di connettività.

2. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati stabilisce, con le specifiche tecniche di cui all'articolo 8, le modalità tecniche per la trasmissione dei dati, al fine di garantirne la sicurezza e la riservatezza.

3. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 1, la trasmissione è effettuata mediante apposite procedure informatiche o manuali stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati.

Art. 7.

Consultazione delle elaborazioni statistiche e dei dati statistici

1. Hanno diritto di consultare le elaborazioni statistiche disponibili:

a) i magistrati ordinari ed onorari, limitatamente ai procedimenti di loro competenza o nei quali hanno svolto le funzioni o emesso atti e provvedimenti;

b) il dirigente amministrativo dell'ufficio giudiziario, ovvero, in caso di sua mancanza, il responsabile dell'ufficio, limitatamente ai dati relativi alle attività svolte dal personale amministrativo dell'ufficio;

c) i magistrati con funzioni direttive e semidirettive, per i procedimenti di cui alla lettera *a)* ed i dati di cui alla lettera *b)*, limitatamente ai procedimenti di competenza dell'ufficio o della sezione o del gruppo di lavoro che dirigono o coordinano;

d) il Presidente della Corte di appello per gli uffici giudicanti del distretto;

e) il Procuratore generale presso la corte di appello, per i procedimenti di cui alla lettera *a)*, per gli uffici requirenti del distretto;

f) il Procuratore nazionale antimafia, per i procedimenti di cui alla lettera *a)*, per le direzioni distrettuali antimafia di tutti i distretti;

g) il Presidente della Corte di cassazione per i procedimenti di cui alla lettera *a)*, per gli uffici giudicanti di tutti i distretti;

h) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, per i procedimenti di cui alla lettera *a)*, per gli uffici requirenti di tutti i distretti;

i) l'Ispettorato generale per i procedimenti di cui alla lettera *a)* ed i dati di cui alla lettera *b)*, limitatamente ai procedimenti di competenza del magistrato, dell'ufficio o della sezione o del gruppo di lavoro oggetto di ispezione o di accertamento a fini disciplinari;

l) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e la direzione generale dei magistrati, per i procedimenti di cui alla lettera *a)*, limitatamente ai procedimenti di competenza del magistrato, dell'ufficio o della sezione o del gruppo di lavoro oggetto di ispezione o di accertamento a fini disciplinari;

m) il Consiglio giudiziario per i procedimenti di cui alla lettera *a)*, relativamente ai magistrati e agli uffici giudicanti e requirenti del distretto;

n) il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, per i procedimenti di cui alla lettera *a)*, relativamente ai magistrati e agli uffici giudicanti e requirenti della medesima corte;

o) il Consiglio superiore della magistratura per i procedimenti di cui alla lettera *a)* relativamente ai magistrati e a tutti gli uffici giudiziari.

2. Il responsabile del sistema statistico ha accesso a tutti i dati statistici, ad eccezione di quelli ai quali la legge vieta l'accesso per ragioni di particolare riservatezza.

3. La consultazione di cui al comma 1 è effettuata, di regola, senza accesso diretto e con modalità tali da non pregiudicare la funzionalità del sistema, tenuto conto delle risorse tecniche, organizzative e finanziarie disponibili. A tale scopo il responsabile per i sistemi informativi automatizzati, d'intesa con il responsabile del sistema statistico, con le specifiche tecniche previste dall'articolo 8, stabilisce le modalità operative per la consultazione delle elaborazioni statistiche disponibili. Nei casi in cui l'accesso diretto è autorizzato dal responsabile del sistema statistico, il responsabile per i sistemi informativi automatizzati ne stabilisce le modalità tecniche con le specifiche tecniche di cui all'articolo 8.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 8.

Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche previste dal presente decreto sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali e sono rese disponibili nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.

Art. 9.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 maggio 2012

Il Ministro: SEVERINO

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2012
Registro n. 6, foglio n. 229

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, reca: «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario».

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 10, del citato decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24:

«Art. 4. *(Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia).* — (*Omissis*).

10. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):

«Art. 17. *(Regolamenti).* — 1. - 2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 193 del 2009, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il decreto del Ministero della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, reca: «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. - Testo *A)*):

«Art. 3. (L) *(Provvedimenti iscrivibili).* — 1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna,
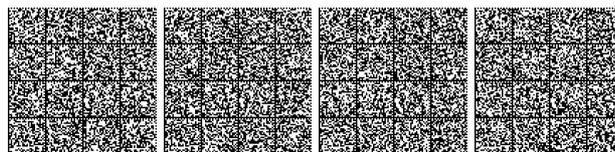
l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;

c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;

d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;

e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;

f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza;

g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma, e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;

i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;

l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;

n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;

o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;

p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;

q).

r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;

u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.».

— Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400):

«Art. 13. *(Programma statistico nazionale)*. — 1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale.

2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto aggiornato.

3. Il programma statistico nazionale è predisposto dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE.

4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui al comma 3.

4-*bis*. Il programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione.».

— La legge 12 agosto 1962, n. 1311, reca: «Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315 reca: «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989:

«Art. 3. *(Uffici di statistica)*. — 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.

2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.

3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.

4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.

5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.».

— Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 (Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia):

«Art. 5. *(Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi)*. — 1. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo.

2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, oltre alla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 6, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Direzione generale del personale e della formazione: assunzione e gestione del personale, anche dirigenziale, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notifiche esecuzioni e protesti, nonché dell'amministrazione centrale, salve le competenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile; relazioni sindacali; disciplina; formazione e riqualificazione professionale ed organizzazione delle relative strutture;

b) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni mobili e dei servizi; procedure contrattuali; acquisizione e gestione di beni mobili; acquisizione, progettazione e gestione di beni immobili; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, e gestione delle risorse materiali, dei beni e dei servizi dell'amministrazione centrale, salve le competenze degli altri dipartimenti;

c) Direzione generale del bilancio e della contabilità: adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; adempimenti contabili;

d) Direzione generale magistrati: attività preparatorie e preliminari relative all'esercizio dell'azione disciplinare ed altre attività di competenza del Ministro in ordine ai magistrati professionali ed onorari, salve le competenze dell'Ispettorato generale del Ministero, e conseguenti rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura;
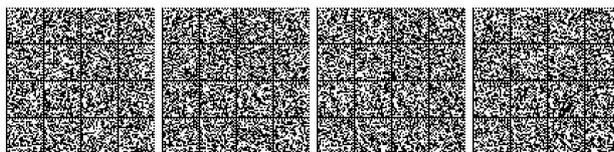
e) Direzione generale di statistica: compiti attribuiti all'ufficio di statistica del Ministero dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e predisposizione degli strumenti conoscitivi necessari alle attività di programmazione, organizzazione e controllo.

3. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma sul decentramento del Ministero costituisce ufficio dirigenziale generale del dipartimento l'Ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa città, disciplinato dal decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102.

4. Il Capo del Dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni: rilevazione dei fabbisogni e programmazione e gestione degli interventi sulle circoscrizioni giudiziarie e sulle piante organiche degli uffici giudiziari e dell'amministrazione centrale, salve le competenze degli altri dipartimenti; contenzioso relativo ai rapporti di lavoro ed alle altre materie di competenza del Dipartimento.

«Art. 6. *(Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati)*. — 1. La Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati è competente per la programmazione, la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati di tutti gli uffici del Ministero, degli uffici amministrativi decentrati e degli uffici giudiziari; per l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi del Ministero nel rispetto degli standard definiti anche in armonia con le norme comunitarie; per l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni; per l'adempimento, nell'ambito di competenza del Ministero della giustizia, dei compiti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni, nonché dei compiti di cui all'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed ai D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, e D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428, e successive modificazioni e integrazioni; per lo sviluppo e promozione delle risorse umane in relazione all'evoluzione dei sistemi informatici e telematici; per l'acquisizione dei beni e servizi informatici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452; per i pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti per i quali non è richiesto il parere obbligatorio dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione; per la predisposizione e la gestione del piano per la sicurezza informatica dell'amministrazione della giustizia relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all'interscambio, all'accesso ed alla conservazione dei documenti informatici, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318; per la promozione e lo sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica; per il coordinamento per la realizzazione dei programmi di informatizzazione delle attività degli uffici di cui all'articolo 3, degli uffici amministrativi decentrati e degli uffici giudiziari, secondo le indicazioni della conferenza di cui al comma 2 per i pareri e le proposte alla conferenza di cui al comma 2 nel settore di competenza; per i pareri e le proposte alla conferenza di cui al comma 2 per gli atti normativi nel settore di competenza, in collaborazione con l'Ufficio legislativo del Ministero.

Il Direttore generale è il responsabile per i sistemi informativi automatizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ed opera, nell'ambito delle sue competenze, con autonomia di bilancio in ordine ai fondi comunque destinati ai programmi di informatizzazione presso gli uffici di cui all'articolo 3, che gestisce con autonomia tecnica secondo le indicazioni della conferenza di cui al comma 2.

2. Per il coordinamento dell'attività della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati concernenti gli uffici di cui all'articolo 3, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari è istituita la conferenza dei Capi dei Dipartimenti, convocata dal Ministro, cui partecipa il Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati ed il preposto all'ufficio di diretta collaborazione interessato alle questioni per le quali la conferenza è convocata.».

Note all'art. 3:

— Per il testo del decreto del Ministro della giustizia n. 44 del 2011, si veda nelle note all'articolo 2.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 6-*bis*, comma 3, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989:

«Art. 6-*bis*. *(Trattamenti di dati personali)*. — 1. – 2. (*Omissis*).

3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se ciò è previsto dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.

4. – 8. (*Omissis*) .».

— Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni):

«Art. 2. *(Oggetto e finalità In vigore dal 15 novembre 2009)*. — 1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale.».

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali.):

«Art. 4 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente codice si intende per:

c) - c) (*Omissis*).

d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* a *o)* e da *r)* a *u)*, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

q) - q) (*Omissis*).

2.- 4. (*Omissis*).».

Note all'art. 5:

— Per il testo del decreto del decreto legislativo n. 322 del 1989, si veda nelle note all'articolo 2.

— Si riporta il testo dell'articolo 6-*bis*, comma 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989:

« Art. 6-*bis*. *(Trattamenti di dati personali)*. — 1. - 5. (*Omissis*).

6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che ciò, in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.

7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici.

8. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo degli articoli 405, 408 e 411 del Codice di procedura penale:

«Art. 405. *(Inizio dell'azione penale. Forme e termini)*. — 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

1-*bis*. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.
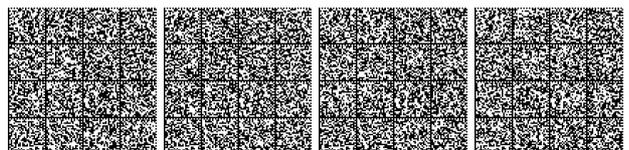
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-*bis*, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera *a)*.

3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.

4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.».

«Art. 408. *(Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato)*. — 1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.».

«Art. 411. *(Altri casi di archiviazione)*. — 1. Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità , che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato.».

12G0119

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 2012.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni, relativi all'emissione del 15 giugno 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 47978 dell'8 giugno 2012, che ha disposto per il 15 giugno 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 47978 dell'8 giugno 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 2012;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 364 giorni è risultato pari al 3,972%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 96,139.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, al 3,483% e al 4,962%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2012

Il direttore: CANNATA

12A07685

DECRETO 6 luglio 2012.

Tasso di interesse sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori della prima casa di abitazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891 e, in particolare, l'art. 5 come novellato dall'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136 e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti con periodicità annuale, anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 2 della legge medesima, i tassi da applicare alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa previsti dalla legge medesima;

Considerato che, ai sensi della predetta disposizione legislativa, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella determinazione dei tassi tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo e che i tassi medesimi non possono comunque superare, di norma, di più di un punto percentuale il tasso ufficiale di sconto;

Considerato che il tasso ufficiale di sconto è stato sostituito dal tasso ufficiale di riferimento e che questo con decisione del Consiglio direttivo della BCE in data 8 dicembre 2011 è stato determinato nella misura dell'1 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge n. 891 del 1986, il quale prevede che il tasso di ammortamento annuo è comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti di credito per il servizio prestato;

Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 1987, con il quale è stato approvato lo schema generale di convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge n. 891 del 1986;

Considerato che nel predetto schema di convenzione è stabilito, all'art. 12, che spetta all'istituto di credito per i compiti da esso svolti un compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire di capitale mutuato per l'intera durata del mutuo, oltre al periodo di preammortamento;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1989, con il quale è stato approvato lo schema di atto modificato delle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito, ai sensi della legge n. 891 del 1986;

Visto l'art. 7-*bis* della legge n. 891 del 1986 che ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 1999, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti delle attività e passività del fondo speciale con gestione autonoma;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e, in particolare, l'art. 5, ai sensi del quale la Cassa depositi e prestiti si è trasformata in società per azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.A.);

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 2003 e, in particolare, l'art. 3, comma 4, lettera *g)*, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze subentra alla Cassa depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data della sua trasformazione, tra i quali quelli derivati dalla legge n. 891 del 1986 e dalle convenzioni stipulate in attuazione alla medesima legge e, al comma 5, che i rapporti traferiti restano regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti e dalla convenzioni applicabili al momento del trasferimento;

Visto il predetto decreto ministeriale e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera *c)*, il quale prevede che per l'esercizio della funzione inerente alla gestione dei rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze la CDP S.p.A provvede a rappresentare a tutti gli effetti il Ministero medesimo;

Visto il proprio decreto in data 17 giugno 2011, con il quale a decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2011 il tasso di interesse da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3, della legge n. 891 del 1986 è stato determinato nella misura dell'1,75 per cento.

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2012 il tasso di interesse da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3, della legge n. 891 del 1986 è determinato nella misura dell'1,75 per cento.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto in caso di estinzione anticipata del mutuo il residuo debito viene rimborsato al tasso di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2012

Il Ministro: MONTI

12A07688

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 maggio 2012.

Definizione dei moduli transattivi in applicazione dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2009, n. 132.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute»;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che:

al comma 1, autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2007 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti;

al comma 2, demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione dei criteri per definire secondo un piano pluriennale e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa, le transazioni di cui al comma 1, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», che ai commi 361 e 362 autorizza, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di 180 milioni di euro annui per le transazioni relative a contenziosi tuttora pendenti, ribadendo, per la fissazione dei criteri, la disciplina prevista dal citato comma 2 dell'art. 33 del decreto-legge n. 159 del 2007;

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze 28 aprile 2009, n. 132 concernente «Regolamento per determinare i criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti», di seguito regolamento;

Visto, in particolare, l'art. 3 del regolamento che:

al comma 1, lett. *a)* prevede che per la stipula delle transazioni con i soggetti talassemici e i soggetti emofilici si adottano i medesimi criteri e corrispondenti moduli transattivi già fissati per i soggetti emofilici dall'art. 1, comma 1 del decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 2003, n. 280, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, ivi compresi gli importi fissati dallo stesso documento conclusivo e riportati nella tabella allegata al regolamento, da considerarsi limiti massimi inderogabili entro cui determinare i singoli importi transattivi in base all'età del soggetto al momento della manifestazione del danno;

al comma 1, lett. *b)*, prevede che per i soggetti emotrasfusi occasionali, i soggetti affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie si adottano i criteri di seguito indicati:

1) per le transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati deceduti si tiene conto dell'entità del danno, dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno e dell'eventuale nesso tra il danno subito e il decesso;

2) per le transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole, si tiene conto dell'entità del danno, dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno e del grado di giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza favorevole;

3) per le transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi, che hanno azionato un giudizio, senza avere ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole, si tiene conto dell'entità del danno, dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno;

al comma 1, lett. *c)*, n. 1 prevede che per gli aventi causa dei danneggiati da vaccinazioni obbligatorie deceduti, gli importi delle transazioni tengono conto del tipo di vaccinazione, dell'entità del danno, dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno e dell'eventuale nesso tra il danno subito e il decesso;

al comma 1, lett. *c)*, n. 2 prevede che per le transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che abbiano almeno una sentenza favorevole, si tiene conto del tipo di vaccinazione, dell'entità del danno, dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno e del grado di giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza favorevole;

al comma 1, lett. *c)*, n. 3 prevede che per le transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che non hanno ottenuto alcuna sentenza favorevole, si tiene conto del tipo di vaccinazione, dell'entità del danno, dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno;

Ritenuto che per gli aventi causa dei soggetti deceduti per i quali sia stato accertato il nesso di causalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. *b)*, n. 1, citato, per la predisposizione dei moduli transattivi sia equo assumere come valore massimo l'importo utilizzato per i soggetti talassemici ed emofilici deceduti operando una rimodulazione in riduzione sulla base del criterio dell'età in cui si è manifestato il danno;

Ritenuto che per i soggetti deceduti, per i quali non sia stato accertato il nesso di causalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. *b)*, n. 1, citato, si equo assimilare gli importi a quelli riconosciuti ai soggetti danneggiati viventi di cui al successivo punto;

Ritenuto per individuare i moduli transattivi per i soggetti danneggiati viventi, di cui all'art. 3, comma 1, lett. *b)*, n. 2, citato, di calcolare un importo complessivo erogabile determinato sulla base della media ponderata dei 188 casi di importi già corrisposti (comprensivi mediamente di un 5% di somme accessorie per interessi e rivalutazione, connesse al periodo intercorrente tra la data della sentenza e l'effettiva liquidazione) dall'Amministrazione, in forza di sentenze esecutive, relative al periodo 2004 - 2010 e riferite ai danneggiati viventi, nonché di operare rispetto a tale importo una riduzione prudenziale pari al 65% per la fascia di gravità maggiore, al 75% per la fascia di gravità intermedia e all'80% per la fascia meno grave quale misura corrispondente alla reciproca concessione tra le opposte pretese (misura stimata tenendo conto della percentuale di vittoria o soccombenza rilevate nelle sentenze richiamate nelle istanze di transazione), oltre alla riduzione del suddetto 5%;

Ritenuto di dover distribuire l'importo determinato secondo le modalità di cui al punto precedente tra le varie classi di danneggiati di cui all'art. 3, comma 1, lett. *b)* citato, classi ottenute in base al criterio dell'eventuale sentenza favorevole, della gravità e dell'età del soggetto al momento della manifestazione del danno, in modo che ne consegua una distribuzione di frequenza degli impor-

ti proposti analoga alla distribuzione di frequenza degli importi effettivamente liquidati nelle richiamate 188 sentenze eseguite;
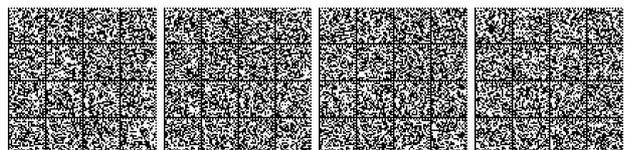
Ritenuto che per i soggetti danneggiati viventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. *b)*, n. 3, citato, per la predisposizione dei moduli transattivi, sia equo parametrare l'importo da transigere con l'entità del danno subito, l'età del soggetto al momento della manifestazione del danno, operando all'esito una distribuzione di frequenza in analogia al principio descritto per i casi di cui all'art. 3, comma 1, lett. *b)* n. 2, citato;

Ritenuto che per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, per la predisposizione dei moduli transattivi, di dare priorità al tipo di vaccinazione, nell'ordine antivaiolosa, antipoliomielitica e a seguire le rimanenti vaccinazioni obbligatorie, all'entità del danno, all'età del soggetto al momento della manifestazione del danno;

Tenuto conto della letteratura scientifica in materia di danni da vaccinazione e della giurisprudenza che vede il Ministero della salute soccombente in un numero esiguo di casi, di tal chè è ritenuto di operare una riduzione pari al 60% quale misura corrispondente alla reciproca concessione tra le opposte pretese, e un'ulteriore riduzione del 5% quale misura sostenuta dal Ministero della salute in analogia a quanto stabilito per i soggetti di cui ai punti precedenti;

Tenuto conto dei principali orientamenti giurisprudenziali, consolidatisi nella materia in esame, ivi compresi quelli in materia di decorrenza dei termini di prescrizione del diritto, così come disposto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 3, comma 1, del regolamento;

Vista la circolare del Ministro della sanità n. 68 del 24 luglio 1978 che ha disposto, al fine di prevenire il rischio di trasmissione dell'epatite B tramite trasfusioni, la ricerca dell'antigene dell'epatite B su ogni donazione di sangue e la distruzione dei lotti di sangue positivi a questo antigene, nonché ha stabilito che l'importazione di emoderivati sarà consentita esclusivamente da paesi la cui legislazione in materia offre sufficienti garanzie di controlli idonei ad escludere il contagio dall'epatite B;

Visto l'art. 5 del regolamento che rinvia a un decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ora Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sulla base dei lavori della Commissione istituita con decreto del Ministro della salute 4 marzo 2008, sentita l'Avvocatura generale dello Stato, la definizione dei moduli transattivi;

Preso atto del Documento predisposto dalla Commissione istituita con decreto del Ministro della salute 4 marzo 2008, con il compito di provvedere alla propedeutica attività istruttoria per la determinazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare, nonché di individuare il complessivo percorso attuativo della normativa in questione, allegato al presente decreto che costituisce parte integrante dello stesso;

Visti il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; l'art. 3-*ter*, comma 7, lett. *b)* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9; il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato reso con nota prot. n. 315021 del 10 ottobre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Definizione di modulo transattivo

1. Ai fini del presente decreto si definisce modulo transattivo lo schema contenente i parametri e il corrispondente importo da riconoscere ai fini transattivi per ogni singola categoria di danneggiati individuati dall'art. 3, comma 1 del regolamento e che tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riportati nella relativa istanza pervenuta entro il 19 gennaio 2010.

2. Nei casi in cui il soggetto non abbia indicato la data di manifestazione del danno si adotterà il parametro riferito alla fascia di età più anziana coerente con l'età anagrafica dello stesso.

3. Si procede a transazione con i soggetti il cui giudizio è ancora pendente alla data di sottoscrizione dell'atto transattivo.

Art. 2.

Moduli transattivi per i soggetti talassemici ed emofilici

1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. *a)* del regolamento si applicano i parametri del modulo transattivo di cui all'allegato 1 al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.

Art. 3.

Moduli transattivi per i soggetti emotrasfusi occasionali

1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. *b)*, n. 1 del regolamento, si applicano i parametri del modulo transattivo di cui all'allegato 2 al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.

2. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. *b)*, n. 2 del regolamento, si applicano i parametri del modulo transattivo di cui all'allegato 3 al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.

3. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. *b)*, n. 3 del regolamento, si applicano i parametri del modulo transattivo di cui all'allegato 4 al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.

Art. 4.

Moduli transattivi per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie

1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. *c)* del regolamento si applicano i parametri del modulo transattivo di cui all'allegato 5 al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.
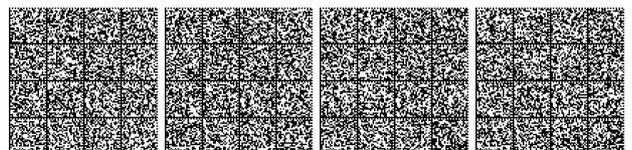
Art. 5.

Attuazione dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 3, comma 1, del regolamento

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del regolamento i moduli transattivi si applicano ai soggetti che abbiano presentato istanze, entro il 19 gennaio 2010, per le quali:

a) non siano decorsi più di cinque anni tra la data di presentazione della domanda per l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, ovvero tra la eventuale data antecedente rispetto alla quale risulti - in base ai criteri di cui all'allegato 6 al presente decreto - già documentata la piena conoscenza della patologia da parte del danneggiato e la data di notifica dell'atto di citazione, da parte dei danneggiati viventi;

b) non siano decorsi più di dieci anni tra la data del decesso e la data di notifica dell'atto di citazione da parte degli eredi dei danneggiati deceduti;

c) non sia già intervenuta una sentenza dichiarativa della prescrizione.

2. In attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del regolamento, i moduli transattivi si applicano ai soggetti che abbiano presentato istanze per le quali risulti un evento trasfusionale - accertato da una sentenza o, in mancanza, nell'ordine, dal parere dell'ufficio medico legale, dal verbale della Commissione medica ospedaliera, dal parere emesso dall'ufficio medico legale ai soli fini transattivi - non anteriore al 24 luglio 1978, data di emanazione della circolare ministeriale n. 68 che rende obbligatoria la ricerca dell'antigene dell'epatite B nel sangue e negli emoderivati.

Art. 6.

Programmazione finanziaria

1. L'operazione transattiva quantificata in un importo massimo di 1.935 milioni di euro, al netto degli oneri di cui all'art. 7 e tenuto conto del numero delle istanze pervenute e dell'autorizzazione di spesa pari a euro 128 milioni per l'anno finanziario 2012 e a euro 154,7 milioni a decorrere dal 2013, si perfeziona attraverso l'erogazione di un massimo di quindici rate annuali a decorrere dall'esercizio finanziario 2012.

2. Per la rateizzazione di cui al comma 1 si tiene conto della gravità dell'infermità e, a parità di gravità, del disagio economico accertato con le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, erogando importi annuali decrescenti per i soggetti più gravi e, a parità di gravità, con maggior disagio economico e crescenti per i soggetti meno gravi e, a parità di gravità, con minore disagio economico. Resta fermo l'importo complessivo da corrispondersi al singolo soggetto e il rispetto del limite di spesa annuale di 128 milioni di euro per l'esercizio 2012 e 154,7 milioni a decorre dal 2013, come determinati dai citati articoli 2, commi 361 e 362 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 3-*ter*, comma 7, lett. *b)* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, e dai citati decreti-legge 13 agosto 2011, n. 138 e 2 marzo 2012, n. 16.

3. L'importo delle prime due rate è determinato sulla base delle risorse complessivamente disponibili per il primo anno di rateizzazione, ridotte della somma corrispondente alla spesa di cui all'art. 7.

4. L'amministrazione si riserva di erogare una o più rate di ammontare più elevato sulla base della disponibilità di cassa degli importi stanziati per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.

5. Alla conclusione dell'operazione transattiva è corrisposto, nell'anno successivo a quello di corresponsione dell'ultima rata, in una o più rate, un ulteriore importo forfettario che tiene conto del complessivo periodo di rateizzazione, pari al 13% dell'importo oggetto della transazione rimodulabile in riduzione sulla base del numero effettivo di rate con cui si perfeziona la transazione.

Art. 7.

Spese legali

1. L'importo da corrispondere a titolo di spese legali e relativi accessori è pari al 2,5% al netto di IVA e CPA, dell'importo riconosciuto a titolo transattivo ed è comunque compreso tra un minimo di 500 euro e un massimo di 7000 euro per una somma complessiva valutata in 38 milioni di euro.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono liquidati in due rate di cui la prima è corrisposta, fino a un massimo di 3500 euro, unitamente all'erogazione della prima rata dell'importo transattivo, mentre la seconda rata è corrisposta, per gli importi eccedenti la somma di 3500 euro e fino al massimo di 7000 euro, contestualmente alla seconda rata dell'importo transattivo.

Art. 8.

Contenzioso dei congiunti

1. Nei casi in cui il giudizio sia stato introdotto anche dai congiunti del soggetto danneggiato, l'atto transattivo dovrà essere sottoscritto anche da tali soggetti con espressa rinuncia ad ogni ulteriore ragione di credito iure proprio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2012

Il Ministro della salute
BALDUZZI

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze il Vice Ministro delegato*
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 7, foglio n. 276

TABELLE IMPORTI MODULI TRANSATTIVI

ALLEGATO 1 AL D.M.

EMOFILICI E TALASSEMICI (art. 3, comma 1, lettera a del Regolamento)			
SOGGETTI DECEDUTI			**€ 619.748,28**
SOGGETTI VIVENTI	soggetti con almeno 1 sentenza favorevole	età da 0 a 40 anni	**€ 464.811,21**
		età da 41 a 50	**€ 452.311,21**
		età oltre 50 anni	**€ 439.811,21**
	soggetti per cui non vi e' ancora sentenza	età da 0 a 40 anni	**€ 413.165,52**
		età da 41 a 50	**€ 400.665,52**
		età oltre 50 anni	**€ 388.165,52**

ALLEGATO 2 AL D.M.

EMOTRASFUSI OCCASIONALI O AFFETTI DA ALTRE EMOGLOBINOPATIE O DA ANEMIE EREDITARIE DECEDUTI (art. 3, comma 1, lettera b, n.1 del Regolamento)			
SOGGETTI DECEDUTI CON NESSO		età da 0 a 40 anni	**€ 433.823,80**
		età da 41 a 50	**€ 425.073,80**
		età oltre 50 anni	**€ 416.323,80**
SOGGETTI DECEDUTI SENZA NESSO	**I FASCIA: prima /seconda/terza categoria**	età da 0 a 40 anni	**€ 211.489,10**
		età da 41 a 50	**€ 205.801,60**
		età oltre 50 anni	**€ 200.114,10**
	II FASCIA: quarta/quinta/sesta categoria	età da 0 a 40 anni	**€ 120.850,91**
		età da 41 a 50	**€ 117.606,11**
		età oltre 50 anni	**€ 114.350,91**
	III FASCIA: settima/ottava categoria	età da 0 a 40 anni	**€ 60.425,35**
		età da 41 a 50	**€ 58.802,95**
		età oltre 50 anni	**€ 57.175,35**
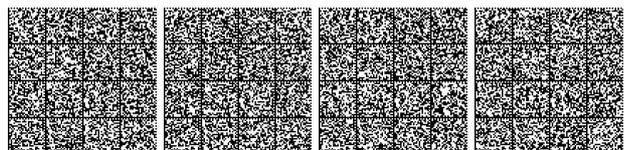
ALLEGATO 3 AL D.M.

EMOTRASFUSI OCCASIONALI O AFFETTI DA ALTRE EMOGLOBINOPATIE O DA ANEMIE EREDITARIE VIVENTI CON ALMENO UNA SENTENZA FAVOREVOLE (art. 3, comma 1, lettera b, n.2 del Regolamento)			
SENTENZA DI APPELLO	I FASCIA: prima /seconda/terza categoria	età da 0 a 40 anni	**€ 195.174,23**
		età da 41 a 50	**€ 185.415,52**
		età oltre 50 anni	**€ 169.000,00**
	II FASCIA: quarta/quinta/sesta categoria	età da 0 a 40 anni	**€ 115.603,20**
		età da 41 a 50	**€ 109.823,04**
		età oltre 50 anni	**€ 98.840,73**
	III FASCIA: settima/ottava categoria	età da 0 a 40 anni	**€ 52.546,91**
		età da 41 a 50	**€ 49.919,56**
		età oltre 50 anni	**€ 47.292,22**
SENTENZA DI TRIBUNALE	I FASCIA: prima /seconda/terza categoria	età da 0 a 40 anni	**€ 185.415,52**
		età da 41 a 50	**€ 176.144,74**
		età oltre 50 anni	**€ 166.873,96**
	II FASCIA: quarta/quinta/sesta categoria	età da 0 a 40 anni	**€ 109.823,04**
		età da 41 a 50	**€ 104.331,88**
		età oltre 50 anni	**€ 93.898,70**
	III FASCIA: settima/ottava categoria	età da 0 a 40 anni	**€ 49.919,56**
		età da 41 a 50	**€ 47.423,58**
		età oltre 50 anni	**€ 42.681,23**

ALLEGATO 4 AL D.M

EMOTRASFUSI OCCASIONALI O AFFETTI DA ALTRE EMOGLOBINOPATIE O DA ANEMIE EREDITARIE VIVENTI SENZA ANCORA UNA SENTENZA FAVOREVOLE (art. 3, comma 1, lettera b, n.3 del Regolamento)			
SOGGETTI DANNEGGIATI VIVENTI SENZA ANCORA UNA SENTENZA FAVOREVOLE	I FASCIA: prima /seconda/terza categoria	età da 0 a 40 anni	**€ 182.619,16**
		età da 41 a 50	**€ 155.226,29**
		età oltre 50 anni	**€ 146.095,33**
	II FASCIA: quarta/quinta/sesta categoria	età da 0 a 40 anni	**€ 100.440,54**
		età da 41 a 50	**€ 85.374,46**
		età oltre 50 anni	**€ 68.299,57**
	III FASCIA: settima/ottava categoria	età da 0 a 40 anni	**€ 41.089,31**
		età da 41 a 50	**€ 34.925,91**
		età oltre 50 anni	**€ 27.940,73**

ALLEGATO 5 AL D.M. (1)

SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE DECEDUTI
(art. 3, comma 1, lettera c, n.1 del Regolamento)

		età	**antivaiolosa**	**antipolio**	**altre**
SOGGETTI DECEDUTI CON NESSO		età da 0 a 40 anni	**€ 120.000**	**€ 110.000**	**€ 100.000**
		età da 41 a 50	**€ 116.400**	**€ 106.700**	**€ 97.000**
		età oltre 50 anni	**€ 112.908**	**€ 103.499**	**€ 94.090**
SOGGETTI DECEDUTI SENZA NESSO	**I FASCIA: prima /seconda/terza categoria**	età da 0 a 40 anni	**€ 109.521**	**€ 100.394**	**€ 91.267**
		età da 41 a 50	**€ 106.235**	**€ 97.382**	**€ 88.529**
		età oltre 50 anni	**€ 103.048**	**€ 94.461**	**€ 85.873**
	II FASCIA: quarta/quinta/sesta categoria	età da 0 a 40 anni	**€ 99.957**	**€ 91.627**	**€ 83.297**
		età da 41 a 50	**€ 96.958**	**€ 88.878**	**€ 80.798**
		età oltre 50 anni	**€ 94.049**	**€ 86.212**	**€ 78.374**
	III FASCIA: settima/ottava categoria	età da 0 a 40 anni	**€ 91.228**	**€ 83.625**	**€ 76.023**
		età da 41 a 50	**€ 88.491**	**€ 81.117**	**€ 73.742**
		età oltre 50 anni	**€ 85.836**	**€ 78.683**	**€ 71.530**
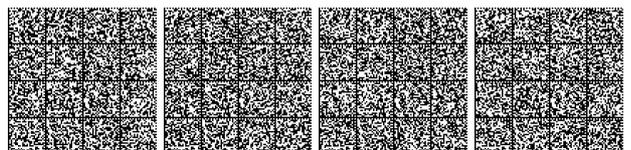
ALLEGATO 5 AL D.M. (2)

SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE VIVENTI CON ALMENO UNA SENTENZA FAVOREVOLE
(art. 3, comma 1, lettera c, n.2 del Regolamento)

		età	antivaiolosa	antipolio	altri
sentenza di appello	**I FASCIA: prima /seconda/terza categoria**	età da 0 a 40 anni	**€ 80.000**	**€ 40.000**	**€ 20.000**
		età da 41 a 50	**€ 77.600**	**€ 38.800**	**€ 19.400**
		età oltre 50 anni	**€ 75.272**	**€ 37.636**	**€ 18.818**
	II FASCIA: quarta/quinta/sesta categoria	età da 0 a 40 anni	**€ 40.000**	**€ 20.000**	**€ 10.000**
		età da 41 a 50	**€ 38.800**	**€ 19.400**	**€ 9.700**
		età oltre 50 anni	**€ 37.636**	**€ 18.818**	**€ 9.409**
	III FASCIA: settima/ottava categoria	età da 0 a 40 anni	**€ 20.000**	**€ 10.000**	**€ 5.000**
		età da 41 a 50	**€ 19.400**	**€ 9.700**	**€ 4.850**
		età oltre 50 anni	**€ 18.818**	**€ 9.409**	**€ 4.705**
sentenza di tribunale	**I FASCIA: prima /seconda/terza categoria**	età da 0 a 40 anni	**€ 64.000**	**€ 32.000**	**€ 16.000**
		età da 41 a 50	**€ 62.080**	**€ 31.040**	**€ 15.520**
		età oltre 50 anni	**€ 60.218**	**€ 30.109**	**€ 15.054**
	II FASCIA: quarta/quinta/sesta categoria	età da 0 a 40 anni	**€ 28.000**	**€ 16.000**	**€ 8.000**
		età da 41 a 50	**€ 27.160**	**€ 15.520**	**€ 7.760**
		età oltre 50 anni	**€ 26.345**	**€ 15.054**	**€ 7.527**
	III FASCIA: settima/ottava categoria	età da 0 a 40 anni	**€ 14.000**	**€ 8.000**	**€ 4.000**
		età da 41 a 50	**€ 13.580**	**€ 7.760**	**€ 3.880**
		età oltre 50 anni	**€ 13.173**	**€ 7.527**	**€ 3.764**

SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE VIVENTI SENZA ANCORA UNA SENTENZA FAVOREVOLE
(art. 3, comma 1, lettera c), n.3

		età	antivaiolosa	antipolio	altri
senza sentenza	**I FASCIA: prima /seconda/terza categoria**	età da 0 a 40 anni	**€ 52.640**	**€ 37.600**	**€ 15.040**
		età da 41 a 50	**€ 51.061**	**€ 36.472**	**€ 14.589**
		età oltre 50 anni	**€ 49.529**	**€ 35.378**	**€ 14.151**
	II FASCIA: quarta/quinta/sesta categoria	età da 0 a 40 anni	**€ 26.320**	**€ 18.800**	**€ 7.520**
		età da 41 a 50	**€ 25.530**	**€ 18.236**	**€ 7.294**
		età oltre 50 anni	**€ 24.764**	**€ 17.689**	**€ 7.076**
	III FASCIA: settima/ottava categoria	età da 0 a 40 anni	**€ 13.160**	**€ 9.400**	**€ 3.760**
		età da 41 a 50	**€ 12.765**	**€ 9.118**	**€ 3.647**
		età oltre 50 anni	**€ 12.382**	**€ 8.844**	**€ 3.538**

ALLEGATO 6 AL D.M.

Criteri per l'attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera a)

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5 comma 1, lettera a) del presente decreto, ai fini di tener conto del periodo intercorso tra la data dalla quale risulti già documentata la piena conoscenza della patologia da parte del danneggiato e la data di notifica dell'atto di citazione, da parte dei danneggiati viventi, si procede come di seguito indicato:

a) Qualora non siano decorsi più di cinque anni tra la data di presentazione della domanda per l'indennizzo e la data di notifica dell'atto di citazione di cui alla legge 25.02.1992, n. 210, si tiene conto del giudizio di tempestività dell'istanza espresso dalla competente Commissione Medico Ospedaliera, o dall' Ufficio medico legale del Ministero della salute o da una sentenza ai sensi della legge 210/92. Nei casi in cui la domanda sia stata giudicata intempestiva, il periodo di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV si considera aggiunto a quello che intercorre tra la data della domanda e la data della notifica dell'atto di citazione.
b) Nei casi in cui non sia stata presentata domanda di indennizzo ai sensi della legge 210/1992, ovvero sia in fase di accertamento il riconoscimento del diritto all'indennizzo o, infine, nei casi di cui al punto a) per i quali, sulla base del verbale della CMO, del parere dell'Ufficio medico legale o della sentenza ai sensi della predetta legge, si evidenzi che il periodo che intercorre tra la piena conoscenza del danno e la domanda di indennizzo è superiore a quello di decadenza, si rimette la determinazione del periodo da aggiungere al giudizio dell'Ufficio medico legale ai soli fini transattivi.

12A07647

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 maggio 2012.

Condizioni e limiti entro i quali, lungo ed all'interno degli itinerari internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane principali e relativi accessi, sono consentiti cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti di interesse turistico e culturale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI,
IL TURISMO E LO SPORT

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante - regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il decreto – legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ed in particolare l'art. 11, comma 6-*bis*;

Visto l'art. 5 della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "disposizioni in materia di sicurezza stradale", ed in particolare il comma 2, lettera *b)*, che ha modificato l'art. 23, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1992, di classificazione dei tronchi di strade ed autostrade statali ed in concessione, costituenti la rete degli itinerari internazionali nell'ambito dei capisaldi individuati dalla legge 29 novembre 1980, n. 922, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, con il quale sono state approvate le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le condizioni ed i limiti entro i quali, a norma dell'art. 23, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, lungo ed all'interno degli itinerari internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane principali e relativi accessi, sono consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti di interesse turistico e culturale.

Art. 2.

Definizioni

1. Per cartelli di valorizzazione e promozione del territorio si intendono cartelli che rappresentano, con modalità pittorica o fotografica, siti di interesse turistico e culturale presenti all'interno di aree territoriali che si intende promuovere e valorizzare.

2. I cartelli appartenenti a tale tipologia, essendo finalizzati alla valorizzazione e promozione del territorio, non sono ricompresi tra i mezzi pubblicitari di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e sono disciplinati dal presente decreto.

Art. 3.

Dimensioni e formato

1. I cartelli di valorizzazione e promozione del territorio, monofacciali e di forma rettangolare, devono essere sostenuti da idonea struttura, tenuto conto anche delle indicazioni dell'ente che rilascia l'autorizzazione.

2. I cartelli di cui al comma 1 devono essere di forma rettangolare, con superficie massima di 12 mq, avente base di lunghezza massima pari a cm 400 ed altezza massima di cm 300, di cui cm 50 riservati alla denominazione del sito con fondo marrone ed iscrizione di colore bianco, come rappresentato nell'allegato A al presente decreto.

3. I colori e la disposizione dell'immagine pittorica o fotografica, in funzione delle caratteristiche del materiale impiegato, comunque non rifrangente, devono essere tali da non dare luogo ad abbagliamento, né generare confusione con i segnali stradali; devono essere utilizzate colorazioni tenui, in particolare deve essere evitato l'utilizzo del colore rosso e delle sue gradazioni ed altresì l'uso di colori particolarmente vivaci.

Art. 4.

Installazione

1. Lungo e all'interno delle autostrade e delle strade extraurbane principali, e relativi accessi, i cartelli di valorizzazione e promozione del territorio possono essere installati unicamente entro una distanza massima di 30 Km. dall'uscita utile per raggiungere l'area territoriale che si intende promuovere e valorizzare e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) in itinere oltre il margine esterno destro della piattaforma stradale, come definita al punto 3.3 dell'allegato al decreto ministeriale 5 novembre 2001, posizionati in modo tale da garantire la sicurezza della circolazione, ad una distanza non inferiore a:

1) m 3000 dagli estremi delle corsie di accelerazione e decelerazione;

2) km 10 da altri cartelli di valorizzazione e promozione del territorio;

3) m 250, dopo i segnali stradali presenti lungo la strada;

4) m 500, prima di segnali stradali presenti lungo la strada;

b) nelle pertinenze di servizio, quali le stazioni di servizio, le aree di parcheggio, le aree di esazione e pagamento e relative pertinenze, purché la superficie complessiva, comprendente anche cartelli pubblicitari, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, non superi i limiti di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

2. I segnali relativi alle progressive chilometriche ed ettometriche non sono da ricomprendere tra i segnali stradali, rispetto ai quali garantire le distanze di cui al comma 1.

3. Lungo le rimanenti strade ricomprese negli itinerari internazionali, i cartelli di valorizzazione e promozione del territorio possono essere installati unicamente all'interno dell'area territoriale che si intende promuovere e valorizzare. Ai soli fini dell'ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza, nonché dell'ubicazione nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, i cartelli di valorizzazione e promozione del territorio sono equiparati ai cartelli pubblicitari e devono rispettare le disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Nel caso di installazione lungo le strade indicate nel presente comma, le dimensioni massime del cartello di valorizzazione e promozione del territorio sono quelle prescritte per i cartelli pubblicitari di cui all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

4. I cartelli di valorizzazione e promozione del territorio possono essere autorizzati nel rispetto delle procedure e termini di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e possono essere richiesti da soggetti pubblici o enti aventi tra le proprie finalità la promozione e la valorizzazione del territorio. L'immagine rappresentata può essere esposta per un tempo non superiore al periodo di validità della autorizzazione. In caso di pluralità di richieste sarà applicato un criterio di rotazione temporale.

Art. 5.

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. Le attività di cui al presente decreto sono effettuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa trasmissione agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 23 maggio 2012

Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
CIACCIA

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
GNUDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2012

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 7, foglio n. 146

ALLEGATO *A*
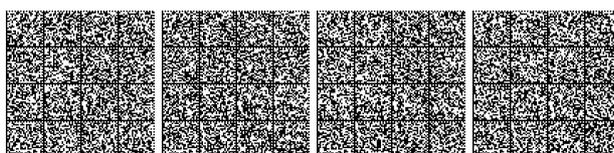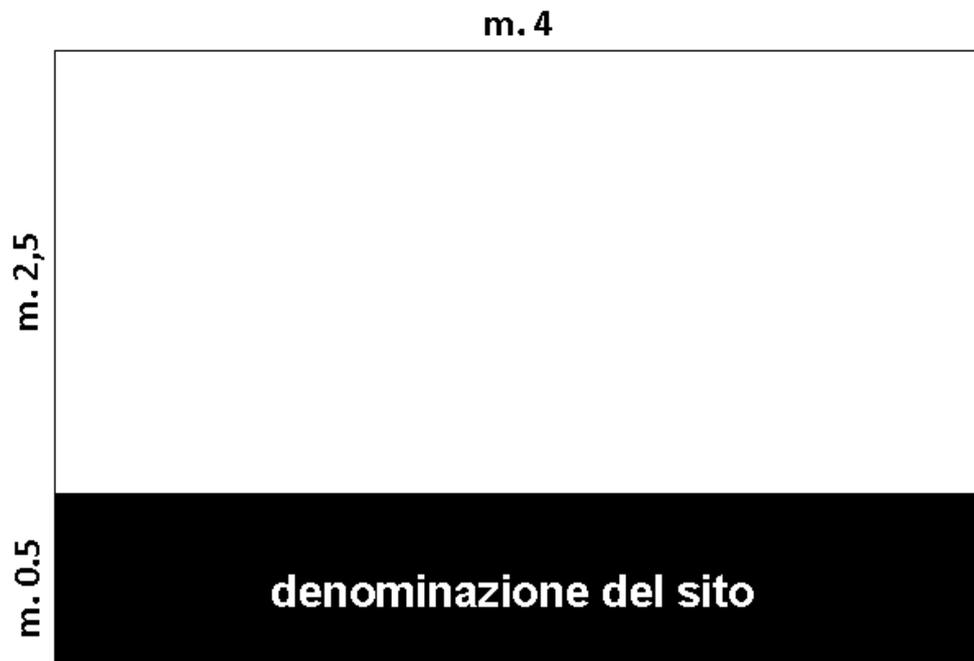
Formato e dimensioni massime
dei cartelli di valorizzazione e promozione del territorio

12A07657

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 maggio 2012.

Semplificazione delle procedure di gestione dei Progetti di innovazione industriale agevolati a valere sui bandi «Efficienza energetica», «Mobilità Sostenibile» e «Nuove tecnologie per il made in Italy».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 841 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha istituito il Fondo per la competitività e lo sviluppo;

Visto l'art. 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la realizzazione di progetti di innovazione industriale nell'ambito di specifiche aree tecnologiche;

Visto l'art. 1, comma 845 della citata legge n. 296 del 2006, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto istituisca appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007 – Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale è stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 marzo 2008 con il quale è stato istituito, ai sensi del citato art. 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006, il predetto regime di aiuto;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 2008 con il quale le risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo destinate ai Progetti di innovazione industriale (nel seguito *PII)* sono state ripartite tra le aree tecnologiche indicate all'art. 1, comma 842 della citata legge n. 296 del 2006;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 2008 con il quale è stato adottato il progetto di innovazione industriale «Efficienza energetica»;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 2008 con il quale è stato adottato il progetto di innovazione industriale «Mobilità sostenibile»;

Visto il decreto interministeriale 6 marzo 2008 con il quale è stato adottato il progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2008, con il quale è stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale per l'«Efficienza energetica», e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2008, con il quale è stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale per la «Mobilità sostenibile», e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, con il quale è stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy», e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 7 ottobre 2008, con i quali, ai sensi dell'art. 6, comma 4 dei citati decreti interministeriali 8 febbraio 2008, sono stati istituiti i Comitati di esperti per la valutazione tecnico-scientifica ed economico-finanziaria delle proposte progettuali presentate a valere sui bandi «Efficienza energetica» e «Mobilità sostenibile» ed i decreti del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2008, con i quali i medesimi Comitati sono stati costituiti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 marzo 2009, con il quale ai sensi dell'art. 6, comma 4 del citato decreto interministeriale 6 marzo 2008 è stato istituito il Comitato di esperti aventi il compito di effettuare la valutazione delle proposte di massima presentate a valere sul bando Made in Italy;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 dicembre 2009, con il quale, è stato costituito il Comitato di esperti per l'espletamento delle attività di istruttoria e valutazione dei programmi definitivi, previsti dall'art. 10 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 febbraio 2010 con il quale, nelle more della nomina da parte del Ministero di un Ente preposto alla gestione dei programmi agevolati a valere sui bandi «Mobilità sostenibile» ed «Efficienza energetica» è stabilito che la valutazione delle variazioni e delle modifiche relative ai programmi stessi è effettuata dai citati Comitati di esperti istituiti per la valutazione tecnico-scientifica ed economico-finanziaria dei progetti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2010, con il quale sono state stabilite procedure semplificate per l'esame delle variazioni dei PII relativi ai bandi «Efficienza energetica», «Mobilità sostenibile» e «Nuove tecnologie per il «Made in Italy»;

Vista la convenzione stipulata in data 9 dicembre 2010 tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia (nel seguito «Invitalia») per le attività di gestione tecnica ed amministrativa dei PII - bandi «Efficienza energetica», «Mobilità sostenibile» e «Nuove tecnologie per il Made in Italy» e l'atto aggiuntivo del 15 dicembre 2011;

Visto, in particolare, l'art. 2 della succitata convenzione, nel quale è previsto, tra l'altro, che per le necessarie verifiche tecniche ed amministrative nella fase di realizzazione dei programmi agevolati siano nominate, per ciascun programma, in base a criteri, modalità e condizioni contrattuali stabilite dal Ministero, una figura denominata «program officer» (PO) e una figura di profilo tecnico-scientifico coerente con le specifiche finalità del programma denominata «technical officer» (TO);

Ritenuto di operare nella direzione del contenimento, nella misura più ampia possibile, dei costi di gestione dei programmi agevolati, nonché di una sempre maggiore semplificazione delle procedure di gestione dei programmi medesimi;

Decreta:

Art. 1.

Cessazione delle attività dei Comitati tecnici

1. I Comitati di esperti istituiti con i decreti del Ministro dello sviluppo economico 7 ottobre 2008 per la valutazione tecnico-scientifica ed economico-finanziaria delle proposte progettuali presentate a valere sui bandi «Efficienza energetica» e «Mobilità sostenibile» e prorogati con decreto 18 febbraio 2010, nonché il Comitato di esperti istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 giugno 2009 per la valutazione tecnico-scientifica ed economico-finanziaria dei programmi definitivi presentati a valere sul bando «Nuove tecnologie per il Made in Italy» cessano la loro attività dalla data del presente decreto.
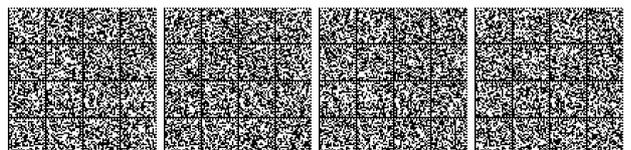
Art. 2.

Attività del «technical officer» e del «program officer»

1. La valutazione delle proposte di variazione e di proroga dei programmi agevolati a valere sui bandi «Efficienza energetica», «Mobilità sostenibile» e «Nuove tecnologie per il Made in Italy», sia che intervengano nella fase successiva al decreto di concessione, sia che intervengano in una fase propedeutica all'emanazione dello stesso, è effettuata da Invitalia tramite i «technical officer» (TO) e i «program officer» (PO) di cui all'art. 2, punto 3, lettera *b)* della convenzione del 9 dicembre 2010 citata in premessa.

2. Invitalia nomina per ciascun progetto il «technical officer» (TO) coerente con le specifiche finalità del progetto stesso, attingendo all'Albo degli esperti in innovazione tecnologica istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2006. La nomina del TO è effettuata successivamente all'emanazione del decreto di concessione ovvero, qualora si renda necessario, al verificarsi della prima richiesta di variazione, entro il termine di quarantacinque giorni. La selezione del TO è effettuata a cura di Invitalia con procedura automatica, nel rispetto delle disposizioni della Direttiva CE n.18/2004 e della Comunicazione CE 2006/C n. 179/02.

Art. 3.

Semplificazione delle procedure di valutazione delle variazioni

1. Le variazioni riguardanti i programmi agevolati sono comunicate a cura del soggetto primo proponente ovvero referente di ciascun programma, corredate da idonea documentazione e da una relazione illustrativa, a Invitalia e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico.

2. Relativamente alle variazioni concernenti la composizione del partenariato, la relazione illustrativa di cui al comma 1 attesta:

a) nel caso di variazioni determinate da modifiche nei soggetti componenti il partenariato conseguenti a operazioni societarie, il possesso dei requisiti di affidabilità finanziaria dei nuovi soggetti e, ove richiesto, il possesso delle necessarie competenze tecniche;

b) nel caso di variazioni determinate dal venire meno di uno o più soggetti componenti il partenariato e dalla conseguente redistribuzione dei costi tra i soggetti rimanenti, il possesso da parte dei soggetti rimanenti delle necessarie competenze tecniche e dei requisiti di affidabilità finanziaria;

c) nel caso di richiesta di ingresso di nuovi soggetti nel partenariato in sostituzione di soggetti uscenti, adeguata motivazione in merito alla necessità di ingresso del nuovo soggetto, nonché il possesso da parte del medesimo soggetto delle necessarie competenze tecniche e dei requisiti di affidabilità finanziaria.

3. Invitalia valuta, con il supporto del TO, le variazioni di cui al comma 2 e comunica l'esito della valutazione al Ministero dello sviluppo economico per le conseguenti determinazioni, entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, fatta salva l'interruzione dei termini derivante dalla necessità di acquisizione di ulteriore documentazione. Le variazioni approvate sono recepite tramite l'adozione di un decreto di variazione.

4. Invitalia valuta con il supporto del TO e, in caso di esito positivo, approva le variazioni che non modificano gli obiettivi finali del programma concernenti:

a) le modifiche delle attività;

b) la diversa articolazione degli stati di avanzamento del programma e del conseguente piano delle erogazioni;

c) le rimodulazioni dei «pacchi di lavoro», sia in relazione ai tempi di realizzazione che ai costi ad essi connessi;

d) le sedi di svolgimento delle attività del programma.

5. Relativamente alle variazioni di cui alla lettera *d)*, rimane fermo che gli spostamenti delle sedi di svolgimento delle attività da «Aree convergenza» ad «Altre aree» e viceversa sono subordinate alla sussistenza delle risorse finanziarie dedicate alle aree di destinazione.

6. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, Invitalia informa il soggetto primo proponente ovvero referente di ciascun programmae, per conoscenza, il Ministero dello sviluppo economico dell'esito della valutazione.

7. Sono consentite, purché comunicate dal soggetto primo proponente ovvero referente di ciascun programma a Invitalia e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico, le variazioni relative alla denominazione sociale e alla forma giuridica dei soggetti componenti il partenariato, al trasferimento delle sedi legali degli stessi, alla riduzione dei costi senza modifica degli obiettivi parziali e finali nel limite del venti per cento del costo del programma per ciascun proponente, alla diversa articolazione dei costi tra le voci di spesa nel limite del venti per cento di scostamento per ciascuna voce rispetto al costo del programma per ciascun proponente. Entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, Invitalia trasmette al soggetto primo proponente ovvero referente, e per conoscenza al Ministero, una nota di presa d'atto delle modifiche intervenute.

8. Nel caso di variazioni già valutate positivamente da Invitalia e trasmesse al Ministero dello sviluppo economico alla data del presente decreto, ma non ancora approvate dai competenti Comitati tecnici, non sono necessari ulteriori valutazioni e approfondimenti e si applicano le procedure previste per le diverse tipologie dal presente articolo.

Art. 4.

Semplificazione delle procedure di valutazione delle richieste di proroga

1. Le richieste di proroga della durata del programma devono essere adeguatamente motivate e confermare il mantenimento degli obiettivi finali del programma, nonché degli obblighi assunti con il decreto di concessione. Il periodo di proroga di sei mesi previsto dall'art. 3, comma 8, dei bandi citati in premessa, può essere incrementato di ulteriori dodici mesi.
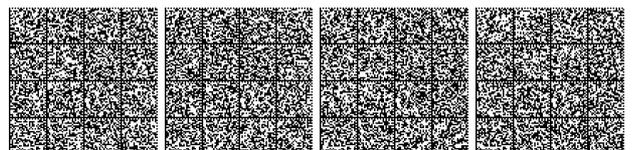
2. La concessione delle proroghe di cui al comma 1 è subordinata alla corrispondente proroga della durata della fideiussione bancaria o polizza assicurativa eventualmente presentata ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, se non ancora svincolata. Al fine di consentire il rispetto degli obblighi derivanti dall'utilizzo delle risorse del PON Ricerca e competitività 2007-2013, i programmi, o le parti di programma, agevolati con tali risorse non possono in ogni caso concludersi oltre la data del 30 giugno 2015.

3. La valutazione della richiesta e l'eventuale concessione della proroga sono effettuate, con il supporto del TO, da Invitalia, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta a informare il primo proponente e, per conoscenza, il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 5.

Semplificazione delle procedure di erogazione

1. L'erogazione per stato di avanzamento lavori è disposta sulla base dei costi sostenuti nel periodo di riferimento, indipendentemente dalla conclusione delle attività previste nei singoli pacchi di lavoro, purché dal rapporto tecnico allegato alla richiesta di erogazione si rilevi un andamento regolare del programma e non emergano elementi che prefigurino modifiche degli obiettivi finali del programma stesso. Il predetto rapporto tecnico dovrà pertanto indicare le attività svolte nell'ambito dei pacchi di lavoro compresi nello stato di avanzamento, i risultati, anche parziali, raggiunti, le difficoltà operative e tecnologiche affrontate e superate. L'esame del rapporto tecnico è effettuato dal TO.

2. Il TO effettua una verifica intermedia in loco, selezionando autonomamente i componenti del partenariato da visitare, in base alla significatività delle attività degli stessi. Tale verifica si aggiunge a quella finale da effettuarsi ad avvenuta realizzazione del programma secondo quanto stabilito dall'art. 12 dei DD.MM. 5 marzo 2008 («Efficienza energetica) e 19 marzo 2008, («Mobilità sostenibile») e dall'art. 13 del decreto ministeriale 10 luglio 2008 («Nuove tecnologie per il Made in Italy». La verifica finale verte sia sugli aspetti tecnici che su quelli amministrativo-contabili ed è effettuata da Invitalia o da società appartenenti al gruppo Invitalia con il supporto del TO.

3. Per ciascuno stato di avanzamento lavori le spese generali sono certificate, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, con riferimento all'ultimo bilancio approvato relativo al soggetto beneficiario nella sua interezza e non alla specifica unità produttiva od operativa. A conclusione del progetto, nell'ambito della verifica finale di cui al precedente comma 2, l'incidenza delle spese generali è rideterminata dall'impresa e verificata da Invitalia sulla base dei bilanci di esercizio relativi al periodo di effettivo svolgimento del programma.

Art. 6.

Altre disposizioni

1. Al fine di semplificare e accelerare le diverse fasi del procedimento e in accordo con i principi generali introdotti nell'ordinamento giuridico dello Stato dalla legge 11 novembre 2011, n. 180 (Statuto delle imprese), Invitalia adotta misure organizzative volte a eliminare duplicazioni di attività istruttorie, alleggerendo gli oneri a carico dell'impresa e prevedendo, in particolare, l'eliminazione delle attività di prevalutazione per il rilascio di nulla osta alla presentazione della documentazione necessaria all'erogazione. Provvede altresì, nell'attività istruttoria di competenza, alla stretta applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, capo III, come modificate dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), che vietano la reiterazione di richieste di documenti già in possesso dell'amministrazione.

2. Oltre ai casi previsti dalla normativa, Invitalia dispone, se necessario anche con il supporto del TO, verifiche in loco nei casi in cui dall'esame della documentazione emergano criticità tali da richiedere come necessario il controllo presso le unità produttive interessate, evitando tali verifiche nei casi in cui gli accertamenti possono essere utilmente effettuati sulla base della documentazione.

Art. 7.

Adeguamento del sistema informatico di gestione

1. Invitalia fornisce al Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica – CILEA il supporto necessario all'adeguamento del sistema informatico sulla base delle modifiche procedurali introdotte dal presente decreto.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2010 recante la semplificazione delle procedure per l'esame delle variazioni dei Progetti di innovazione industriale relativi ai bandi «Efficienza energetica», «Mobilità Sostenibile» e «Nuove tecnologie per il «Made in Italy» è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2012

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2012

Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF registro n. 7, foglio n. 235

12A07648

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 27 giugno 2012.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 3276 del 16 dicembre 2011 con il quale è stato emanato il nuovo Statuto di Ateneo;

Visto l'art. 73, comma 6 dello Statuto di Ateneo;

Visto il testo del nuovo Regolamento Generale di Ateneo approvato dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico rispettivamente nelle sedute del 30 gennaio 2012 e del 31 gennaio 2012;

Preso atto dei rilievi formulati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al testo regolamentare;

Ritenuto necessario adeguare gli articoli dello Statuto di Ateneo corrispondenti alle parti modificate del Regolamento Generale di Ateneo, al fine di rendere coerente la normativa dei due testi;

Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, nelle sedute rispettivamente del 4 giugno 2012 e del 18 giugno 2012, con le quali sono state approvate le modifiche allo Statuto e al Regolamento Generale di Ateneo in conformità ai rilievi formulati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

Di emanare le modifiche allo Statuto di Ateneo, che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto, ed entreranno in vigore dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Di incaricare il Servizio Statuto e Regolamenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei decreti.

Padova, 27 giugno 2012

Il rettore: ZACCARIA

ALLEGATO

STATUTO DI ATENEO

Art. 13, comma 3:

Cassare il comma.

Art. 40, comma 1:

Cassare il secondo capoverso del comma.

Art. 43, comma 5:

«La costituzione di nuovi dipartimenti e la modificazione o disattivazione di dipartimenti esistenti sono deliberate dal Consiglio di amministrazione su parere obbligatorio del Senato accademico, secondo le procedure indicate dal Regolamento Generale di Ateneo».

Art. 52, comma 1, lettera *c)*:

«Da non più di 5 rappresentanti dei presidenti dei corsi di studio, designati da loro medesimi, da un rappresentante dei direttori delle scuole di specializzazione, da un rappresentante dei direttori delle scuole di dottorato attivate presso i dipartimenti raggruppati nella scuola nonché, nei dipartimenti in cui siano presenti responsabili di strutture con attività assistenziali, da un rappresentante individuato dagli stessi al loro interno».

Art. 52, comma 2, lettera *b)*:

«il peso complessivo attribuito ai presidenti dei corsi di studio, al Rappresentante dei direttori delle scuole di specializzazione, al Rappresentante dei direttori delle scuole di dottorato nonché dal Rappresentante dei responsabili di strutture con attività assistenziali, ove presenti, è pari al 31% del totale dei punti (31 su 100). All'interno di questa componente, il peso di ciascun Presidente dei corsi di studio è pari a 1 se si tratta di corsi di studio triennali o magistrali ed è pari a 2 se si tratta di corsi di studio a ciclo unico. Il peso del Rappresentante dei direttori delle scuole di specializzazione, così come quello del Rappresentante dei direttori delle scuole di dottorato e del Rappresentante dei responsabili di strutture con attività assistenziale (ove presenti), è pari a 1.

Art. 77, comma 3:

Cassare il comma.

12A07565

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58 (in *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 112 del 15 maggio 2012)**, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 , n. 99** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: "Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite."**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

Partecipazione italiana alla missione UNSMIS

1. E' autorizzata, a decorrere dal 14 maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 826.686 per la partecipazione di personale militare alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 21 aprile 2012.

2. Al personale che partecipa alla missione di cui al comma 1 si applicano:

a) l'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108; l'indennità di missione è corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

b) l'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e l'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Riferimenti normativi:

- Il testo dell'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, recante "Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 6 agosto 2009, è il seguente:

"Art. 3. (*Disposizioni in materia di personale*)

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge è corrisposta, al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) nella misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni MSU, EU¬LEX Kosovo, Security Force Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;

b) nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché al personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unità di coordinamento JMOUs e al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;

c) nella misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;

d) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al perso¬nale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ Tirana;

e) nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;

f) nella misura del 98 per cento, ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia.

2. All'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all' articolo 2, comma 11, non si applica l' articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. (*omissis*)

4. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ov¬vero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all' articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l' articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l' articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con contratto individuale nelle missioni internazionali di cui alla presente legge, conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei
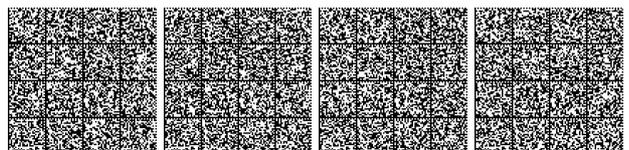
carabinieri, presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali e per le attività di concorso con le Forze di polizia di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

7. (*omissis*)

8. (*omissis*)

9. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.".

- Il testo dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante "Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2009, è il seguente:

"Art. 5. *Disposizioni in materia penale*

1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è attribuita al Tribunale di Roma.".

- Si riportano i commi 1-*sexies* e 1-*septies* dell'articolo 4, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 31 dicembre 2009, è il seguente:

"1-*sexies*. Non è punibile il militare che, nel corso delle missioni di cui all'articolo 2, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari.

1-*septies*. Quando nel commettere uno dei fatti previsti dal comma 1-*sexies* si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.".

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari a euro 826.686 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, riferita, quanto a euro 475.983, alla spesa media annuale corrispondente alla riduzione di personale e, quanto a euro 350.703, alla riduzione in pari misura delle spese di funzionamento relative al supporto logistico.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

- Il testo del comma 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, recante "Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa", pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2012, è il seguente:

"2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 157.012.056 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.".

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

12A07705

Testo del decreto-legge 12 maggio 2012 , n. 57 (in *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 111 del 14 maggio 2012)**, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2012, n. 101** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 6)**, recante: "Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese".**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

01. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "entro quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinquantacinque mesi".

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,";

b) le parole da: "; decorso" a : "decreto" sono soppresse;

b-bis) *è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione*".

2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *f)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *f)*, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *f)*, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012".

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come modificato dalla presente legge:

«Art. 3. *Campo di applicazione*

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare *entro cinquantacinque mesi* dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

3. *Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,* sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione. *Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.*

3-*bis*. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.

6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.

7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni

assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.

10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.

12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.

12-*bis*. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21. Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.»

Si riporta il testo dell'art. 6 del citato d. lgs. n. 81 del 2008:

«Art. 6. *Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro*

1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la presiede;

b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità;

c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) un rappresentante del Ministero della difesa;

f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;

h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

i) un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;

l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

m) dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

n) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

o) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alla materia dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*.

3. All'inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.

4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.

5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni.

6. Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali appositamente assegnato.

7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:

a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all'articolo 5;

c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all'articolo 11;

d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per

i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

i) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30;

m-*bis*) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

m-*ter*) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all' articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

m-*quater*) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.»

Si riporta il testo dell'art. 29 del citato d. lgs. n. 81 del 2008, come modificato dalla presente legge:

«Art. 29. *Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi*

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *f)*. *Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera* f)*, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012,* gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nonché *g)*.

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *f)*. Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

6-*bis*. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 28.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)* e *g)*;

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto.»

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

12A07719

Testo del decreto-legge 15 maggio 2012 , n. 59 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 16 maggio 2012)**, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni in materia di protezione civile

1. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 2 è premesso il seguente:*

*«Art. 1-*bis *(Servizio nazionale della protezione civile). — 1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.*

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio,

si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

b) nell'articolo 2, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.»;

b-bis*) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

«Art. 3 (Attività e compiti di protezione civile). — 1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis*, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.*

7. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

b-ter*) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 3-bis *(Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico). — 1. Nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.*

2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale *n. 59 dell'11 marzo 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presìdi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i princìpi per l'individuazione e il funzionamento dei centri di competenza.*

3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede all'attuazione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel rispetto della normativa vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica.

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

«Art. 3-ter *(Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radiofrequenze). — 1. Per la gestione delle reti strumentali di monitoraggio, le regioni, alle quali sono stati trasferiti i servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 239 dell'11 ottobre 2002, con la rettifica pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 259 del 5 novembre 2002, sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze per l'esercizio dell'attività radioelettrica a sussidio dell'espletamento dei predetti servizi, individuate da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di con-*

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002. Lo schema di decreto, corredato di una relazione tecnica volta ad attestarne la neutralità dal punto di vista finanziario, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

2. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni è autorizzato ad apportare, sulla base del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, eventuali modificazioni al decreto di cui al comma 1, conseguenti ad aggiornamenti del predetto Piano e all'evoluzione della normativa europea e internazionale in materia.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

c) nell'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, *di un Ministro con portafoglio* o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio*, anche su richiesta del presidente della regione o delle regioni territorialmente interessate e comunque acquisita l'intesa delle medesime regioni*, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi*, disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza* nonché indicando l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all'evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola, superare i *novanta* giorni. Uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non più di *sessanta* giorni.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato *a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera* c), si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. *Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Con le ordinanze, nei limiti delle risorse a tali fini disponibili a legislazione vigente, si dispone in ordine all'organizzazione e all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità, nonché al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita, e comunque agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose»;*

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione *al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1* ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il *trentesimo* giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perché comunichi gli esiti della loro *verifica* al Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente al *trentesimo* giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.»;

5) il comma 3 è abrogato;

6) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. *I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico*. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.»;

7) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, *nel limite del parametro massi-*
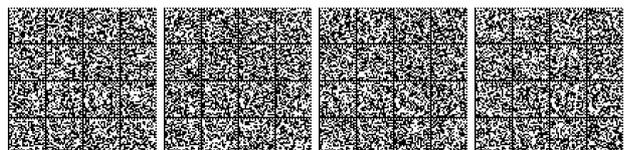
mo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

4-*ter*. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-*bis*, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi *non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento*, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

4-*quater*. Con l'ordinanza di cui al comma 4-*ter* può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-*ter*. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

*4-*quinquies. *Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile.»;*

8) al comma 5-*bis*:

8.1) *il quinto periodo* è sostituito dal seguente: «I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonché degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza, al Dipartimento della protezione Civile*, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresì pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile»;*

8.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-*quater*.»;

9) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente: «5-*quater*. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.»;

10) il comma 5-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«5-*quinquies*. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, come determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è *reintegrato in tutto o in parte*, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa *rimodulabili* indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. *Anche in combinazione* con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 *è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte*, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti*, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo*, all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti *dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché* dal differimento dei termini per i versamenti *tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-*ter*, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al* terzo, quarto e quinto periodo. *In presenza di gravi difficoltà per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro*

venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato.»;

11) dopo il comma 5-*sexies* è aggiunto il seguente comma:

«5-*septies*. Il pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ad una puntuale ricognizione dei predetti mutui ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento, nonché all'individuazione delle relative risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le relative risorse giacenti in tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono integralmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.»;

d) nell'articolo 14:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera *a)* le parole: «la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile»;

1.2) la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

*«*b) *assume, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della regione Friuli-Venezia Giulia»;*

2) al comma 3 le parole: «del Ministro per il coordinamento della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: *«, per sua delega, di un Ministro con portafoglio* o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio»;

e) nell'articolo 15:

1) al comma 1, le parole: «alla legge 8 giugno 1990, n. 142» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole «e il coordinamento dei servizi di soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso»;

*2-*bis*) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:*

*«3-*bis*. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali.*

*3-*ter*. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti.*

*3-*quater*. Dall'attuazione dei commi 3-*bis *e 3-*ter *non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;*

*e-*bis*) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:*

«Art. 20 (Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni.

2. Il sistema di cui al comma 1 è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51».

*1-*bis*. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:*

*«8-*bis*. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8-*ter*, sono escluse, con legge, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.*

*8-*ter*. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis *del presente articolo si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».*

2. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. La flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso

pubblico e della difesa civile. *Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni*, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;

b) nel comma 4, la parola: «COAU» è sostituita dalle seguenti: «Centro operativo di cui al comma 2» e le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo comma».

3. All'articolo 2, comma 2-*septies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, dopo le parole: «provvisoriamente efficaci.» sono inserite le seguenti: «Qualora la Corte dei Conti non si esprima nei sette giorni i provvedimenti si considerano efficaci.».

4. Il comma 2 dell'articolo 15, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è abrogato.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n 225 (Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze), come modificato dalla presente legge:

"Art. 2. 1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. ".

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 recante" Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59, S.O.

Il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998 n. 67, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 giugno 1998, n. 134.

Il decreto legge 12 settembre 2000, n. 279 recante "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali" è Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 ottobre 2000, n. 239.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

Il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, legge 9 novembre 2001, n. 401 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile) è stato pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale della Repubblica italiana 10 settembre 2001, n. 210.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002 è pubblicato nella *G.U.* 11 ottobre 2002, n. 239.

Si riporta il testo degli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225:

"Art. 6. Componenti del Servizio nazionale della protezione civile.

1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'art. 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183 , al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400." (

"Art. 11. Strutture operative nazionali del Servizio.

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;

b) le Forze armate;

c) le Forze di polizia;

d) il Corpo forestale dello Stato;

e) i Servizi tecnici nazionali;

f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'art. 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;

g) la Croce rossa italiana;

h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

i) le organizzazioni di volontariato;

l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.".
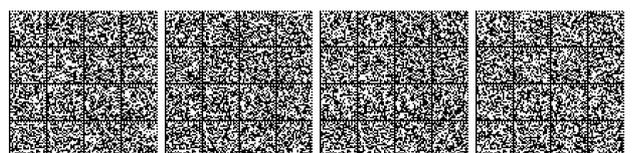
Si riporta il testo dell'art. 23-*ter* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

"Art, 23-*ter*. Disposizioni in materia di trattamenti economici. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all' art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.

4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.".

Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990 numero 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione), pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale 28 dicembre 1990, n. 301:

"1. Le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, in misura non eccedente lire 30 al litro.".

Si riporta il testo degli articoli 11, 17 e 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

" Art. 11 Manovra di finanza pubblica

1. La legge di stabilità e la legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'art. 10, comma 2, con i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'art. 10-*bis*, della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso.

2. La legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 18 e le corrispondenti tabelle;

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;

e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;

g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *m);*

l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 17, comma 13;

m) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-*bis*, comma 1, lettera *d)*, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'art. 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge.

4. Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo. Il medesimo prospetto, aggiornato sulla base delle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge, è allegato alla legge di stabilità.

5. Per la spesa, le disposizioni normative della legge di stabilità sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono.

6. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'art. 18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio di previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati per la copertura finanziaria delle riduzioni di en-

trata disposte dalla legge di stabilità, purché risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.

7. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 6, le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari. (23)

8. In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 17, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera *l)*, del presente articolo.

9. Il disegno di legge di stabilità, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 17, comma 3, è accompagnato da una nota tecnico-illustrativa. La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto all'art. 10, comma 3, lettera *b)*, e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

10. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità contiene altresì la valutazione di cui all'art. 10-*bis*, comma 3, secondo periodo, in relazione alle autorizzazioni di rifinanziamento presenti nel medesimo disegno di legge. "

"Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi

1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

1-*bis*. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti.

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi
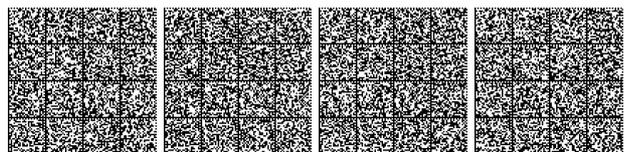
approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'art. 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati."

"Art. 28. Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'art. 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.".

Il decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1995, n. 279, S.O.

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

"Art. 8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata. 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.".

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51 ("Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 1993, n. 53.

Si riporta l'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183:

"Art. 31. Patto di stabilità interno degli enti locali

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: *a)* per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012 e a 19,7 per cento per gli anni 2013 e successivi; *b)* per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012 e a 15,4 per cento per gli anni 2013 e successivi; *c)* per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, le percentuali per gli anni 2013 e successivi sono pari a 15,4 per cento. Le percentuali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno degli anni
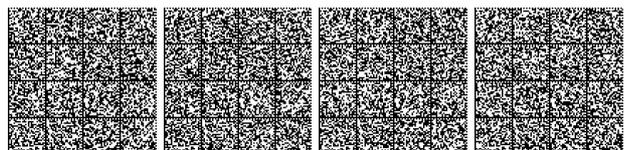
2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. Gli enti che, in esito a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe più virtuosa, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 3, pari a zero, ovvero a un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 6.

6. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti diversi da quelli di cui al comma 5 applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori:

a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 20,1 per cento per gli anni 2013 e successivi;

b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni 2013 e successivi;

c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni 2013 e successivi, a 15,8 per cento.

7. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

8. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

9. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 7.

10. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

12. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera *a)*, dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre 2012, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

14. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

17. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dal presente articolo.

18. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

19. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato ai sensi del presente articolo. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. (43)

20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 19. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 2, lettera *d)*, dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Decorsi quindici giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non può essere rettificata.

21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

22. In considerazione della specificità della città di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

24. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. La mancata comunicazione della situazione di commissariamento secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del comma 19 determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

25. Le informazioni previste dai commi 19 e 20 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

26. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 7, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

27. Dopo il primo periodo della lettera *a)* del comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è inserito il seguente: «Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo.».

28. Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera *e)*, dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è applicata ai soggetti di cui all'art. 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.

29. Gli enti locali di cui al comma 28 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

32. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.".

Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:

" 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'art. 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.".

Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, come modificato dalla presente legge:

"Art. 7. Lotta attiva contro gli incendi boschivi.

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

*2-*bis. *La flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.*

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, lettera *h)*, e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;
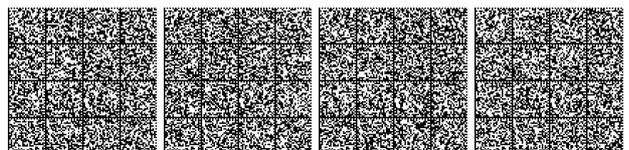
b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Su richiesta delle regioni, il *Centro operativo di cui al comma 2* interviene, con la flotta aerea di cui al *medesimo comma*, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.

5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in nuclei operativi speciali e di protezione civili da istituire con decreto del capo del Corpo medesimo.

6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'art. 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'art. 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco. ".

Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988: "Art. 17. Regolamenti: 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).".

Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98:

"Art. 21. Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° luglio 2011, il piano di impiego di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2011. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui ai commi 74 e 75 del citato art. 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

2. Una quota, fino a 314 milioni di euro, delle risorse di cui all'art. 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versata all'entrata del bilancio statale, può essere destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, connesse all'acquisto del materiale rotabile. Le relative spese sono effettuate nel rispetto del patto di stabilità interno.

3. A decorrere dall'anno 2011 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità. Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il periodo 2012-2014, gli obiettivi di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare entro il primo trimestre del 2012 nonché le modalità di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui al presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i predetti compiti sono comunque inclusi il monitoraggio sull'attuazione dell'intesa e la predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (98) (100) (99)

4. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 17, dopo il comma 11-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«11-*ter*. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'art. 38, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, dal 13 dicembre 2011 è introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250 chilometri orari.

11-*quater*. La determinazione del sovrapprezzo di cui al comma 11-*ter*, conformemente al diritto comunitario e in particolare alla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché ai principi di equità, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ufficio di cui all'art. 37, comma 1-*bis*, sulla base dei costi dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-*ter*, senza compromettere la redditività economica del servizio di trasporto su rotaia al quale si applica, ed è soggetta ad aggiornamento triennale. I proventi ottenuti dal sovrapprezzo non possono eccedere quanto necessario per coprire tutto o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

11-*quinquies*. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-*ter* sono integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere utilizzati per contribuire al finanziamento degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-*ter*»; (97)

b) all'art. 37 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione è dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle risorse economico-finanziarie assegnate. L'Ufficio riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta.";

2) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. All'ufficio di cui al comma 1-*bis* è preposto un soggetto scelto tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dei servizi ferroviari, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-*bis*, e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La proposta è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione della persona designata. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 1-*bis* dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. La carica di responsabile dell'ufficio di cui al comma 1-*bis* è incompatibile con incarichi politici elettivi, né

può essere nominato colui che abbia interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'ufficio. A pena di decadenza il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1-*bis* non può esercitare direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. L'attuale Direttore dell'Ufficio resta in carica fino alla scadenza dell'incarico.".

5. Per le finalità di contenimento della spesa pubblica e con lo scopo di assicurare l'organico completamento delle procedure di trasferimento alle regioni dei compiti e delle funzioni di programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa, tutte le funzioni e i compiti delle gestioni commissariali governative ferroviarie sono attribuite alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i commissari governativi nominati cessano dall'incarico e dall'esercizio delle funzioni.

6. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011.

7. La dotazione del fondo di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 12,5 milioni di euro per l'anno 2011.

8. In attuazione dell'art. 80 della Costituzione gli accordi ed i trattati internazionali, e gli obblighi di carattere internazionale, in qualsiasi forma assunti, dai quali derivi l'impegno, anche se meramente politico, di adottare provvedimenti amministrativi o legislativi che determinano oneri di carattere finanziario, sono autorizzati, dal Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli aspetti di carattere finanziario.

9. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2011, la spesa di 64 milioni di euro annui, da destinare alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

10. Alle finalità indicate all'ultima voce dell'elenco 1 allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, è aggiunta la seguente: "Eventi celebrativi di carattere internazionale".

11. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio, svolte dall'Ente risi per conto e nell'interesse dello Stato, di cui l'Ente stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, insieme alle spese e agli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità sono estinti. Per la definitiva regolazione del debito dello Stato in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli per gli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 33.692.020 da corrispondere alla Banca d'Italia, in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo stesso Istituto e la spesa di euro 661.798 da corrispondere all'Ente risi. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito della definitiva regolazione del debito secondo le modalità di cui sopra. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. All'onere derivante, solo in termini di saldo netto da finanziare, dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per 34.353.818 euro per l'anno 2011 dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.".

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2-*septies*, del citato decreto legge n. 225 del 2010, come modificato dalla presente legge:

"2-*septies*. All' art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i provvedimenti di cui all' art. 3, comma 1, lettera c-*bis*), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, è ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararli provvisoriamente efficaci. *Qualora la Corte dei conti non si esprima nei sette giorni i provvedimenti si considerano efficaci.".*

Il testo del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), modificato dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2009, n. 302. .

Art. 1 - *bis*

Piano regionale di protezione civile

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono approvare con propria deliberazione il piano regionale di protezione civile, che può prevedere criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza sulla base delle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e il ricorso a un piano di prevenzione dei rischi. Il piano regionale di protezione civile può prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.

Art. 2.

Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali

(soppresso).

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. *Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40*-bis *del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*, restano fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007 e 6 ottobre 2011, ivi inclusi quelli, rispettivamente:

a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 211 dell'11 settembre 2007, e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2007, n. 3623 e 19 gennaio 2010, n. 3840, *5 ottobre 2010, n. 3900, e 11 ottobre 2010, n. 3901*, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 22 ottobre *2007, n. 21* del 27 gennaio 2010 *e n. 243 del 16 ottobre 2010*;

b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2011*, recante dichiarazione di «grande evento» in occasione del VII incontro mondiale delle famiglie che si terrà nella città di Milano nei giorni dal 30 maggio al 3 giugno 2012.*

2. I commissari delegati, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio 10 gennaio 2012, n. 3994, e all'or-

dinanza del Presidente del Consiglio 8 febbraio 2012, n. 4001, sono autorizzati, per ulteriori sei mesi, a continuare la gestione operativa della contabilità speciale, appositamente aperta, ai soli fini dei pagamenti riferiti ad attività concluse o in via di completamento, per la realizzazione, rispettivamente, del Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema e dei congressi del Lido di Venezia, avvalendosi, per lo svolgimento di tali attività, rispettivamente, del comune di Firenze e del comune di Venezia, *senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*. Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate.

3. Per il necessario completamento funzionale degli interventi già programmati, le somme non ancora impegnate, alla data di notificazione della sentenza del Consiglio di Stato numero 6050 del 2011, dai Commissari delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008, n. 3676, 3677 e 3678, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 31 maggio 2008, nonché alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2009, n. 3776 e 3777, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 6 giugno 2009, sulle contabilità speciali intestate ai funzionari delegati medesimi, sono versate al capitolo 3560 - «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'interno» per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

4. Tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2012, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e registrata dalla Corte dei conti in data 23 marzo 2012, concernente il trasferimento dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra alla regione Campania, e del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 17226 in data 14 marzo 2012, recante variazione del bilancio, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del predetto termovalorizzatore, pari a euro 355.550.240,84, di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico. In considerazione del fatto che il trasferimento è effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile in favore della regione Campania che ha acquisito l'impianto. Alla compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 4-bis.

4-bis. *Sono ridotti, per un importo pari a 138 milioni di euro nell'anno 2012, i limiti di spesa di cui al patto di stabilità interno per la regione Campania, per la cui mera ricognizione è adottato un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. All'articolo 2, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 184, le parole: «12.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «11.782 milioni di euro».*

5. All'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, al secondo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «persone fisiche», la lettera «e» è sostituita dalla seguente: «,»;

b) dopo le parole: «nonché per il soccorso pubblico» sono aggiunte le seguenti: «, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione».

5-bis. *È istituita, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un'anagrafe pubblica degli appalti pubblici dei grandi eventi, che mette a disposizione nel sito internet del Dipartimento della protezione civile le informazioni relative agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e ai soggetti imprenditoriali che sono o che si propongono come affidatari di tali lavori, servizi e forniture, comprese le segnalazioni su inadempienze e su danni già verificatisi.*

Riferimenti normativi:

Si riporta di seguito il testo dell'art. 40-*bis* del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:

"Art. 40-*bis*. Misure per la trasparenza nella gestione dei grandi eventi. All'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato.".

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007 (Dichiarazione di «grande evento» nella città di Milano relativo all'«Expo Universale 2015»), è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana 11 settembre 2007,n. 111.

L' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2007, n. 3623 recante" Disposizioni per lo svolgimento del «grande evento» relativo alla Expo che si terrà a Milano nell'anno 2015". è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 22 ottobre 2007, n. 246.

L' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3840 recante "Disposizioni concernenti la realizzazione del «grande evento» EXPO Milano 2015" è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 gennaio 2010 n. 21.

L' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2010, n. 3900 recante "Disposizioni concernenti la realizzazione
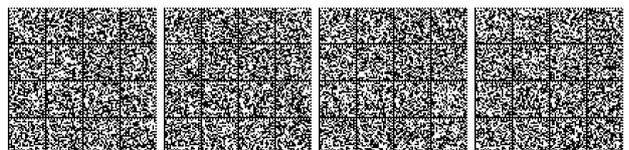
del «Grande Evento» EXPO Milano 2015.” e l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 2010, n. 3901, recante “Ulteriori disposizioni urgenti concernenti la realizzazione del «Grande Evento» EXPO Milano 2015.” pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 ottobre 2010, n. 243.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 11 ottobre 2011, n. 237.

L’ ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2012, n. 3994 recante “Ulteriori disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze.” È stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2012, n. 55.

L’ ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2012, n. 4001 recante “Ulteriori disposizioni per il completamento del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia e per il rientro nell’ordinario delle attività commissariali” è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 2012, n. 89.

L ’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008, n. 3676 recante” Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Lazio “e numero 3677 recante” Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Lombardia “e 3678 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Campania. “sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 maggio 2008, n. 127.

L ’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2009, n. 3776 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Piemonte. “e 3777 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Veneto” sono state pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 giugno 2009, n. 129.

Si riporta il testo dell’ art. 61, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,n. 35:

“3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa richiesta con una o più Regioni per l’adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell’ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all’Erario può, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l’atto medesimo, anche senza l’assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell’organo competente. Qualora nel medesimo termine è comunque raggiunta l’intesa, il Consiglio dei Ministri delibera l’atto motivando con esclusivo riguardo alla permanenza dell’interesse pubblico.”.

Si riporta il testo dell’art. 12 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44:

“Art. 12. Contenzioso in materia tributaria e riscossione

1. All’art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 6 è soppresso;

b) il comma 7 è abrogato.

2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66, e seguenti, del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, instaurati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma 7 dell’art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 19, comma 1, lettera *f)*, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

b) dopo l’art. 69 è inserito il seguente:

«Art. 69-*bis*. (Aggiornamento degli atti catastali) – 1. Se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2, e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell’attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l’ufficio dell’Agenzia del territorio provvede all’aggiornamento degli atti catastali.».

3-*bis*. All’art. 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e 9,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario,»;

b) le parole: «, amministrative e tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «e amministrativa».

3-*ter*. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-*bis*, al netto della quota parte utilizzata ai sensi dell’art. 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono iscritte in bilancio per essere destinate per metà alle finalità di cui al comma 13 del citato art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 e per la restante metà, con le modalità previste dall’art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, all’incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari.

4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 69-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le sentenze, emanate nei giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono comunque annotate negli atti catastali con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-*bis*. All’art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 39 è inserito il seguente:

«39-*bis*. È istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel ruolo unico sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma. I componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l’ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta effettuata dai candidati in funzione delle sedi di commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma 39. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo l’anzianità anagrafica. A decorrere dall’anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria».

5. Le disposizioni di cui all’art. 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio.

6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi

agrari per conto e nell'interesse dello Stato, diversi da quelli estinti ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'art. 130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, producono interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per il periodo successivo sulla base dei soli interessi legali.

7. Sono fatti salvi, in riferimento ai crediti di cui al comma 6, gli effetti derivanti dall'applicazione di sentenze passate in giudicato di cui all'art. 324 del codice di procedura civile.

8. La regione Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite alla stessa Regione.

9. In considerazione dell'acquisto di cui al comma 8, le risorse già finalizzate, ai sensi dell'art. 18 del citato decreto-legge n. 195 del 2009, al pagamento del canone di affitto di cui all'art. 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, sono destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.

10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della somma di cui al comma 8, in quanto effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto proprietario dell'impianto, di cui all'art. 6 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale come liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate. Ogni atto perfezionato in attuazione della disposizione di cui al precedente periodo è esente da imposizione.

11. All'art. 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-*bis*) è aggiunta la seguente:

«n-*ter*) delle spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'art. 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.».

11-*bis*. Non sono soggette a esecuzione forzata le somme finalizzate all'acquisto di cui al comma 8, al contributo di cui al comma 9, nonché, previa adozione da parte della regione Campania della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle relative finalità, alle spese di cui all'art. 32, comma 4, lettera n-*ter*), della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 11 del presente articolo, in quanto riconducibili alla connotazione di entrate a destinazione vincolata.

11-*ter*. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della gestione del termovalorizzatore di Acerra può essere mantenuto, su richiesta della regione Campania, per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidio militare di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con oneri quantificati in euro 1.007.527 a carico della quota spettante alla regione Campania dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia.

11-*quater*. All'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «cessione pro soluto» sono inserite le seguenti: «o pro solvendo». La forma della cessione e la modalità della sua notificazione sono disciplinate, con l'adozione di forme semplificate, inclusa la via telematica, dal decreto previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

11-*quinquies*. La disposizione di cui al comma 11-*quater* e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

11-*sexies*. All'art. 35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla lettera *a)*, le parole: «Le assegnazioni disposte con utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, è assegnata agli enti locali, con priorità ai comuni per il pagamento dei crediti di cui al presente comma. L'utilizzo» e le parole: «al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi precedenti».

11-*septies*. Sulla base dell'Accordo tra Governo e regioni del 21 dicembre 2011, le risorse statali spettanti alle regioni a statuto ordinario per l'anno 2012, come complessivamente rideterminate in base alle riduzioni apportate ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai sensi di successive disposizioni, sono finalizzate al finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria, secondo le modalità stabilite dalla proposta regionale di riparto funzionale di cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha preso atto nella seduta del 18 novembre 2010, ad eccezione di un importo pari a 148 milioni di euro destinato al rimborso dell'onere sostenuto dalle regioni a statuto ordinario per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario.

11-*octies*. Il comma 5 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.

11-*novies*. Per l'anno 2011 le risorse di cui all'art. 30, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari a 425 milioni di euro, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte della società Trenitalia Spa, sono ripartite, per i contratti di servizio ferroviario in essere al 2011, secondo i criteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 22 settembre 2011 e versate, per la parte non ancora erogata, alla società Trenitalia Spa. Al relativo versamento si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 184 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative):

"7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 1.900 milioni di euro, 600 milioni di euro e 12.000 milioni di euro.".

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
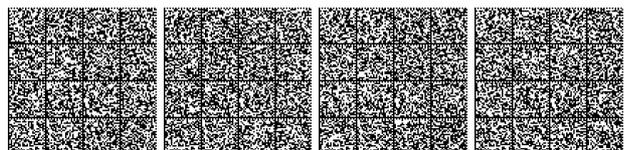
ALLEGATO *1*

(articolo 1, comma 1, lettera *c)*, numero 10)

«ALLEGATO

(articolo 5, comma 5-*quinquies*)

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1031 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1034 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

1055 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

1060 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

1225 SPESE PER I SERVIZI SOCIALI E BENESSERE DEL PERSONALE

1226 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

1231 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA SPT DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

1235 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI

1240 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI

1248 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1255 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1257 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1274 SPESE PER LE CONVENZIONI CON MEDICI CIVILI GENERICI E SPECIALISTICI PER INTEGRARE LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI MEDICHE DI VERIFICA E DELLA COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA, PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DELLE INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO E DELLA INIDONEITA' E INABILITA' PER INFERMITA' NON DIPENDENTI DA CAUSE DI SERVIZIO, PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI ESEGUITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE SCOLASTICO; SPESE PER LE INDENNITA' DI MISSIONE EFFETTUATE PER RAGIONI DI SERVIZIO; SPESE PER PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI SANITARI RAPPRESENTANTI DELLE CATEGORIE DI INVALIDI; SPESE PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI, PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PERITALI, PER LE INDENNITA' DI MISSIONE SPETTANTI AGLI OPERATORI SOCIALI ED ESPERTI PER LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP; SPESE PER LE ATTIVITA' DI STUDIO E PROGETTAZIONE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI MEDICHE DI VERIFICA; SPESE PER RIMBORSO ACCERTAMENTI SANITARI DISPOSTI AI SENSI DEL DM 12 FEBBRAIO 2004

1284 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

1302 SPESE PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO E SELEZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO

1305 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

1338 SPESE PER LE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI STATALI

1340 SPESE PER LE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI STATALI

1398 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1404 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, IVI COMPRESO IL CONSIGLIO DI ESPERTI PER LE ANALISI E LE PREVISIONI FINANZIARIE E DI PUBBLICO INDEBITAMENTO
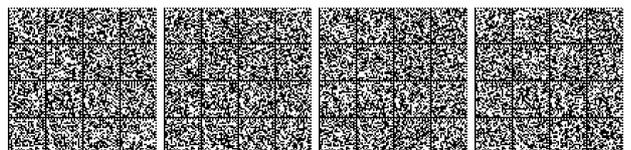
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1406 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE

1408 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE

1409 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO E MANUTENZIONE DEI LOCALI AD ESSO STRUMENTALI

1412 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1413 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

1419 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO E MANUTENZIONE DEI LOCALI AD ESSO STRUMENTALI

1421 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, IVI COMPRESO IL CONSIGLIO DI ESPERTI PER LE ANALISI E LE PREVISIONI FINANZIARIE E DI PUBBLICO INDEBITAMENTO

1429 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE

1460 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO E MANUTENZIONE DEI LOCALI AD ESSO STRUMENTALI

1466 SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE, PER INIZIATIVE IN MATERIA DI RELAZIONI PUBBLICHE E PER PUBBLICAZIONI; SPESE DI RAPPRESENTANZA; SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A RIUNIONI, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI ED ALTRE MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI ENTI, COMITATI E GRUPPI DI LAVORO.

1468 SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE, PER INIZIATIVE IN MATERIA DI RELAZIONI PUBBLICHE E PER PUBBLICAZIONI; SPESE DI RAPPRESENTANZA; SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A RIUNIONI, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI ED ALTRE MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI ENTI, COMITATI E GRUPPI DI LAVORO.

1496 RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI

1514 RIMBORSO ALL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE RELATIVE AL CONTROLLO DELLE IMPOSTE SUI TABACCHI LAVORATI, ALLA GESTIONE DEI REPERTI DI CONTRABBANDO ED ALLA SALVAGUARDIA DELL'ECOSISTEMA NELLE SALINE DISMESSE

1516 SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI LIVELLO DIRIGENZIALE, NONCHE' FINO A DUE INCARICHI DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE A PERSONE DI PARTICOLARE E COMPROVATA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

1517 RIMBORSO ALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO DELLE SPESE CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI IN MATERIA DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

1524 SOMMA DA CORRISPONDERE A FINTECNA S.P.A. PER LA CONVENZIONE CONNESSA AGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE DELLE ABITAZIONI PRIVATE DANNEGGIATE O DISTRUTTE DAGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009

1525 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

1539 ESECUZIONE ACCORDO ITALO-UNGHERESE RATIFICATO CON LEGGE 440/1989 - RIMBORSO ALL'IMPRESA FERROVIE DELLO STATO SPA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO DELLE MERCI.

1560 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1575 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

1586 SOMME DA CORRISPONDERE ALL'INPS PER INDEBITE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER LE QUALI NON E' POSSIBILE L'EVENTUALE RECUPERO

1590 SPESE PER LE CONSULENZE DA ACQUISIRE PER LA GESTIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL TESORO E DAGLI ENTI PUBBLICI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' DI CAPITALI E SPESE DI PUBBLICITA' CONNESSE A TALE GESTIONE

1597 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI

1605 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

1606 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA BANCA MONDIALE

1611 SOVVENZIONE ALL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE IN APPLICAZIONE DEL BIENNIO ECONOMICO DEL CCNL

1613 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI

1639 FONDO SPECIALE DESTINATO AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE PRIORITARIAMENTE DI NATURA ALIMENTARE E SUCCESSIVAMENTE ANCHE ENERGETICHE DEI CITTADINI MENO ABBIENTI

1642 SPESE PER IL PAGAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI RESI ALLE FORZE ARMATE ALLEATE E SPESE DI QUALSIASI NATURA CONNESSE ALLA PERMANENZA IN ITALIA DELLE FORZE ARMATE MEDESIME

1644 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI ALL'ESTERO, DI COMMISSIONI, DELEGAZIONI ED ALTRI ORGANI COSTITUITI PER DARE ESECUZIONE AL TRATTATO DI PACE E AGLI ACCORDI INTERNAZIONALI CONNESSI COL TRATTATO MEDESIMO

1645 SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE, PER INIZIATIVE IN MATERIA DI RELAZIONI PUBBLICHE E PER PUBBLICAZIONI; SPESE DI RAPPRESENTANZA; SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A RIUNIONI, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI ED ALTRE MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI ENTI, COMITATI E GRUPPI DI LAVORO.

1670 SOMME DA DESTINARE ALLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO, NONCHE' ALLE SPESE RISERVATE PER IL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

1680 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

1702 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI FORNITURE

1707 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIGITPA

1723 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

1733 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1896 SOMMA DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DEL CONI

1908 CONTRIBUTO ALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

2102 SOMME DA CORRISPONDERE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

2106 SOMME DA CORRISPONDERE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTU'

2107 SOMME DA CORRISPONDERE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO
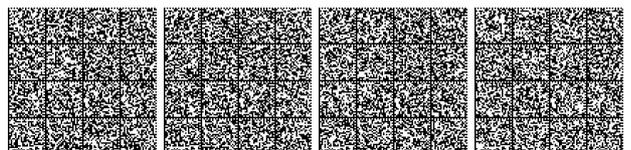
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

2108 SOMME DA CORRISPONDERE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITA'

2111 SOMME DA CORRISPONDERE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DELLO SPORT

2113 SOMME DA CORRISPONDERE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ANTIDROGA

2115 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

2116 SOMME DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER FINANZIARE PROGETTI SPERIMENTALI VOLTI A DIFFONDERE LE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE TRA LE AMMINISTRAZIONI, SVILUPPARE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE, METODOLOGIE DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA SODDISFAZIONE DEI CITTADINI E MIGLIORARE LA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE

2117 SOMME DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO CENTRALE PER L'ESERCIZIO INDIPENDENTE DELLE FUNZIONI DI VALUTAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

2118 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

2141 RIMBORSO ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ED ALLA BANCA D'ITALIA PER LE SPESE SOSTENUTE PER I SERVIZI E LE PRESTAZIONI ATTINENTI ALL'ATTIVITA' DELLA CASSA SPECIALE PER LE MONETE ED I BIGLIETTI A DEBITO DELLO STATO, NONCHE' PER L'USO DEI LOCALI CONCESSI

2156 INTERVENTO CONTRIBUTIVO PER I FONDI GESTORI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI

2160 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI

2170 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

2175 FONDO DA RIPARTIRE COSTITUITO DAGLI IMPORTI DEI CONTI CORRENTI E DEI RAPPORTI BANCARI DEFINITI COME DORMIENTI ALL'INTERNO DEL SISTEMA BANCARIO NONCHE' DEL COMPARTO ASSICURATIVO E FINANZIARIO

2182 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIA

2183 FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DELL'EDITORIA

2185 FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

2188 SPESE PER LE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI STATALI.

2192 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

2194 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO DEL TURISMO

2195 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

2604 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

2626 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2640 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

2643 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2645 SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA

2652 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI STIPULATI DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.

2696 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA DELLA SEDE E QUANT'ALTRO NECESSARIO ALLE ESIGENZE DELLA STRUTTURA STESSA

2705 SOMMA DA EROGARE ALL'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'

2707 SOMMA DA ASSEGNARE AI POLICLINICI UNIVERSITARI GESTITI DIRETTAMENTE DA UNIVERSITA' NON STATALI A TITOLO DI CONCORSO STATALE AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' STRUMENTALI NECESSARIE AL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI

2735 SOMMA DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER LE OPERE CONNESSE AL RINFORZO, ALL'ADEGUAMENTO E ALL'USURA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

2780 FONDO CORRISPONDENTE A QUOTA PARTE DELL'IMPORTO DELL'8 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF DA UTILIZZARE DALLO STATO PER INTERVENTI STRAORDINARI PER FAME NEL MONDO, CALAMITA' NATURALI, ASSISTENZA AI RIFUGIATI E CONSERVAZIONE DI BENI CULTURALI

2813 FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INFRASTRUTTURE DA ESEGUIRE NEL QUADRO DEGLI ACCORDI DI COMUNE DIFESA, CON CONTRIBUTI MULTINAZIONALI

2814 FONDO DA RIPARTIRE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI GEMELLAGGIO RELATIVI AL PROGRAMMA "PHARE" DELL'UNIONE EUROPEA

2817 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ANCHE FERROVIARIO, NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

2818 FONDO DA RIPARTIRE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO AI DIRIGENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AGLI APPARTENENTI ALLA CARRIERA DIPLOMATICA E PREFETTIZIA NONCHE' AI MAGISTRATI ORDINARI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI, AGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO, COLLOCATI IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PRESSO SOGGETTI E ORGANISMI PUBBLICI

2819 FONDO DA RIPARTIRE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SPESE DI CURA, COMPRESE QUELLE PER RICOVERI IN ISTITUTI SANITARI E PER PROTESI, CON ESCLUSIONE DELLE CURE BALNEO-TERMALI, IDROPINICHE E INALATORIE, SOSTENUTE DAL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA E CONSEGUENTI A FERITE O LESIONI RIPORTATE NELL'ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI POLIZIA O DI SOCCORSO PUBBLICO, OVVERO NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' OPERATIVE O ADDESTRATIVE, RICONOSCIUTE DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO

2820 SOMMA DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONFERITE AI FINI DELLA CONSERVAZIONE E DELLA DIFESA DAGLI INCENDI DEL PATRIMONIO BOSCHIVO NAZIONALE

2821 FONDO DA RIPARTIRE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA

2827 FONDO DA RIPARTIRE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO FAUNISTICO - VENATORIO NAZIONALE, PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL CONSIGLIO INTERNAZIONALE DELLA CACCIA E DELLA CONSERVAZIONE DELLA SELVAGGINA E PER LA DOTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE NAZIONALI RICONOSCIUTE.

2837 FONDO DA DESTINARE ALLA REVISIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI CONSEGUENTI ALLA SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA FINANZA PUBBLICA

2856 FONDO RELATIVO ALLE RISORSE FINANZIARIE OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO

2857 FONDO RELATIVO ALLE RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE AD ULTERIORI OCCORRENZE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

3004 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE

3029 FONDO DA RIPARTIRE PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI E PER LE POLIZZE ASSICURATIVE PER LA COPERTURA DEI RISCHI A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

3030 SOMMA DA EROGARE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE COMANDATO

3033 FONDO PER LA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO PUBBLICI

3037 FONDO DA RIPARTIRE PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA SOTTOSCRITTO CON AMMINISTRAZIONI, ISTITUZIONI ED ENTI PUBBLICI DIVERSI DALL'AMMINISTRAZIONE STATALE, IN RELAZIONE AGLI ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL BIENNIO CONTRATTUALE 2004-2005

3039 FONDO DA RIPARTIRE PER IL POTENZIAMENTO ED IL FINANZIAMENTO DI ONERI INDIFFERIBILI DEL MINISTERO DELLA DIFESA, COMPARTO DIFESA E SICUREZZA, DELLA POLIZIA DI STATO, DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA NONCHE' PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, PER INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO ED ALTRI INTERVENTI URGENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA

3041 FONDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ALL'ESODO, LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ALLA MOBILITA' TERRITORIALE, L'EROGAZIONE DI INDENNITA' DI TRASFERTA, NONCHE' UNO SPECIFICO PROGRAMMA DI ASSUNZIONI DI PERSONALE QUALIFICATO

3044 SOMMA DA UTILIZZARE PER IL SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO OVVERO ATTRAVERSO LA FRUIZIONE DELLA BORSA DI STUDIO MEDIANTE DETRAZIONE DI IMPOSTA PER UNA SOMMA EQUIVALENTE

3071 FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI

3075 FONDO PER INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA

3095 FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO

3515 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.

3518 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

3535 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

3536 SPESE PER FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

3538 SPESE PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI AZIENDE CONCESSIONARIE, ESATTORI DELLE IMPOSTE DIRETTE ED AGENTI DELLA RISCOSSIONE

3541 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER CREDITI D'IMPOSTA DERIVANTI DALLA CESSIONE DI BENI DI INTERESSE CULTURALE IN LUOGO DEL PAGAMENTO DI IMPOSTE

3549 SPESE OCCORRENTI PER LA DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI E DEI COSTI STANDARD DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI RESI DALLE REGIONI E DAGLI ENTI LOCALI NEI SETTORI DIVERSI DALLA SANITA'

3551 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE E DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO, IVI COMPRESI I COMPENSI AL PERSONALE DI SEGRETERIA, AI CONSULENTI TECNICI, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

3552 SPESE PER I COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
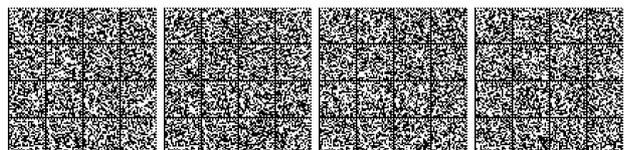
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

3565 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA PER GLI AGGI TRATTENUTI DAGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE

3578 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO

3822 SOMMA OCCORRENTE PER LA COMPENSAZIONE A FAVORE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA FRUIZIONE DA PARTE DELLE FAMIGLIE ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATE AVENTI DIRITTO ALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE AGEVOLATE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.

3855 SOMMA DA VERSARE ALLA RAI PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO ALLE RADIODIFFUSIONI CONCESSA AGLI ANZIANI A BASSO REDDITO E AI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI

3862 SOMMA DA RIVERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI D'IMPOSTA FRUITI, RISPETTIVAMENTE, DALLE IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI DI AUTOVEICOLI NUOVI IN RELAZIONE AI CONTRIBUTI PREVISTI COME INCENTIVI ALLA ROTTAMAZIONE, OVVERO DAI VENDITORI PER LA SOSTITUZIONE DI MOTOCICLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA "EURO 0" CON MOTOCICLI DI CATEGORIA "EURO 3", NONCHE' DAI CENTRI AUTORIZZATI CHE HANNO EFFETTUATO LA ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO, IMMATRICOLATI COME "EURO 0" O "EURO 1"

3868 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DALLE IMPRESE ARMATRICI PER LA SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE DELLA GENTE DI MARE.

3886 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI D'IMPOSTA FRUITI PER IL RISCALDAMENTO ALIMENTATO CON BIOMASSA

3890 SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

3901 SOMMA DA EROGARE ALL'ENTE PUBBLICO ECONOMICO "AGENZIA DEL DEMANIO"

3902 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO O DELLE SOCIETA' A CUI SONO CONFERITI O TRASFERITI BENI IMMOBILI DELLO STATO AD USO DIVERSO DA QUELLO RESIDENZIALE

3911 SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

3920 SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

3935 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

3936 SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DELLE AGENZIE FISCALI AI FINI DEL CONTRASTO DI FENOMENI DI ELUSIONE FISCALE E DI TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA, NONCHE' CON RIFERIMENTO ALLA RIUTILIZZAZIONE COMMERCIALE DI ATTI, DATI E INFORMAZIONI CATASTALI ED IPOTECARIE

4208 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E SALARIATO IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

4210 SUSSIDI ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE DECEDUTO PER INCIDENTI DI VOLO O PER ALTRI INCIDENTI DI SERVIZIO O PER INFERMITA' O LESIONI DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO.

4211 SOVVENZIONI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FINANZIERI IN CONGEDO

4227 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E SALARIATO IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

4228 ASSICURAZIONE CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE ED AMMINISTRATIVA PER GLI EVENTI DANNOSI NON DOLOSI CAUSATI A TERZI DAGLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE

4230 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
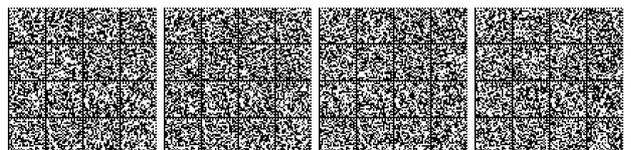
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

4233 SUSSIDI ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE DECEDUTO PER INCIDENTI DI VOLO O PER ALTRI INCIDENTI DI SERVIZIO O PER INFERMITA' O LESIONI DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO.

4234 SOVVENZIONI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FINANZIERI IN CONGEDO

4242 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

4245 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI

4246 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI

4251 SPESE RISERVATE PER L'ATTIVITA' INFORMATIVA

4254 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DAL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

4256 SPESE PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE MILITARE IN SENO AGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI ORGANISMI

4259 ANTICIPAZIONI AGLI ENTI AMMINISTRATIVI PER PROVVEDERE ALLE MOMENTANEE DEFICIENZE DI FONDI RISPETTO AI PERIODICI ACCREDITAMENTI SUI VARI CAPITOLI DI SPESA

4261 FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DEI CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.

4263 ASSICURAZIONE CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE ED AMMINISTRATIVA PER GLI EVENTI DANNOSI NON DOLOSI CAUSATI A TERZI DAGLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE

4264 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

4265 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

4266 SPESE RISERVATE PER L'ATTIVITA' INFORMATIVA

4267 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DAL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

4268 SPESE PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE MILITARE IN SENO AGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI ORGANISMI

4270 ANTICIPAZIONI AGLI ENTI AMMINISTRATIVI PER PROVVEDERE ALLE MOMENTANEE DEFICIENZE DI FONDI RISPETTO AI PERIODICI ACCREDITAMENTI SUI VARI CAPITOLI DI SPESA

4272 FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DEI CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.

4276 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO

4278 SPESE PER IL RECLUTAMENTO, LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

4279 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

4280 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

4287 FONDO NECESSARIO AL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI

4291 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

4295 SPESE PER IL RECLUTAMENTO, LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

4299 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI EFFICIENZA NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ATTRIBUITI AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA ED IN PARTICOLARE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, ALL'ECONOMIA SOMMERSA E ALLE FRODI FISCALI

4315 SPESE PER I SERVIZI TECNICO - SPECIALISTICI

4330 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

4438 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

4461 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

4462 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI

4463 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AVVOCATURA DELLO STATO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.

4490 SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONE, IMPIANTO E GESTIONE DI SISTEMI DI ELABORAZIONE ELETTRONICA DI DATI E SERVIZI ISTITUZIONALI

5200 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ

5210 SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE

5211 FONDO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

5217 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

6856 FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

7001 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

7010 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7016 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

7018 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

7020 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

7026 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI AD ESSO STRUMENTALI

7030 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI AD ESSO STRUMENTALI

7031 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7033 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7050 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI AD ESSO STRUMENTALI
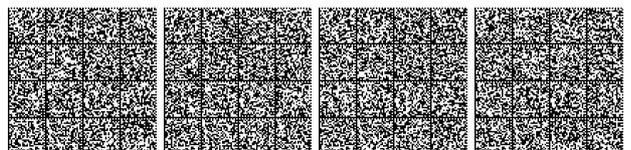
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

7122 CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA FERROVIE DELLO STATO SPA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO E AMMODERNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

7123 CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA FERROVIE DELLO STATO SPA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SPECIFICHE

7256 ONERI DIPENDENTI DALL'ESECUZIONE DELLE CLAUSOLE ECONOMICHE DEL TRATTATO DI PACE E DI ACCORDI INTERNAZIONALI CONNESSI AL TRATTATO MEDESIMO

7282 FONDO PER L'AGEVOLAZIONE DEI PIANI DI RIENTRO DEI COMUNI IN GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA

7284 FONDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI ED AI COLTIVATORI DIRETTI IN RELAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI PROPRIETA' FONDIARIE

7285 SOMMA DA ASSEGNARE AL COMUNE DI ROMA PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

7289 CONTRIBUTO AL CENTRO DI GEOMORFOLOGIA INTEGRATA PER L'AREA DEL MEDITERRANEO PER IL MONITORAGGIO DEL RISCHIO SISMICO

7310 FONDO INTEGRATIVO SPECIALE PER LA RICERCA

7325 FONDO INDIVISO PER LA CONCESSIONE DI INDENNIZZI E DI CONTRIBUTI PER DANNI DI GUERRA

7330 CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ

7342 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7365 SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'ANAS S.P.A. IN CONSEGUENZA DELLA PRESA IN CARICO DEI TRATTI STRADALI DISMESSI DALLE REGIONI A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTERVENUTE NELLA CLASSIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE E DI QUELLA DI INTERESSE REGIONALE

7380 SOMME DA ASSEGNARE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

7394 SOMME DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER ESSERE DESTINATE AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO FORMATIVO E SCIENTIFICO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ANCHE RIVOLTE ALLA DIFFUSIONE DEL "MADE IN ITALY"

7442 FONDO OCCORRENTE PER GLI INVESTIMENTI DEL DIPARTIMENTO DELL'EDITORIA

7460 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA DELLA SEDE E QUANT'ALTRO NECESSARIO ALLE ESIGENZE DELLA STRUTTURA STESSA

7464 SOMMA DA EROGARE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA

7513 CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA PER LA TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA.

7518 SOMMA DA EROGARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SETTORE DEL TRASPORTO MERCI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE NELLA REGIONE SICILIA

7544 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7547 FONDO RELATIVO ALLE RISORSE FINANZIARIE OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO

7585 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA: CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE E SOGEI; CONTRIBUTI AI FARMACISTI E AI MEDICI CONVENZIONATI
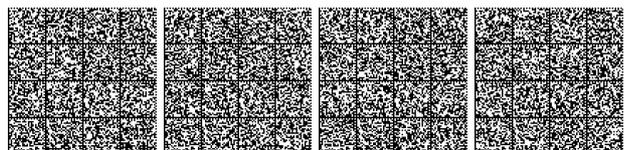
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

7589 FONDO DA RIPARTIRE PER GLI ONERI CONNESSI ALLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

7603 SOMMA OCCORRENTE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO FINALIZZATE A GESTIRE FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATI AD INVESTITORI QUALIFICATI

7751 ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DEGLI UFFICI FINANZIARI. RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI EDIFICI ESISTENTI

7754 SOMMA DA ATTRIBUIRE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER L'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI, PER LA MANUTENZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RISANAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE STATALE PER GLI INTERVENTI SUGLI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

7762 SPESE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI AUTOMATIZZATI DEL SISTEMA INFORMATICO DEL MINISTERO

7765 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER CREDITI D' IMPOSTA PER IL CINEMA

7770 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7789 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPRESE ARTIGIANE NEL MEZZOGIORNO

7799 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI DI IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE CHE FINANZIANO PROGETTI DI RICERCA IN UNIVERSITA' OVVERO ENTI PUBBLICI DI RICERCA

7802 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DA SOGGETTI CHE INTRAPRENDONO NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO

7803 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI DI IMPOSTA FRUITI DALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, DALLE IMPRESE ARTIGIANE E DA ALTRI BENEFICIARI PER NUOVE ASSUNZIONI, NONCHE' PER NUOVI CONTRATTI RELATIVI AD ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA

7804 SOMMA DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI DI IMPOSTA FRUITI DALLE IMPRESE PRODUTTRICI DI PRODOTTI EDITORIALI CHE INVESTONO IN BENI STRUMENTALI O IN PROGRAMMI DI RISTRUTTURAZIONE ECONOMICA PRODUTTIVA

7805 SOMMA DA DESTINARE ALLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE TRIBUTARIA

7806 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI D'IMPOSTA, FRUITI DALLE IMPRESE AGRICOLE CHE EFFETTUANO, IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

7807 SOMMA DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO PER LA CONCESSIONE DI CREDITI DI IMPOSTA ALLE IMPRESE AGRICOLE

7809 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI D'IMPOSTA FRUITI PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI STRUMENTALI PER NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE

7827 SPESE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI AUTOMATIZZATI DEL SISTEMA INFORMATIVO

7830 SPESE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI AUTOMATIZZATI DEL SISTEMA INFORMATIVO

7839 ACQUISTO DI MACCHINE DA SCRIVERE, ARREDAMENTO UFFICI E LOCALI. SPESE PER IMPIANTI, SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE

7855 ACQUISTO DI MACCHINE, ARREDAMENTO UFFICI E LOCALI. SPESE PER IMPIANTI, SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE
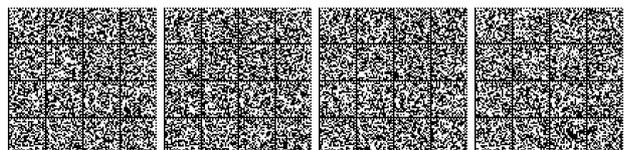
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

7892 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7895 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

9001 FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1025 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

1091 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1150 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

1214 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

1220 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI E CONTRO I RISCHI PER DANNI A PERSONE E COSE DERIVANTI DALL'EFFETTUAZIONE DEL TELELAVORO

1227 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1231 SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI E DI TUTELA DEI CONSUMATORI ANCHE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DI COLLEGAMENTO INFORMATICO CON LE CAMERE DI COMMERCIO, COMPRESE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, ACQUISTO STRUMENTI TECNICI ED INFORMATICI E QUELLE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA E STUDIO, DI INFORMAZIONE AI CONSUMATORI, DI PROVE ED ANALISI DI LABORATORIO DA AFFIDARE AD ESPERTI, CONSULENTI O A SOCIETA' SPECIALIZZATE MEDIANTE APPOSITO CONTRATTO.

1232 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

1335 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1336 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI

1372 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'PROMOZIONALI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

1377 CONCORSO NELLA SPESA DELL'ISTITUTO EUROPEO DI STANDARDIZZAZIONE NELLE TELECOMUNICAZIONI

1378 CONCORSO NELLA SPESA DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE

1400 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

1712 CONCORSO NELLA SPESA DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI, DELLA CONFERENZA EUROPEA POSTE E TELECOMUNICAZIONI E DELL'UNIONE RADIOTELEVISIVA EUROPEA

1730 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

1735 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE

1740 FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO

2158 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2159 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2167 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

2169 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

2216 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE CERAMICO
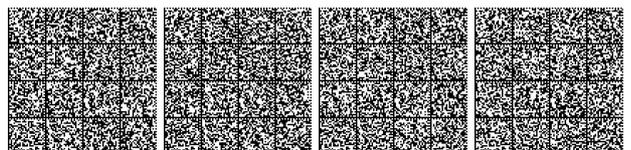
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

2220 ACQUISTO BENI E SERVIZI

2222 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SUI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO CENTRALE BREVETTI

2223 SPESE RELATIVE AI RICORSI PROPOSTI DINANZI ALLA COMMISSIONE INCARICATA DEL CONTENZIOSO RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO CENTRALE BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI

2224 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

2225 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2228 SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE DA AFFIDARE AD ESPERTI O A SOCIETA' SPECIALIZZATE MEDIANTE APPOSITI CONTRATTI, COMPRESE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI INFORMATICI

2234 ELABORAZIONE, ANALISI E STUDIO NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMPRESE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI ESPERTI PER LA POLITICA INDUSTRIALE E DELLA RELATIVA STRUTTURA DI SUPPORTO - E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AERONAUTICO ED ELETTRONICO.

2243 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE OCSE

2246 SPESE RELATIVE ALLA STRUTTURA DI COOPERAZIONE INTERORGANICA CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

2247 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO PER INFORMAZIONI CONCERNENTI LE ATTIVITA' DI REGISTRAZIONE, DI VALUTAZIONE, DI AUTORIZZAZIONE E DI RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)

2248 SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE FUNZIONI E LE ATTIVITA' GIA' SVOLTE DAL SOPPRESSO I.P.I., INCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

2260 SOMMA DA EROGARSI A CURA DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO IN FAVORE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

2280 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.

2300 SPESE PER INIZIATIVE INTESE A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE E LA DIFFUSIONE DEI PRINCIPI COOPERATIVI, ANCHE ATTRAVERSO CORSI PER COOPERATORI, NONCHE' PER LA QUALIFICAZIONE DEI DIRIGENTI DI COOPERATIVE E IL PAGAMENTO DI COMPENSI E DIRITTI DI AUTORE PER PUBBLICAZIONI EDITE DAL MINISTERO A SCOPO DI DIVULGAZIONE DEL MOVIMENTO COOPERATIVO.

2302 INTERVENTI A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

2385 SPESE RELATIVE ALLA LOTTA PER LA CONTRAFFAZIONE

2408 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE PRIVILEGIATA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA

2440 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

2499 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2501 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.

2505 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

2530 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO IN ITALIA E ALL'ESTERO

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

2531 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI SVILUPPO DEGLI SCAMBI COMMERCIALI CON L'ESTERO

2645 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2661 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2670 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

2700 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

2751 SPESE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE DELLO SVILUPPO, PRODUZIONE, IMMAGAZZINAGGIO ED USO DI ARMI CHIMICHE E SULLA LORO DISTRUZIONE

3121 CONTRIBUTI E RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE IN AMBITO LOCALE

3348 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

3350 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

3351 SPESE PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE SUL TERRITORIO NAZIONALE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ED APPARATI, ACQUISTO E TRASPORTO DI MATERIALI ACCESSORI, ATTREZZI ED UTENSILI DI CONSUMO. SPESE DI ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A STAZIONI MOBILI. INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

3352 SPESE PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE SUL TERRITORIO NAZIONALE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ED APPARATI, ACQUISTO E TRASPORTO DI MATERIALI ACCESSORI, ATTREZZI ED UTENSILI DI CONSUMO. SPESE DI ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A STAZIONI MOBILI. INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

3509 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

3521 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

3533 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

3536 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

3537 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

3540 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

3601 SOMME OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AL TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI

3991 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

4091 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

4451 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

4571 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

5235 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

7000 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

7010 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7031 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

7033 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

7036 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7037 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7320 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA.

7325 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

7326 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

7328 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

7339 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7341 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7342 FONDO PER LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO

7352 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

7370 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7383 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

7384 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7426 INTERVENTI IN MATERIA DI REINDUSTRIALIZZAZIONE, AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLA RICERCA, DELLO SVILUPPO E DELL'INNOVAZIONE E DI ALTRE FORME DI INCENTIVO

7440 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7450 FONDO PER LA FINANZA D'IMPRESA

7471 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7476 INTERVENTI IN MATERIA DI BREVETTUALITA' E PER LE ATTIVITA' CONNESSE CON LA RICERCA DI ANTERIORITA'

7480 FONDO ROTATIVO PER LE IMPRESE

7481 SOMME DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI A SOSTEGNO DI UNA CAMPAGNA PROMOZIONALE STRAORDINARIA A FAVORE DEL MADE IN ITALY

7570 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7600 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
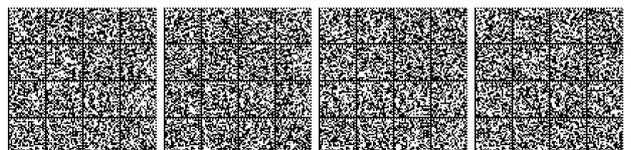
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

7609 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

7610 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7611 SPESE PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE ITALIA-RUSSIA SULLO SMANTELLAMENTO DEI SOMMERGIBILI NUCLEARI RADIOATTIVI DELLA MARINA MILITARE RUSSA PER LA GESTIONE SICURA DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO

7623 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE, IMPIANTI TECNICI, ACCESSORI E STRUMENTI DI MISURA PER I SERVIZI RADIOELETTRICI; ACQUISTO DI STAZIONI MOBILI DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE; ACQUISTO DI SISTEMI DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE

7624 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE, IMPIANTI TECNICI, ACCESSORI E STRUMENTI DI MISURA PER I SERVIZI RADIOELETTRICI; ACQUISTO DI STAZIONI MOBILI DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE; ACQUISTO DI SISTEMI DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE

7626 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7630 CONTRIBUTO ALL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE (E.N.E.A.).

7650 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7890 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7931 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA

7934 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA

7936 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

8080 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

8385 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

8390 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

1081 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1151 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

1152 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

1155 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE

1161 FONDO DA RIPARTIRE PER L'ISTITUZIONE E PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DEL LAVORO ECC.

1263 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1342 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

1612 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

1746 SPESE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL LAVORO

2020 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA SPT DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

2180 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A FAVORE DELL' INCREMENTO DELL' OCCUPAZIONE GIOVANILE E DELLE DONNE

2917 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2920 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

2952 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2980 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

3111 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

3180 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

3435 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

3437 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

3483 SPESE PER L'INTEGRAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL CNEL, CON I MEMBRI DESIGNATI DALL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL VOLONTARIATO E DALL'OSSERVATORIO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO

3526 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E DELLE ONLUS

3527 FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE

3601 FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO.

3671 FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI

3689 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
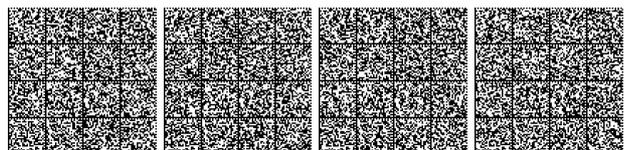
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

3692 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

3886 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

3889 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

3892 FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

3971 FONDO PER LE ATTIVITA' FINALIZZATE A RIDEFINIRE E POTENZIARE LE FUNZIONI, IL REGIME GIURIDICO E LE DOTAZIONI STRUMENTALI DEI CONSIGLIERI DI PARITA'

4112 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

4150 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

4161 CONTRIBUTO AGLI ENTI PRIVATI GESTORI DI ATTIVITA' FORMATIVE

4282 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

4293 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESO IL COMPENSO AI COMPONENTI - DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA SPESA PREVIDENZIALE

4320 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

4332 SOMMA DA CORRISPONDERE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

4812 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

4825 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.

4831 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI

4850 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

5012 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

5025 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTIVAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI

5050 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

5061 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER L' ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITA' UOMO-DONNA NEL LAVORO, NONCHE' DEL COLLEGIO ISTRUTTORIO E DELLA RELATIVA SEGRETERIA TECNICA

5062 SOMMA DA EROGARE AD IMPRESE, ANCHE IN FORMA COOPERATIVA, I LORO CONSORZI, GLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI, LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA' UOMO-DONNA NEL LAVORO

5063 FONDO DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO

5191 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

5203 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI NAZIONALI PER IL VOLONTARIATO E DELL' ASSOCIAZIONISMO

5230 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
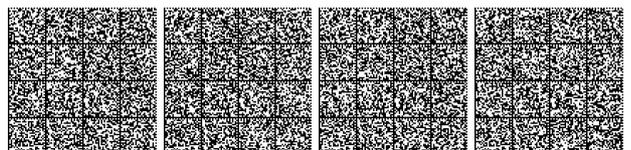
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

7000 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

7050 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7181 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7182 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

7251 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7252 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7371 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7490 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7560 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7622 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7681 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7682 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

7761 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7821 SPESE PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL LAVORO

7901 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7981 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

8061 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
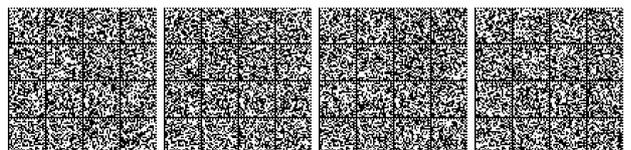
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1081 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1151 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

1250 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1350 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

1380 ONERI DERIVANTI DALLE RATIFICHE ED ESECUZIONI DI ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

1411 INDENNITA' E COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE

1428 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

1451 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1455 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA SPT DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

1467 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.

1478 ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

1501 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, NONCHE' FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MICROFILMATURA DI ATTI

1515 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

1538 FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO

1551 CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

1634 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE O VITTIME DI EVENTI DANNOSI SOPPORTATI PER MOTIVI DI SERVIZIO

1671 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1687 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI

1751 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

1761 SPESE DI OGNI GENERE RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO, L'ASSISTENZA E LA RIEDUCAZIONE DEI DETENUTI

1762 SPESE PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE, SPESE DI PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI, NONCHE' ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO E FARMACEUTICO E ASSISTENZA E MANTENIMENTO DI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICHE

1763 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'AMMNISTRAZIONE PENITENZIARIA

1768 INTERVENTI IN FAVORE DEI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI E DI QUELLI AFFETTI DA INFEZIONE HIV, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI A L'ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE PENITENZIARIE. TRATTAMENTO SOCIO SANITARIO, RECUPERO E REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI. CONVENZIONI CON STRUTTURE ESTERNE, CORSI DI ADDESTRAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.
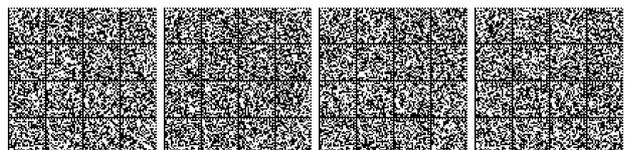
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

2037 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE O VITTIME DI EVENTI DANNOSI SOPPORTATI PER MOTIVI DI SERVIZIO

2061 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2121 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

2131 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI MINORI

2151 ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE EUROPEA,SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI MINORI E DI RISTABILIMENTO DELL'AFFIDAMENTO, DELLA CONVENZIONE SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI E DELLE CONVENZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE E DI RIMPATRIO DEI MINORI. ATTIVITA' INTERNAZIONALI.

7011 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7190 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7200 SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, STRUTTURE E IMPIANTI, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI SIA PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI

7203 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO INTERSETTORIALE "RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", NONCHE' DEI PROGETTI INTERSETTORIALI E DI INFRASTRUTTURA INFORMATICA E TELEMATICA AD ESSO CONNESSI

7211 SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI NONCHE' PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO SULLE AUTOVETTURE E LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI

7301 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI

7321 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI

7341 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7361 SERVIZIO DELLE INDUSTRIE E DELLE BONIFICHE AGRARIE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

7421 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI

7441 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
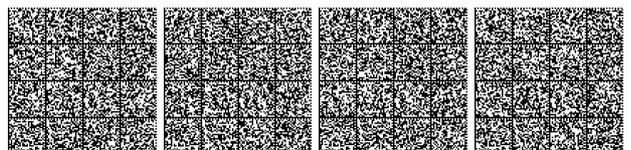
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

1071 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1081 SPESE RISERVATE

1147 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1156 SPESE PER LA TUTELA INTERESSI ITALIANI E SICUREZZA CONNAZIONALI ALL'ESTERO IN EMERGENZA

1157 POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ANALISI E DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI POLITICA INTERNAZIONALE.

1163 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.

1174 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1205 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1245 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1248 PROVVIDENZE IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

1270 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.

1284 CONTRIBUTO PER SPESE D'UFFICIO E DI RAPPRESENTANZA AI TITOLARI DEGLI UFFICI CONSOLARI DI 2 CATEGORIA.

1285 RIMBORSO SPESE PER VISITE MEDICO-FISCALI EFFETTUATE AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO E VISITE PER ESAMI MEDICI DI CONTROLLO.

1292 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1296 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

1297 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AL RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI

1391 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1392 NOLEGGIO, TRASPORTO E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E RELATIVA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA. PRODUZIONE DI SOFTWARE, ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO E DEGLI UTENTI FINALI ED AVVIAMENTO DEI SISTEMI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. FUNZIONAMENTO DEL C.E.D. E DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

1393 SPESE PER IL SERVIZIO CORRIERI

1394 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI

1396 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1525 SPESE PER CONSULENTI LEGALI, SANITARI E TECNICI

1613 DOTAZIONI FINANZIARIE PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA

1636 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
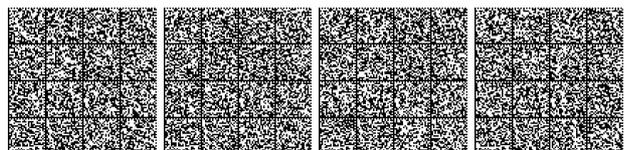
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

1675 SPESE PER LA DIFFUSIONE DI NOTIZIE ITALIANE ATTRAVERSO TESTATE GIORNALISTICHE ITALIANE CON ATTIVITA' DI SERVIZI ESTERI

2153 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI

2160 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ALL'ESTERO - SPESE PER LE SPEDIZIONI DEI RENDICONTI DEI FINANZIAMENTI DISPOSTI DALLA DGCS IN FAVORE DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICO-CONSOLARI

2161 UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA.

2164 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI, MOBILI, ARREDI E ACCESSORI, IMPIANTI E MACCHINARI, HARDWARE E SOFTWARE.

2165 NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVI RELATIVI AD IMPIANTI, MACCHINARI, HARDWARE, LICENZE E MEZZI DI TRASPORTO.

2166 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.SUSSIDI E AUDIOVISIVI

2168 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, SEMINARI E CONFERENZE IN ITALIA E ALL'ESTERO

2169 SPESE PER STUDI, RICERCHE E CONSULENZE CON UNIVERSITA', ISTITUTI ED ESPERTI PUBBLICI E PRIVATI, IVI COMPRESE LE SPESE DI MISSIONE DI DETTI ESPERTI. SPESE PER PUBBLICAZIONI, ANCHE A CARATTERE PERIODICO, PER LA REDAZIONE DI ARTICOLI E SERVIZI, TRADUZIONI E DATTILOGRAFIA.

2170 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

2180 CONTRIBUTI VOLONTARI E FINALIZZATI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, BANCHE E FONDI DI SVILUPPO IMPEGNATI NELLA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO, COMPRESA L'UNIONE EUROPEA

2181 CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE RICONOSCIUTE IDONEE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DA LORO PROMOSSE

2182 FINANZIAMENTI A TITOLO GRATUITO ATTINENTI L'ELABORAZIONE DI STUDI, LA PROGETTAZIONE, INTERVENTI IN MATERIA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, LA FORNITURA E COSTRUZIONE DI IMPIANTI, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E SERVIZI, LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO INTEGRATI ANCHE PER OSTACOLARE LA PRODUZIONE DELLA DROGA, SOSTEGNI A PROGRAMMI DI INFORMAZIONE ED INIZIATIVE ANCHE DI CARATTERE FINANZIARIO

2183 FINANZIAMENTI A TITOLO GRATUITO PER L'ATTUAZIONE DI SINGOLI PROGRAMMI ED INTERVENTI DESTINATI A FRONTEGGIARE CASI DI CALAMITA' E SITUAZIONI DI DENUTRIZIONE E DI CARENZE IGIENICO SANITARIE INCLUSE LE SPESE DI MISSIONE IN RELAZIONE AI PROGRAMMI.

2184 FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE A DISTANZA E DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ITALIA, PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO E PER LA FORMAZIONE DI PERSONALE ITALIANO DESTINATO A SVOLGERE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

2195 SPESE PER LITI, ARBITRATI, RISARCIMENTI, INTERESSI DI MORA E LEGALI ED ACCESSORI, SPESE DI COPIA, STAMPA CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE ATTINENTI AI CONTRATTI.

2201 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

2205 CONTRIBUTO ALLE NAZIONI UNITE .

2210 FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO

2301 SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

2302 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI
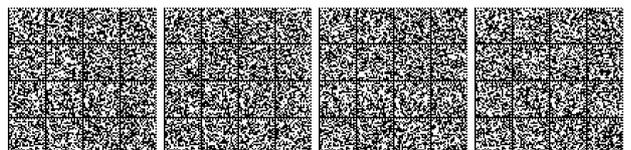
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

2471 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2491 SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA A STRANIERI DA PARTE DI ISTITUZIONI ITALIANE E STRANIERE, NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI STRANIERI DI LINGUA ITALIANA PRESSO L'UNIVERSITA' O ISTITUZIONI ITALIANE SPECIALIZZATE IVI COMPRESI GLI ONERI DERIVANTI DAL VIAGGIO E DAL SOGGIORNO; ACQUISTO DI LIBRI E DI MATERIALE DIDATTICO INCLUSI I SUSSIDI AUDIOVISIVI PER LE ISTITUZIONI STRANIERE; ACQUISTO DI LIBRI PER AGGIORNAMENTO BIBLIOTECHE PER GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA; SPESE DI IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE; CONVENZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI CONSULENZE DA PARTE DI SPECIALISTI NONCHE' SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI SULLA LINGUA ITALIANA E SULL'EDITORIA, IVI INCLUSE LE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DEI RELATORI.

2560 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2619 SPESE, CONTRIBUTI, ASSEGNI E PREMI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE ED ALLE RELAZIONI CULTURALI

2741 CONTRIBUTI AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI

2753 SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FINANZIAMENTO DEL SEGRETARIATO PER IL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DI ARMI CONVENZIONALI E PRODOTTI A TECNOLOGIA DUAL USE.

2760 SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO PER L'ESECUZIONE DEI PROGRAMMI BILATERALI E DEGLI IMPEGNI MULTILATERALI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE ED ALLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO E AGLI STESSI FINI PER MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO, PER COMPENSI, ACQUISTI E RELATIVA SPEDIZIONE DI APPARECCHIATURE E MATERIALI IN RELAZIONE A RICERCHE IN COMUNE, NONCHE' DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE STRANIERE E ITALIANE

2761 ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO

2762 TRASFERIMENTI AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI ED UNIVERSALI

3031 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

3081 SPESE PER LE ELEZIONI DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO(COMITES) IVI COMPRESE LE SPESE DI PUBBLICITA'

3086 RIMBORSO ALLE SOCIETA' CONCESSIONARIE DEI SERVIZI MARITTIMI DELL'ONERE DERIVANTE DALLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO A FAVORE DI CONNAZIONALI CHE RIMPATRIANO TEMPORANEAMENTE.

3091 SPESE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO IVI COMPRESE LE SPESE DI PUBBLICITA'

3103 CONTRIBUTI IN DANARO AI COMITATI ITALIANI ALL'ESTERO - COMITES E PER LE RIUNIONI ANNUALI DEI COMITATI DEI LORO PRESIDENTI

3105 ASSOCIAZIONI ED ENTI CHE OPERANO PER L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO

3106 CONTRIBUTO PER LE RIUNIONI ANNUALI DEI COMITATI DEI PRESIDENTI DEI COMITES

3122 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE, RICREATIVE E INFORMATIVE IN FAVORE DEI CONNAZIONALI E DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO, COMPRESE QUELLE PER STUDI, INDAGINI, ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO.

3131 CONTRIBUTO AL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO

3153 CONTRIBUTI IN DENARO, LIBRI E MATERIALE DIDATTICO E RELATIVE SPESE DI SPEDIZIONE AD ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA, SCOLASTICA, CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E DELLE LORO FAMIGLIE.

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

3341 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

3366 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER I DIRITTI UMANI.

3381 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO ATLANTICO ITALIANO

3396 CONTRIBUTO CONNESSO ALL'ACCORDO PER GLI SCAMBI CULTURALI TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI.

3399 CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'

3415 SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE ED INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.

3416 PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI FONDI FIDUCIARI DELLA NATO

3421 CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA)

3426 PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE INIZIATIVE PESD

3620 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

3751 CONTRIBUTO SPECIALE A FAVORE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO

3752 SPESE CONNESSE AL TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE PRIVILEGIATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA

3754 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A PROGETTI E PROGRAMMI INTERNAZIONALI NEL QUADRO DELLE QUESTIONI GLOBALI

3755 SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.

4505 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

4536 COSTI DI INTERPRETARIATO A CARICO DELL'ITALIA A SEGUITO DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA N. 1327 DEL 12 FEBBRAIO 2004 CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DELL'ACCORDO SUL REGIME LINGUISTICO (REQUEST AND PAY) DELL'UNIONE EUROPEA ALLARGATA.

4538 CONTRIBUTO ALLA MAISON DE L'ITALIE DELLA CITTA' UNIVERSITARIA DI PARIGI

4539 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA VIGONI DI MENAGGIO

4543 SPESE PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ATTIVITA' CULTURALI ED INIZIATIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE CONNESSE CON LA STORIA E LE TRADIZIONI DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO NEI PAESI DELL'EX JUGOSLAVIA ED I SUOI RAPPORTI CON LA NAZIONE DI ORIGINE.

4544 INIZIATIVE IN FAVORE DELLA MINORANZA ITALIANA NEI PAESI DELLA EX JUGOSLAVIA DA ATTUARE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA E CON ALTRE ISTITUZIONI ED ENTI

4545 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ATTIVITA' CULTURALI ED INIZIATIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE CONNESSE CON LA STORIA E LE TRADIZIONI DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO IN JUGOSLAVIA ED I SUOI RAPPORTI CON LA NAZIONE DI ORIGINE

4547 SPESE PER GLI INTERVENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE COMUNITA' DEGLI ESULI ITALIANI DALL'ISTRIA, DA FIUME E DALLA DALMAZIA

4548 SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTE DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE
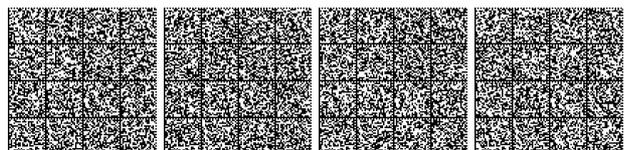
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

7150 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7168 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.

7169 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

7175 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7200 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7220 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7235 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7240 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

7245 ACQUISTO E RELATIVI ONERI ACCESSORI, RISTRUTTURAZIONI E COSTRUZIONI E RELATIVE SPESE CONNESSE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI NONCHE' AD ALLOGGI PER IL PERSONALE

7248 DOTAZIONE FINANZIARIA IN CONTO CAPITALE PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E GLI UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA.

7250 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7255 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI

7256 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

7301 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7950 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE

8050 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

8150 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

8350 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

9150 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
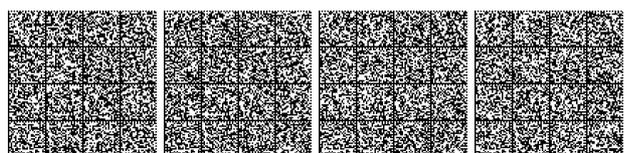
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

1004 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

1043 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1170 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1173 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1180 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

1186 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

1194 FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1195 FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1196 FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1202 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

1204 FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1247 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI

1256 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI

1261 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI

1270 FONDO PER L'ARRICCHIMENTO E L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PER GLI INTERVENTI PEREQUATIVI

1287 FONDO DA RIPARTIRE PER INTERVENTI IN FAVORE DEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE

1294 FONDO DA RIPARTIRE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PROGRAMMATICO DI INTERVENTI FINANZIARI DELLA SCUOLA

1296 FONDO DA RIPARTIRE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

1297 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

1299 SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI PER IL SOSTEGNO ALLE SCUOLE PARITARIE

1308 POSTI DI ASSISTENTE DI LINGUE STRANIERE ISTITUITI NELLE SCUOLE ITALIANE IN ESECUZIONE DI ACCORDI CULTURALI O DI SCAMBI SUL PIANO BILATERALE

1309 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

1314 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

1315 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

1328 SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO
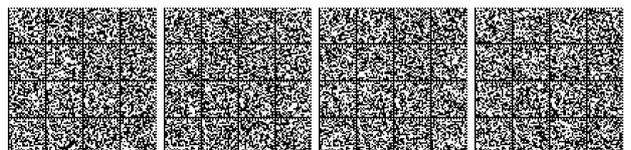
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

1330 SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO

1331 SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI

1350 PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI

1392 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

1396 SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO

1399 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1408 SUSSIDI E CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO E, LIMITATAMENTE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE, LA MANUTENZIONE DI PALESTREE IMPIANTI GINNICO-SPORTIVO-SCOLASTICI.

1450 SPESE PER INIZIATIVE FINALIZZATE ALL'EDUCAZIONE STRADALE E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI PER L'ACQUISIZIONE, DA PARTE DEGLI STUDENTI, DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA CONDUZIONE DEI CICLOMOTORI

1473 SPESE PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA, SCIENTIFICA E CULTURALE

1477 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE COMPRESE QUELLE DELLA VALLE D'AOSTA

1478 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

1509 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA, SCIENTIFICA E CULTURALE

1512 INCENTIVI DI NATURA ECONOMICA FINALIZZATI ALLA PROSECUZIONE DEGLI STUDI DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI CHE ABBIANO CONSEGUITO RISULTATI SCOLASTICI DI PARTICOLARE VALORE

1599 FONDO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA DIRIGENZA

1610 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

1626 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

1628 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

1630 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

1637 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

1648 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

1649 SOMMA DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE E DEL MERITO PER GLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

1653 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

1659 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1673 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

1676 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE STIPULATI DAGLI ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI E COREUTICI E DALLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI

1678 CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA RICERCA SCIENTIFICA

1679 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI

1683 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1684 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1685 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1686 BORSE DI STUDIO POST LAUREA

1687 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1689 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1690 FONDO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO, RELATIVO AL FINANZIAMENTO DI SPECIFICHE INIZIATIVE, ATTIVITA' E PROGETTI, IVI COMPRESE QUELLO DI NUOVE INIZIATIVE DIDATTICHE

1691 CONTRIBUTI VARI

1692 CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA' E AGLI ISTITUTI SUPERIORI NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTI

1695 FONDO DI INTERVENTO INTEGRATIVO DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI PER LA CONCESSIONE DEI PRESTITI D'ONORE E L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO

1696 CONTRIBUTO A FAVORE DEI COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CULTURALE A CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE E FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

1701 PARTECIPAZIONI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI CONNESSE AI PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA IN ANTARTIDE.AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AFFIDATI DAL MINISTERO A UNIVERSITA', ENTI ED ISTITUTI

1704 PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA INTERNAZIONALE

1706 CONTRIBUTI VARI

1709 ASSEGNAZIONI ALLE UNIVERSITA' PER SPESE INERENTI L'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA E PER I RELATIVI IMPIANTI NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI CHE SOVRAINTENDONO ALLE ATTIVITA' MEDESIME

2115 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

2135 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI

2136 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALIE LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI SCOLSATICI

2139 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2164 SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI

2173 SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI
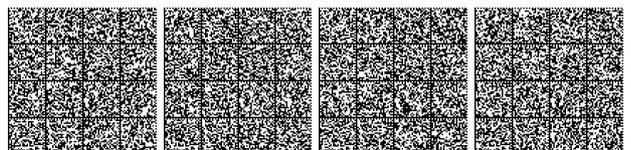
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

2174 SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI

2175 SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI

2180 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO PROVINCIALI, PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED I RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO AGLI ESTRANEI ALL' AMMINISTRAZIONE

2181 SPESE PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI REGIONALI DELL' ISTRUZIONE E DEI CONSIGLI SCOLASTICI LOCALI

2184 SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI HANDICAPPATI

2185 SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI HANDICAPPATI

2186 SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI HANDICAPPATI

2188 SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI HANDICAPPATI

2193 ASSEGNAZIONE ANNUA A FAVORE DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA- VARESE

3061 FONDO PER LA COMPILAZIONE O LA TRADUZIONE E LA STAMPA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ISTITUTI SUPERIORI CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA NONCHE' PER LA STAMPA DI LIBRI DI TESTO IN LINGUA SLOVENA PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

3112 SPESE PER L'AUTONOMIA DELL'ISTRUZIONE IN LINGUA SLOVENA

7000 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7070 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7072 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLA RETE INFORMATICA DELLA RICERCA (GARR)

7100 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE INFORMATICHE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE NELLE SCUOLE

7110 FONDO DA RIPARTIRE A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULL'IGIENE E SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

7146 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE RELATIVE ALL'UFFICIO STUDI

7156 SPESE PER ARREDAMENTO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

7226 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7227 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7228 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7229 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7230 CONTRIBUTI PER LA RICERCA SCIENTIFICA

7231 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

7234 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7236 FONDO ORDINARIO PER GLI ENTI E LE ISTITUZIONI DI RICERCA

7237 CONTRIBUTO A FAVORE DEL CNR E DELL'ENEA PER LO SVILUPPO DEL TESSUTO PRODUTTIVO NEL SUD

7245 FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

7273 CONCORSO DELLO STATO PER INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA1, DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 2000, N. 338

7312 INTERVENTI DI EDILIZIA ED ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E STRUMENTALI

7477 SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA FORMA DI AUSILIO TECNICO NECESSARIO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA PERSONA HANDICAPPATA.

7478 SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA FORMA DI AUSILIO TECNICO NECESSARIO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA PERSONA HANDICAPPATA.

7479 SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA FORMA DI AUSILIO TECNICO NECESSARIO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA PERSONA HANDICAPPATA.

7481 SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA FORMA DI AUSILIO TECNICO NECESSARIO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA PERSONA HANDICAPPATA.

7486 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.

7545 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE

7625 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE

7645 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE

7785 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE
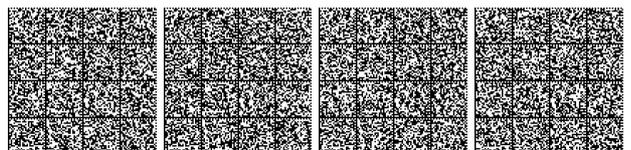
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'INTERNO

1081 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1084 SPESE DI CARATTERE RISERVATO INERENTI A SPECIALI SERVIZI DI SICUREZZA

1085 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DELLA RETE NAZIONALE CIFRANTE. FORNITURA DI SERVIZI SPECIALISTICI INFORMATICI

1201 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1214 SPESE PER LA GESTIONE , INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO, FORNITURE DI SERVIZI SPECIALISTICI INFORMATICI PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI E GLI UFFICI PERIFERICI. ACQUISTO DI ATTREZZATURE ACCESSORIE, DI MATERIALE SPECIALE E D'USO E DI PUBBLICAZIONI TECNICHE IN MATERIA INFORMATICA PER IL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

1243 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1262 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

1281 SPESE PER LA GESTIONE , INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO, FORNITURE DI SERVIZI SPECIALISTICI INFORMATICI PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI E GLI UFFICI PERIFERICI. ACQUISTO DI ATTREZZATURE ACCESSORIE, DI MATERIALE SPECIALE E D'USO E DI PUBBLICAZIONI TECNICHE IN MATERIA INFORMATICA PER IL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

1284 SPESE PER ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DEGLI APPLICATIVI IN USO PER LA GESTIONE DEL CENTRO NAZIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI, DELL'INDICE NAZIONALE DELLE ANAGRAFI, DEL SISTEMA DI ACCESSO E INTERSCAMBIO ANAGRAFICO E RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA

1288 SPESE PER ESIGENZE CONNESSE AI SERVIZI ELETTORALI

1310 SPESE PER ESIGENZE CONNESSE AI SERVIZI ELETTORALI

1326 SPESE PER GLI ONERI RELATIVI ALLE COMMISSIONI STRAORDINARIE NOMINATE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI, NEI CUI CONFRONTI E' STATO DISPOSTO LO SCIOGLIMENTO CONSEGUENTE A FENOMENI DI INFILTRAZIONE E CONDIZIONAMENTO DI TIPO MAFIOSO NONCHE' SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ASSEGNATO AI MEDESIMI ENTI LOCALI.

1331 EROGAZIONI STRAORDINARIE A FAVORE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

1334 SOMME PER SPECIALI EROGAZIONI IN FAVORE DEI FAMILIARI DELLE VITTIME E IN FAVORE DEI SUPERSTITI DEL DISASTRO FERROVIARIO DELLA VAL VENOSTA

1336 CONTRIBUTO AL PARCO NAZIONALE SANT'ANNA DI STAZZEMA

1813 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1815 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI, CONSIGLI E COMMISSIONI, IVI COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO.

1816 SPESE PER L'IMPIANTO, GESTIONE, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI

1851 SPESE PER ASSICURAZIONE E ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI

1855 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'INTERNO

1856 SOMME DA DESTINARSI ALL'ASSISTENZA DEI FIGLI DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DA EFFETTUARSI PER IL TRAMITE DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

1860 SPESE PER L'ATTIVITA' SPORTIVA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, SPESE PER L'ATTIVITA' AGONISTICA DEI GRUPPI SPORTIVI DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLE SEZIONI GIOVANILI AGONISTICHE, PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.

1901 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1902 FONDO A DISPOSIZIONE PER SOPPERIRE AD EVENTUALI DEFICIENZE DEI CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

1904 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI, CONSIGLI E COMMISSIONI, IVI COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO.

1905 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ESIGENZE OPERATIVE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

1951 SPESE PER IL VETTOVAGLIAMENTO, PER L'ACQUISTO E LA CUSTODIA DEL VESTIARIO E DELL'EQUIPAGGIAMENTO, PER L'IGIENE DEL PERSONALE.

1953 CASERMAGGIO PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE DA UFFICIO E SPESE PER IL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO.

1971 INSTALLAZIONE, NOLEGGIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI DI APPARECCHIATURE PER CENTRI ELETTRONICI E RELATIVE SPESE PER IL MATERIALE DI CONSUMO E PER LA TRASMISSIONE DATI PER LA MECCANIZZAZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE.

1976 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE COMPRESE LE RELATIVE INDENNITA' DI MISSIONE. SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, PER MATERIALE ED ATTREZZATURE DIDATTICHE. SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. SPESE PER CORSI EFFETTUATI AD ENTI, ISTITUTI, AMMINISTRAZIONI VARIE E A PRIVATI. SPESE PER ATTREZZATURE E MATERIALI DEI CENTRI DI DOCUMENTAZIONE CENTRALE E PERIFERICI.

1982 SPESE PER L'IMPIANTO, GESTIONE, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI

1986 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI

2052 APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI ASSISTENZIALI DA DISTRIBUIRE COME PRIMO SOCCORSO ALLE POPOLAZIONI COLPITE DA PUBBLICHE CALAMITA' O NELL'AMBITO DI INTERVENTI DI DIFESA CIVILE.

2053 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

2216 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2217 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2218 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

2219 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

2220 FONDO DA RIPARTIRE AD INTEGRAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI ASILO

2253 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'INTERNO

2255 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO E DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PREPOSTE ALL'ESAME DELLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO, COMPRESE LE SPESE GENERALI DI GESTIONE, I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE E LE PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO, SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI COMPONENTI E DEL PERSONALE

2256 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA E ASSISTENZA, DI IDENTIFICAZIONE E DI ACCOGLIENZA PER GLI STRANIERI IRREGOLARI E RICHIEDENTI ASILO

2270 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

2301 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA MIGRATORIA

2311 SOMME DA DESTINARE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO NEL TERRITORIO NAZIONALE

2314 CONTRIBUTI ED INTERVENTI IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI ED ORGANISMI PRIVATI OPERANTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE

2316 CONTRIBUTI ED ALTRI INTERVENTI

2351 SPESE PER I SERVIZI D'ACCOGLIENZA IN FAVORE DI STRANIERI

2371 COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ED ASSISTENZA AI PAESI TERZI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ED ASILO, ANCHE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI EUROPEI.

2390 FONDO DA RIPARTIRE AD INTEGRAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI ASILO

2520 ACQUISTO E RIPARAZIONE DI ABITI BORGHESI PER GLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI

2535 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2536 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2537 SPESE DERIVANTI DALLA TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO DEI CITTADINI DELL' UNIONE E LORO FAMILIARI, DI CIRCOLARE E DI SOGGIORNARE NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI.

2553 SPESE PER UTENZE, CASERMAGGIO, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI

2554 SPESE PER IL VITTO DEI SOGGETTI RISTRETTI NELLE CAMERE DI SICUREZZA

2555 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA - SPESE PER I CORSI DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

2557 SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE

2558 SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE

2568 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEL NUMERO VERDE FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE E AL DIVIETO DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'INTERNO

2585 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

2613 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, ANCHE PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2624 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2629 SPESE DI CARATTERE RISERVATO PER LA LOTTA ALLA DELINQUENZA ORGANIZZATA ED ALTRE INERENTI ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI, NONCHE' ALLA RICERCA ED ESTRADIZIONE DEGLI IMPUTATI O CONDANNATI RIFUGIATI ALL'ESTERO.

2632 FONDO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOPORNOGRAFIA SU INTERNET E PER LA PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE DI INTERESSE NAZIONALE

2640 SPESE PER IL PERSONALE DELLA P.S. RISTRETTO NEGLI STABILIMENTI MILITARI DI PENA

2642 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE DEGLI ESPERTI PER LA SICUREZZA

2668 SPESE DI CARATTERE RISERVATO INERENTI AI SERVIZI DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

2671 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

2672 SPESE RISERVATE DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

2676 FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DEI CAPITOLI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2705 SPESE PER UTENZE, CASERMAGGIO, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI

2721 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

2731 SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE

2732 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI

2733 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI

2735 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE VISTI FINALIZZATO AL CONTRASTO DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE

2762 ACQUISTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DI STRUMENTI PER L'ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOOLIMETRICO DI CONDUCENTI DI VEICOLI.

2811 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2815 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI MEZZI E DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA IMPEGNATE PER L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI TRAFFICI ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, NONCHE' PER GLI ONERI DI CUI ALL'ARTICOLO 84 - QUINQUES DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1975, N. 685.

2816 NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, APPARATI E MATERIALI SPECIALI TELEFONICI, TELEGRAFICI, RADIOTELEFONICI RADIOTELEGRAFICI, RADIOELETTRICI, ELETTRONICI, TELEVISIVI DI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA, MACCHINE DA CALCOLO, SISTEMI DI VIDEOSCRITTURA, NONCHE' ATTREZZATURE, APPARATI E MATERIALI SPECIALI PER I CENTRI OPERATIVI, MECCANOGRAFICI E DI RIPRODUZIONE PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO. SPESE PER STUDI, PROVE E SPERIMENTAZIONI.
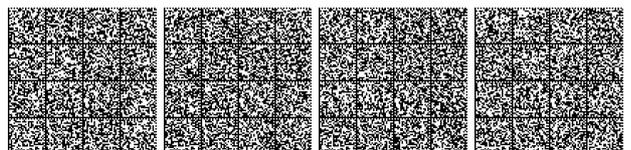
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'INTERNO

2840 SPESE RISERVATE PER L'ATTUAZIONE DELLO SPECIALE PROGRAMMA DI PROTEZIONE PER COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA E PER COLORO CHE PRESTANO TESTIMONIANZA, NONCHE' PER I PROSSIMI CONGIUNTI E PER I CONVIVENTI

2903 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

2912 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI

2920 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2947 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2949 SPESE PER LA GESTIONE , INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE E GLI UFFICI PERIFERICI. FORNITURE DI SERVIZI SPECIALISTICI INFORMATICI, ACQUISTO DI ATTREZZATURE ACCESSORIE, DI MATERIALE SPECIALE E D'USO E DI PUBBLICAZIONI TECNICHE IN MATERIA DI INFORMATICA.

2950 SPESE PER LA GESTIONE , INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE E GLI UFFICI PERIFERICI. FORNITURE DI SERVIZI SPECIALISTICI INFORMATICI, ACQUISTO DI ATTREZZATURE ACCESSORIE, DI MATERIALE SPECIALE E D'USO E DI PUBBLICAZIONI TECNICHE IN MATERIA DI INFORMATICA.

2958 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI

2960 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

3000 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

3001 FONDI DA RIPARTIRE

3003 FONDO PER L'ISTITUZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI PRESSO LE NUOVE PROVINCE.

3005 FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO.

7001 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7005 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI E PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI E DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI, NONCHE' PER LE SPESE RELATIVE AI PROGETTI INTERDIPARTIMENTALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO.

7007 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI E PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI E DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI, NONCHE' PER LE SPESE RELATIVE AI PROGETTI INTERDIPARTIMENTALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO.

7020 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7300 ACQUISTO DI IMPIANTI, AUTOMEZZI, MATERIALI E ATTREZZATURE

7301 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'INTERNO

7302 SPESE PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L'ACQUISIZIONE, ANCHE IN LEASING, DELLE SEDI DI SERVIZIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE E IMPIANTI FISSI NONCHE' PER INFRASTRUTTURE SPORTIVE

7304 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI

7311 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI E SERVIZI INFORMATICI PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E PER LE ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE DEL DIPARTIMENTO.

7325 ACQUISTO DI IMPIANTI, AUTOMEZZI, AEROMOBILI, UNITA' NAVALI, NATANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

7336 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7351 SPESE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, COSTRUZIONE, ACQUISIZIONE, MIGLIORAMENTI E ADATTAMENTI DI IMMOBILI

7353 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7354 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7355 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

7356 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

7357 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA E ASSISTENZA, DI IDENTIFICAZIONE E DI ACCOGLIENZA PER GLI STRANIERI IRREGOLARI E RICHIEDENTI ASILO

7364 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7365 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

7391 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

7405 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI E UFFICI DI PUBBLICA SICUREZZA.

7407 ACQUISTO DEGLI IMPIANTI TELEFONICI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DALL'ARMA DEI CARABINIERI

7409 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A CASERME DEI CARABINIERI.

7456 ACQUISTO IMPIANTI, ARMAMENTI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI

7481 ACQUISTO DI ATTREZZATURE ATTE A PRESTARE SOCCORSO IN CASO DI CALAMITA'

7490 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE, DI MOBILIO ED ARREDI

7600 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI E PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI, NONCHE' PER LE SPESE RELATIVE AI PROGETTI INTERDIPARTIMENTALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO.
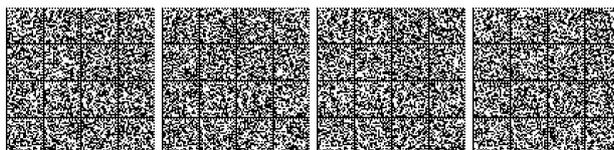
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'INTERNO

7602 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI E PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI, NONCHE' PER LE SPESE RELATIVE AI PROGETTI INTERDIPARTIMENTALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO.

7609 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.

7620 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.

7625 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI

7626 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

1051 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1083 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI STRATEGICI DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE

1335 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE

1381 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1388 SPESE CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ANIMALI DI SPECIE, DI FLORA E DI FAUNA MINACCIATI DI ESTINZIONE E PER SPESE RELATIVE A PROGETTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER LA TUTELA DI SPECIE IN VIA DI ESTINZIONE

1389 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE

1406 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICA PER LE AREE PROTETTE MARINE, DEL COMITATO DI PILOTAGGIO DELL'ACCORDO PER LA CREAZIONE DEL SANTUARIO DEI MAMMIFERI MARINI NONCHE' PER CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

1407 SPESE PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE DI MICRORGANISMI E DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

1521 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MACCHINARI, STRUMENTI E MATERIALI TECNICI PER LA CONOSCENZA E PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO DELLA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE

1551 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI

1619 SPESE PER LA RATIFICA ED ESECUZIONE DI ACCORDI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI

1628 CONTRIBUTO AL FINANZIAMENTO DEL PIANO D'AZIONE PER LA TUTELA DEL MARE MEDITERRANEO DALL'INQUINAMENTO

1641 SPESE PER IL SERVIZIO ANTINQUINAMENTO DELL'AMBIENTE MARINO NONCHE' SPESE DI PRIMO FUNZIONAMENTO DELLE AREE PROTETTE MARINE

1646 SPESE PER LA GESTIONE DELLE RISERVE MARINE E PER LA LORO PROMOZIONE

1648 SOMMA DA ASSEGNARE AI PARCHI DEI MUSEI SOMMERSI NONCHE' SPESE PER L'ACCORDO REALTIVO AL SANTUARIO DEI MAMMIFERI MARINI

1731 SPESE PER LA SEGRETERIA TECNICA, CO.VI.RI., SALVAGUARDIA VENEZIA

2028 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2036 SPESE PER ACCORDI INTERNAZIONALI PER LA TUTELA E LA PROTEZIONE AMBIENTALE

2037 COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI, SPESE PER LE DIRETTIVE E PER I REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA AMBIENTALE, NONCHE' PER L'ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

2101 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2211 SPESE PER L'ESECUZIONE DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI

2213 SPESE PER ACCORDI INTERNAZIONALI PER LA TUTELA E LA PROTEZIONE AMBIENTALE

2214 COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI, SPESE PER LE DIRETTIVE E PER I REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA AMBIENTALE, NONCHE' PER L'ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI
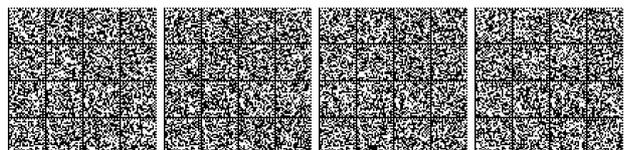
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

2701 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2717 SPESE PER STUDI, RICERCHE, ELABORAZIONE DATI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

2793 SOMME DA ASSEGNARE ALL' ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE PER LE ATTIVITA' INERENTI L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REACH, CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, VALUTAZIONE, AUTORIZZAZIONE E RESTRIZIONE DELLE

3071 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

3084 SPESE PER I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI COMPONENTI DEL COMITATO NAZIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO, DEI COMITATI TECNICI DELLE AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE, NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA SICCITA' E/O ALLA DESERTIFICAZIONE

3201 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE VIE NAVIGABILI DI PRIMA CLASSE, NONCHE' DI QUELLE DI SECONDA CLASSE RICADENTI NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ILLUMINAZIONE DEI RELATIVI PORTI DI COMPETENZA STATALE - SERVIZIO DI PIENA - SERVIZIO DI SEGNALAZIONE DI ROTTA - ACQUISTO DEI MEZZI D'OPERA NECESSARI

3202 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA STATALE. SPESE PER IL SERVIZIO DI PIENA.

3426 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

3462 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

3463 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA SPT DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

3479 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI

3501 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

3621 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

3641 SPESE PER L'ACCASERMAMENTO, IL CASERMAGGIO ED ALTRE ESIGENZE FUNZIONALI DEL COMANDO DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, NONCHE' PER L'APPRONTAMENTO DI PARTICOLARI STRUMENTI OPERATIVI PER LE ESIGENZE DEL NUCLEO STESSO.

3822 FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO

3861 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

4011 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

7085 ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE PER INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE

7121 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7216 INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA

7217 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA, FINALIZZATI ALLA ISTITUZIONE, PROMOZIONE E FUNZIONAMENTO DI PARCHI NAZIONALI

7219 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A FAVORE DEI PARCHI NAZIONALI
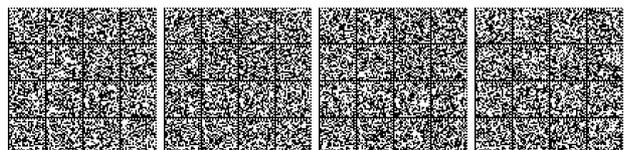
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

7311 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'ISTITUZIONE DI AREE MARINE PROTETTE

7381 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, DI MACCHINARI E DI STRUMENTI TECNICI

7503 PIANI DISINQUINAMENTO PER IL RECUPERO AMBIENTALE

7510 FONDO PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI RIDUZIONE E PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE DI RICICLAGGIO E SMALTIMENTO

7671 SPESE IN GESTIONE AL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LAGUNARE E LA MANUTENZIONE STRARDINARIA DEI BENI DEMANIALI IN FREGIO ALLA LAGUNA

7701 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7802 SPESE PER L'ESECUZIONE DEI PROTOCOLLI DI MONTREAL E DI KYOTO

7805 SPESE PER L'INFORMAZIONE E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE

7809 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.

7921 SPESE PER L'ESECUZIONE DEI PROTOCOLLI DI MONTREAL E DI KYOTO

7971 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.

8405 INTERVENTI PER IL DISINQUINAMENTO E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA

8406 PROMOZIONE E VALUTAZIONE DI MISURE E DI PROGRAMMI RELATIVI AI SETTORI DELLA MOBILITA', DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DELLE FONTI RINNOVABILI, DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELL'ASSORBIMENTO DI CARBONIO, NONCHE' MISURE E PROGRAMMI RELATIVI ALLA MOBILITA' CHE INCENTIVINO IL TRASPORTO SU FERRO DELLE MERCI, LE METROPOLITANE E IL TRASPORTO PUBBLICO AL FINE DELLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, IN PARTICOLARE NELLE AREE URBANE, A TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI E DELL'AMBIENTE; NONCHE' REALIZZAZIONE DEL DEPOSITO NAZIONALE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

8407 FONDO PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO, PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI CALORE DA FONTI RINNOVABILI E IN PARTICOLARE PER LO SVILUPPO DEL SOLARE TERMODINAMICO

8432 SPESE PER STUDI E PROGETTI PER LA PREVENZIONE E IL RISANAMENTO DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

8433 SPESE PER IL RISANAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO

8471 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, DI MACCHINARI E DI STRUMENTI TECNICI

8531 INTERVENTI PER LA TUTELA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E RELATIVE MISURE DI SALVAGUARDIA

8532 ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE PER LA TUTELA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

8534 PORTALE CARTOGRAFICO NAZIONALE

8551 SPESE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, RIPARAZIONE EMANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE, AD INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL SUOLO, NONCHE' ALL'APPRESTAMENTO DEI MATERIALI ED ALLE NECESSITA' PIU' URGENTI IN CASO DI PUBBLICHE' CALAMITA'.

8582 SPESE PER GLI INTERVENTI IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA'

8631 SPESE PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IDRAULICHE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO
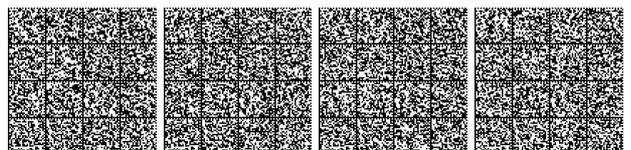
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

8711 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, DI MACCHINARI E DI STRUMENTI TECNICI

8811 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

8831 ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

8871 SPESE PER LA PROGETTAZIONE ED AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO E DI MONITORAGGIO AMBIENTALE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE

8891 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONE LIBRARIE

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1006 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

1038 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

1058 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1080 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE NONCHE' PER LE ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA E MONITORAGGIO RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI E DI INTERESSE NAZIONALE

1096 SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO GENERALE DI MOBILITA', IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI

1161 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

1169 SPESE RELATIVE A MISURE PREVIDENZIALI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO, DA PARTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DEI SERVIZI AD ESSO DEMANDATI E PER SPESE RELATIVE AD INTERVENTI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DEL MINISTERO STESSO, NONCHE' PER PROVVIDENZE IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO O IN QUIESCENZA O DEI LORO AVENTI CAUSA

1191 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

1195 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI

1208 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RELATIVI AGLI ORGANI DECENTRATI

1210 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1212 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

1213 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

1214 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

1219 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE INVESTIGAZIONI FERROVIARIE

1220 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1221 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1222 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1223 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI

1224 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

1225 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

1226 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

1232 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1233 SPESE PER STUDI, INDAGINI, ESPERIMENTI E DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO STRADALE, PER LA PROPAGANDA E LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI ATTUATA ANCHE ATTRAVERSO IL CENTRO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA STRADALE, MEZZI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CCISS - CENTRO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA STRADALE

1234 SPESE PER LA PROVVISTA E LA FORNITURA GRATUITA AGLI INTERESSATI DI PATENTI, CARTE DI CIRCOLAZIONE, MODULI DI DOMANDE E DI VERSAMENTI IN CONTO CORRENTE POSTALE, NONCHE' PER FABBISOGNI DI STAMPATI, REGISTRI, PER LE SPESE RELATIVE ALLE GARE, COLLAUDI, MAGAZZINAGGIO, DISTRIBUZIONE E SPEDIZIONE DEI MATERIALI SUDDETTI - ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI POSTALI NELL'AMBITO DELLE PRINCIPALI SEDI PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI. SPESE INERENTI I CORSI DI QUALIFICAZIONE

1235 SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE PER I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI, COMPRESE QUELLE DEI CAPANNONI, AREE E SALE DI PROVA IN CUI SONO INSTALLATE E CUSTODITE NONCHE' SPESE PER LE ATTREZZATURE SPECIFICHE IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERATORE

1238 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1239 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI

1241 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO PER IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

1243 SPESE IN GESTIONE AL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SPERIMENTALE PER MODELLI IDRAULICI DI VOLTABAROZZO (PADOVA)

1273 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

1275 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

1276 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO

1280 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

1283 INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A CARICO DI PRIVATI PER LE MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, SVOLTE PER EFFETTUARE PROVE DI RECIPIENTI PER GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E DISCIOLITI, PER ESAMI MAGNETOSCOPICI, PER VISITE DI RICOGNIZIONE, PER L'APERTURA ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI A FUNE E PER LE PROVE SUGLI IMPIANTI A FUNE

1284 INDENNITA' DI MISSIONE, COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A CARICO DEI PRIVATI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI, DELLE VERIFICHE E DELLE CERTIFICAZIONI RIGUARDANTI I VEICOLI A MOTORE, I CONDUCENTI, NONCHE' LE OFFICINE INCARICATE DELLE REVISIONI PERIODICHE

1286 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A CARICO DEI PRIVATI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DI ESAMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE, DI ACCERTAMENTI DI IDONEITA' TECNICA, DI OMOLOGAZIONI E VERIFICHE RELATIVI A NATANTI E AD APPARATI DI PROPULSIONE

1290 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RELATIVE ALL'ATTIVITA' IN MATERIA DI DIGHE

1294 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CENTRALE E DEI COMITATI PROVINCIALI PER L'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI, NONCHE' PER LA TENUTA E PUBBLICAZIONE DELL'ALBO MEDESIMO

1296 SPESE RELATIVE AL PROCEDIMENTO CENTRALIZZATO DI CONFERMA DI VALIDITA' DELLA PATENTE DI GUIDA

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1320 RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE SULLE SOMME VERSATE PER RICHIESTA DI PROVE DI RECIPIENTI PER GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E DISCIOLTI, PER ESAMI MAGNETOSCOPICI, PER VISITE DI RICOGNIZIONE, PER L'APERTURA ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI A FUNE E PER ERRATI VERSAMENTI

1325 SOVVENZIONI PER L'ESERCIZIO DI FERROVIE, TRAMVIE EXTRAURBANE, FUNIVIE ED ASCENSORI IN SERVIZIO PUBBLICO ED AUTOLINEE NON DI COMPETENZA DELLE REGIONI

1329 SOMME ASSEGNATE ALLA CONSULTA DELL'AUTOTRASPORTO

1330 SOMME ASSEGNATE AL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI

1366 SOMMA OCCORRENTE PER LA SISTEMAZIONE DI RAPPORTI FINANZIARI AI FINI E PER GLI EFFETTI DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 6 DEL TRATTATO LATERANENSE CON LA SANTA SEDE

1370 SOMME DA DESTINARE ALL'ASSISTENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, ARMA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA.

1380 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ILLUMINAZIONE DEI PORTI DI I E II CATEGORIA - I CLASSE - E DELLE OPERE MARITTIME, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE IN SERVIZIO DELL'ATTIVITA' TECNICA, AMMINISTRATIVA E DI POLIZIA DEI PORTI

1450 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

1451 FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO

1586 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

1594 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

1596 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

1609 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1611 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1612 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

1613 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

1614 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

1615 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

1616 SPESE PER LE MISSIONI CONNESSE ALLA VIGILANZA MINISTERIALE SULL'ATTIVITA' DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E DEMOLIZIONE NAVALE, NONCHE' PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DI ORGANISMI INTERNAZIONALI, A CONVEGNI DI STUDIO, A MANIFESTAZIONI, AD INCONTRI ORGANIZZATI PER PROMUOVERE I NECESSARI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI, ENTI O SOCIETA' NAZIONALI O ESTERE OPERANTI NEL SETTORE, PER IMPEGNI DI CARATTERE INTERNAZIONALE NELL'INTERESSE DELLE IMPRESE STESSE

1617 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1621 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

1622 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1624 SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE INCARICATO DAL MINISTERO DEI TRASPORTI DELLA VIGILANZA MINISTERIALE SULL'ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE E DI CARATTERE LOCALE, E PER GLI IMPEGNI DI CARATTERE INTERNAZIONALE NELL'INTERESSE DELLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE

1626 SPESE PER STUDI, PROGETTI, INDAGINI E RILEVAZIONI, NONCHE' PER INCARICHI E RICERCHE PER L'INDIRIZZO ED IL COORDINAMENTO DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO NAZIONALE PER LA TUTELA PAESISTICA, AMBIENTALE ED ECOLOGICA. COMPENSI A LIBERI PROFESSIONISTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE ED ASSISTENZA AI LAVORI, ANCHE DEGLI UFFICI DECENTRATI.

1650 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1660 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

1675 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

1681 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESE LE MISSIONI DEL PERSONALE ISPETTIVO, PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA VIGILANZA SULLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA, SUI CANTIERI NAVALI E SUGLI ORGANISMI RICONOSCIUTI E NOTIFICATI.

1783 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI STATALI E DEGLI EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDI DI UFFICI PUBBLICI STATALI, NONCHE' DEGLI IMMOBILI IN USO ALLE UNIVERSITA' ED A TUTTI GLI ALTRI ISTITUTI CULTURALI E SCIENTIFICI.

1850 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERNAZIONALE - RADIO MEDICO C.I.R.M.

1921 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

1942 ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO RELATIVI AI SERVIZI AEREI DI LINEA EFFETTUATI TRA LO SCALO AEROPORTUALE DI CROTONE ED I PRINCIPALI AEROPORTI NAZIONALI

1952 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.

1962 SPESE DESTINATE AL SETTORE DELLA NAUTICA DA DIPORTO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI STUDIO E RICERCA

1970 SPESE DI ESERCIZIO PER GESTIONI DI SERVIZI DI NAVIGAZIONE LACUALE. ANTICIPAZIONI DI SPESE PER PROVVEDIMENTI DI UFFICIO

2046 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

2106 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2108 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI

2121 ANTICIPAZIONI ALLE CAPITANERIE DI PORTO PER SOPPERIRE ALLE MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA

2122 FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DI CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE DI FORZA ARMATA

2135 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

2143 SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE DELLE CAPITANERIE DI PORTO - INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, SPESE PER CORSI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO, INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI ED EVENTUALI SPESE SANITARIE

2153 SPESE PER IL BENESSERE E L'IGIENE DEL PERSONALE

2154 ACQUISTO ED APPROVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DI VITA, DI MANTENIMENTO E DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

2155 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI ARMI, MUNIZIONAMENTO E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

2176 SPESE PER MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI

2179 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI MEZZI OPERATIVI E SPESE PER ATTREZZATURE TECNICHE, DESTINATI ALLA VIGILANZA SULLA PESCA

2200 SPESE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

2204 FONDO DA RIPARTIRE PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

2207 FONDO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI IMPIEGATI DALLE CAPITANERIE DI PORTO PER GLI USI CONSENTITI

2246 SPESE DESTINATE AL SOSTEGNO PER L'ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE MARITTIMO RELATIVO AL SETTORE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

2925 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

2941 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2970 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

7000 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

7010 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI

7100 SPESE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI

7102 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI, NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI

7103 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI, NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI

7104 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI, NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI

7106 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7107 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7108 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7110 INVESTIMENTI PER GLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

7111 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA

7116 SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNICHE PER I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

7117 SPESE PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE OCCORRENTI PER STUDI E RICERCHE SULLA SICUREZZA DEL VEICOLO

7120 SPESA PER LA RICERCA SCIENTIFICA
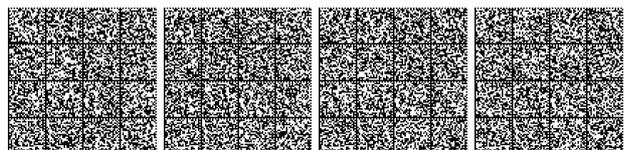
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

7121 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

7123 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI, NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI

7137 FONDO COMUNE PER IL RINNOVO IMPIANTI FISSI E MATERIALE ROTABILE DELLE FERROVIE IN REGIME DI CONCESSIONE ED IN GESTIONE GOVERNATIVA

7180 SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SEMAFORIZZATI ALLE NORME DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

7227 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI

7261 COSTRUZIONI A CURA DELLO STATO DI OPERE RELATIVE AI PORTI DI PRIMA E DI SECONDA CATEGORIA - PRIMA CLASSE - NONCHE' DI QUELLE EDILIZIE IN SERVIZIO DELL'ATTIVITA' TECNICA, AMMINISTRATIVA E DI POLIZIA DEI PORTI - DIFESA DI SPIAGGE - SPESE PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DI INFRASTRUTTURE INTERMODALI ED ESCAVAZIONI MARITTIME

7262 LAVORI DI RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DI OPERE MARITTIME DANNEGGIATE DALLE MAREGGIATE, SALVO QUELLE DI COMPETENZA REGIONALE

7280 SOMME DESTINATE AGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI DIGHE

7331 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7333 SPESE PER GLI INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE IVI COMPRESI QUELLI PER L'EDUCAZIONE STRADALE E PER LA REDAZIONE DEI PIANI URBANI DEL TRAFFICO. SPESE PER LE ATTIVITA' INERENTI ALLA REDAZIONE ED ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE

7340 SPESE PER IMMOBILI DEMANIALI O PRIVATI IN USO ALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, AL PARLAMENTO, ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ALLA CORTE COSTITUZIONALE E AD ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI

7355 SOMMA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DA PARTE DELL'A.N.A.S DI LAVORI DI RACCORDO STRADALE

7378 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

7415 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO DELLE FIERE DI BARI, VERONA, FOGGIA E PADOVA

7420 FONDO PER IL PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELL'AUTOTRASPORTO DI MERCI

7440 FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA

7481 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI VIABILITA' STRADALE E AUTOSTRADALE SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE CONNESSE AL PERCORSO DI CUI ALLA CONVENZIONE ITALIA-FRANCIA CONCLUSA A ROMA IL 24 GIUGNO 1970

7514 FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI

7527 SPESE PER L'APPRESTAMENTO DEI MATERIALI E PER LE NECESSITA' PIU' URGENTI IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA' PER OPERE NON DI COMPETENZA REGIONALE.

7544 SOMME DA EROGARE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DELLA GESTIONE SEPARATA E DEI PROGETTI SPECIALI IN ATTUAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DEI SOPPRESSI DIPARTIMENTO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO E AGENZIA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO.

7615 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7617 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
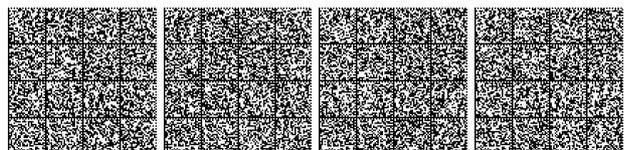
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

7631 FONDO PEREQUATIVO PER LE AUTORITA' PORTUALI

7641 SPESE PER GLI IMMOBILI CHE INTERESSANO IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO DELLE REGIONI O DI ALTRI SOGGETTI

7681 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

7695 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO EXPO MILANO

7697 SPESE DI CARATTERE PATRIMONIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI NAVIGAZIONE LACUALE NON DI COMPETENZA DELLE REGIONI

7731 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7741 SPESE PER ASSICURARE LA PIENA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI DI NAVIGAZIONE AEREA DA PARTE DELLA SOCIETA' PER AZIONI DENOMINATA ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA AL VOLO (ENAV) SUGLI AEROPORTI DI BRINDISI, COMISO, RIMINI, ROMA CIAMPINO, TREVISO SANT'ANGELO E VERONA VILLAFRANCA PER I NECESSARI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA E DEI SISTEMI.

7834 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

7853 SPESE PER LO SVILUPPO DELLA COMPONENTE AERONAVALE E DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

7860 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA RADIO A LUNGO RAGGIO DI AIUTO ALLA NAVIGAZIONE (LORAN-C)

7861 SPESE PER ATTREZZATURE TECNICHE - MATERIALI ED INFRASTRUTTURE OCCORRENTI PER I SERVIZI TECNICI E PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA DEI PORTI E PER LE CASERME

7862 ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI

7864 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO MARITTIMO "VESSEL TRAFFIC SERVICES" (VTS)

7872 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7873 BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO; ATTREZZATURE E ARREDAMENTI DI CIRCOLI.

8420 SPESE PER ACQUISTO DI BENI MOBILI

8430 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
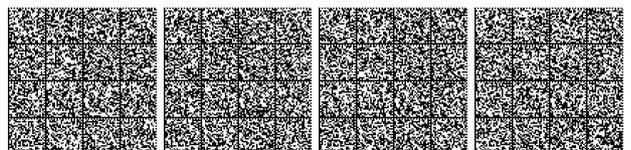
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLA DIFESA

1030 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1040 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA

1099 SPESE MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI

1115 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

1120 SPESE RISERVATE DEGLI STATI MAGGIORI E DEGLI ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI DELLA DIFESA

1121 FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DEI CAPITOLI RELATIVI ALLE TRE FORZE ARMATE

1128 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA

1147 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA.

1158 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA.

1160 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

1164 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI MAGISTRATURA MILITARE, COMPRESE L'INDENNITA' DI SEDUTA E LE SPESE DI MISSIONE PER I COMPONENTI NON MAGISTRATI MILITARI

1165 PROVVIDENZE, ASSISTENZA MORALE E BENESSERE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE, IVI COMPRESE LE SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED AI RAPPORTI SOCIALI CON LA COLLETTIVITA' ESTERNA ALLA DIFESA, ORGANIZZATI PER FINI SOCIALI, UMANITARI, CULTURALI E SPORTIVI. SPESE PER L'ELEVAZIONE CULTURALE DEL PERSONALE IN SERVIZIO. RETTE PER IL RICOVERO IN ISTITUTI DEI FIGLI DEI MILITARI. SUSSIDI URGENTI ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN SERVIZIO, PERMANENTE LESO O DECEDUTO, A SEGUITO DI INCIDENTE DI SERVIZIO

1166 BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, ATTREZZATURE E ARREDAMENTI DI CIRCOLI, ASILI NIDO, SALE CONVEGNO, DI LETTURA, DI SCRITTURA E CINEMATOGRAFICHE; MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE

1167 ACQUISTO E SOPRASSOLDI DI MEDAGLIE AL VALORE E DI DECORAZIONI. ASSEGNI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA ALLE BANDIERE

1168 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

1170 SPESE PER LA COOPERAZIONE

1183 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

1185 FONDO PER LE ESIGENZE DI MANTENIMENTO DELLA DIFESA

1186 FONDO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI IMPIEGATI DALLE FORZE ARMATE

1187 FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ELENCO N.1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008 PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO

1205 SPESE MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI
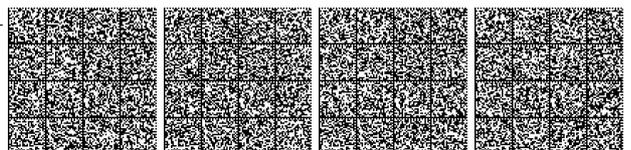
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLA DIFESA

1215 SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON IL CONCORSO DELLE FORZE ARMATE NEL CONTROLLO DEL TERRITORIO

1220 SPESE DI PERSONALE CONNESSE CON L'ORGANIZZAZIONE DA PARTE DELLE FORZE ARMATE DI CORSI DI FORMAZIONE A CARATTERE TEORICO PRATICO - STAGE DIFESA

1221 SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON L'ORGANIZZAZIONE DA PARTE DELLE FORZE ARMATE DI CORSI DI FORMAZIONE A CARATTERE TEORICO PRATICO - STAGE DIFESA

1227 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

1244 ACQUISTO E SOPRASSOLDI DI MEDAGLIE AL VALORE E DI DECORAZIONI. ASSEGNI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA ALLE BANDIERE

1261 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA

1263 BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, ATTREZZATURE E ARREDAMENTI DI CIRCOLI, ASILI NIDO, SALE CONVEGNO, DI LETTURA, DI SCRITTURA E CINEMATOGRAFICHE; MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE

1264 PROVVIDENZE, ASSISTENZA MORALE E BENESSERE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE, IVI COMPRESE LE SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED AI RAPPORTI SOCIALI CON LA COLLETTIVITA' ESTERNA ALLA DIFESA, ORGANIZZATI PER FINI SOCIALI, UMANITARI, CULTURALI E SPORTIVI. SPESE PER L'ELEVAZIONE CULTURALE DEL PERSONALE IN SERVIZIO. RETTE PER IL RICOVERO IN ISTITUTI DEI FIGLI DEI MILITARI. SUSSIDI URGENTI ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN SERVIZIO, PERMANENTEMENTE LESO O DECEDUTO, A SEGUITO DI INCIDENTE DI SERVIZIO.

1265 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

1282 SPESE MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI

1294 ACQUISTO, ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI IMMOBILIARI; OCCUPAZIONI D'URGENZA DI IMMOBILI - SPESE DI CANCELLERIA TECNICA, NOTIFICHE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DECRETI PREFETTIZI- SPESE PER PERIZIE GIUDIZIARIE - COMPENSI A TECNICI PROFESSIONISTI PRIVATI PER RILEVAMENTI CATASTALI - SPESE ACCESSORIE RELATIVE (ESCLUSE LE SPESE DI PERSONALE)

1322 SPESE COSTRUZIONE ACQUISIZIONE AMMODERNAMENTO DI MEZZI IMPIANTI E SISTEMI

1334 SOMMA OCCORRENTE PER LA PROVVISTA DI ACQUA E IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI. SPESE PER LA MANUTENZIONE, LAVORI NAVIGLIO, MATERIALI, CARBOLUBRIFICANTI, CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI

1340 SPESE CONNESSE CON LO STOCCAGGIO E LA DISTRUZIONE DI MUNIZIONI A GRAPPOLO E DELLE SUBMUNIZIONI ESPLOSIVE, IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI OSLO DEL 30 MAGGIO 2008

1345 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE - IHO

1349 INDENNIZZI PER IMPOSIZIONE DI SERVITU' MILITARI SPESE PER CANCELLERIA TECNICA, PUBBLICAZIONI DI MANIFESTI, ACQUISTO MAPPE PER NOTIFICHE ATTI SPESE PER COMPENSI A TECNICI E PROFESSIONISTI PRIVATI PER COMPILAZIONE ELABORATI- SPESE ACCESSORIE RELATIVE (ESCLUSE LE SPESE DI PERSONALE)

1350 CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLE REGIONI MAGGIORMENTE OBERATE DAI VINCOLI E DALLE ATTIVITA' MILITARI, DA DESTINARSI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E SERVIZI SOCIALI NEI COMUNI NEI QUALI LE ESIGENZE MILITARI INCIDONO MAGGIORMENTE SULL'USO DEL TERRITORIO E SUI PROGRAMMI DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE AI COMUNI NEL CUI TERRITORIO SONO PRESENTI AREE APPARTENENTI ALLO STATO IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE MILITARE E DESTINATE A POLIGONI ADDESTRATIVI DI TIRO.

1352 CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI
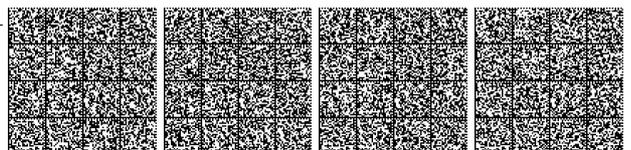
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLA DIFESA

1356 SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA PREPARAZIONE DEL PERSONALE E DEI MATERIALI NECESSARI PER ASSICURARE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE

1360 SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

4221 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

4224 SPESE CONNESSE CON LA DISTRUZIONE DELLE ARMI CHIMICHE IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI PARIGI DEL 13 GENNAIO 1993 RATIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1995, N.496.

4234 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA

4238 BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, ATTREZZATURE E ARREDAMENTI DI CIRCOLI, ASILI NIDO, SALE CONVEGNO, DI LETTURA, DI SCRITTURA E CINEMATOGRAFICHE; MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE

4242 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE.

4246 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI

4267 SPESE PER L'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE IVI COMPRESE LE SPESE PER I LAVORI GEOTOPOCARTOGRAFICI E DI CAMPAGNA

4341 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

4361 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA

4383 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI

4399 SPESE PER STUDI E ADDESTRAMENTO PERSONALE MILITARE

4405 SOMMA OCCORRENTE PER LA PROVVISTA DI ACQUA E IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI. SPESE PER LA MANUTENZIONE, LAVORI NAVIGLIO, MATERIALI, CARBOLUBRIFICANTI, CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI

4408 BENESSERE DEL PERSONALE :ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, ATTREZZATURE E ARREDAMENTI DI CIRCOLI, ASILI NIDO, SALE CONVEGNO, DI LETTURA, DI SCRITTURA E CINEMATOGRAFICHE; MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE

4410 SPESE PER L'ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

4415 SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI E DEI MATERIALI NONCHE' DELLE INFRASTRUTTURE DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO E DEI CENTRI TECNICI DELLA MARINA MILITARE, DEI CENTRI DI MUNIZIONAMENTO E DEI FARI E SEGNALAMENTI MARITTIMI. SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO E SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA

4464 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

4475 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE

4476 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVZIONE MEZZI

4491 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLA DIFESA

4505 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA

4510 BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, ATTREZZATURE E ARREDAMENTI DI CIRCOLI, ASILI NIDO, SALE CONVEGNO, DI LETTURA, DI SCRITTURA E CINEMATOGRAFICHE; MANUTENZIONE E RIPAPARAZIONE DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE

4515 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE

4536 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI

4580 SPESE DI SUPPORTO DIRETTO ED INDIRETTO A FAVORE DEL TRAFFICO AEREO CIVILE. SPESE CONNESSE CON IL SERVIZIO METEOROLOGICO. RIMBORSI AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE DELLE LINEE TELEGRAFICHE. CANONI E FITTI. SPESE PER LE PUBBLICAZIONI, STUDI, STAMPA E CODIFICAZIONI MATERIALI. SPESE ACCESSORIE.

4825 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

4826 SPESE PER RIPIANAMENTI E RISARCIMENTI

4839 SOPRASSOLDI DI MEDAGLIE AL VALORE ED ASSEGNI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA ALLE BANDIERE

4842 FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DEI CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

4850 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA

4855 CASERMAGGIO PER I REPARTI DI ISTRUZIONE- ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA E RELATIVE SPESE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E PULIZIA - ARREDAMENTO UFFICI, LOCALI ED ALLOGGI - MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO E MATERIALE SPECIALE PER GLI UFFICI - SPESE PER I CORPI MUSICALI E FANFARE - COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DAI COMUNI ALLE TRUPPE IN ESERCITAZIONE.

4860 ASSISTENZA MORALE E BENESSERE DEL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, NONCHE' INTERVENTI ASSISTENZIALI E PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE, ANCHE PER LE FAMIGLIE.

4867 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

4875 INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO

4885 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELL'ARMA DEI CARABINIERI SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA.

7005 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA

7050 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA

7101 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA COMPRESE QUELLE RELATIVE AGLI STUDI ED ALLE ESPERIENZE INERENTI ALL'ASSISTENZA AL VOLO

7115 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA

7120 SPESE PER COSTRUZIONE E ACQUISIZIONE DI IMPIANTI E SISTEMI

7140 FONDO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMMI DI INVESTIMENTO PLURIENNALE PER LE ESIGENZE DI DIFESA NAZIONALE

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLA DIFESA

7145 SOMMA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

7146 COSTRUZIONE ED ACQUISTO DI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE MILITARE ACQUISTO E PERMUTA DI AREE OD ALTRI IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI

7601 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA

7700 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA

7730 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA

7760 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA

7763 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELL'ARMA DEI CARABINIERI. SPESA PER L'ANTINFORTUNISTICA.

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

1091 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

1107 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER IL "COMANDO DEI CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE"

1173 SPESE PER MISSIONI CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PESCA

1401 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

1406 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI

1413 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO TECNICO DEGLI ORGANI PREVISTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PESCA MARITTIMA

1414 SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI STATISTICHE DELLA PESCA

1415 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE SUGLI ANDAMENTI CONGIUNTURALI DI MERCATO E SUI CONSUMI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

1418 SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI ASSICURATIVO-FINANZIARI, STATO DELLE RICERCHE E METODI DI DIVULGAZIONE DELLE STESSE

1470 SPESE DA EROGARE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AI FONDI FEAGA FEASR

1477 SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO DEL SETTORE DELLA PESCA ED IN PARTICOLARE NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE, INFORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

1482 SPESE A FAVORE DEGLI IMPRENDITORI ITTICI E DELLE AZIENDE CHE SVOLGONO ATTIVITA' CONNESSE A QUELLE DI PESCA

1488 SPESE CONNESSE ALLA PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO SINDACALE E AL FINANZIAMENTO DI OPPORTUNITA' OCCUPAZIONALI

1492 SOMME OCCORRENTI PER L'ASSISTENZA DELLE FAMIGLIE DI PESCATORI DECEDUTI IN MARE

1879 PROVVIDENZE IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

1890 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.

1897 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1898 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

1901 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI

1902 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI

1931 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

1963 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI

1973 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONE ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

1974 CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI RILEVAMENTO ED ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI CONGIUNTURALI E STRUTTURALI DELLE FILIERE DIRETTAMENTE GESTITE DAI PRODUTTORI AGRICOLI DA REALIZZARE ANCHE ATTRAVERSO L'OSSERVATORIO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA

1975 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI
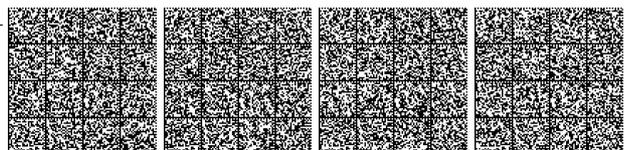
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

1980 SPESE PER L'INFORMATICA

2081 TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA

2082 CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DEL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE, NONCHE' CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DIRETTE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE VARIETA' VEGETALI OTTENUTE DA ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI ED ALL'ACCERTAMENTO DELLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI PRODOTTI VEGETALI; CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE SEMENTI ELETTE (ENSE) PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI

2083 CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AL CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA

2087 TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE

2089 CONTRIBUTO ALL'ISMEA E/O ALL'INEA PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI, RICERCHE ED ATTIVITA' DI SUPPORTO NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA

2090 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI E MODELLI OPERATIVI PER L'ATTIVAZIONE DI PROCESSI PER LA TRACCIABILITA' DEI PRODOTTI AGRICOLI ED AGROINDUSTRIALI

2109 CONTRIBUTI DA EROGARE ALL' ISMEA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

2200 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.

2285 SOMME OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME, PER LA TUTELA DEI LIBRI GENEALOGICI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI ALLEVATORI

2290 SOMMA DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SETTORE IPPICO - ASSI

2314 FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO

2316 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

2406 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

2460 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2462 SPESE PER ASSICURARE CONDIZIONI DI TRASPARENZA DEL MERCATO E PER CONTRASTARE L'ANDAMENTO ANOMALO DEI PREZZI NELLE FILIERE AGROALIMENTARI

2867 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

2868 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELE LORO FAMIGLIE

2872 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

2882 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2883 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

2890 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

2891 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

2892 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

2893 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

2894 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

2895 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

2896 RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DEI COMANDI STAZIONE E DEGLI UFFICI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.

2897 RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DEI COMANDI STAZIONE E DEGLI UFFICI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.

2900 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2901 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI

2904 ASSICURAZIONE PER MEZZI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

2905 ASSICURAZIONE PER MEZZI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

2906 ASSICURAZIONE PER MEZZI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

2907 SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI POLIZIA AGROALIMENTARE E DI CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI AIUTI IN AGRICOLTURA.

2908 SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI POLIZIA AMBIENTALE E FORESTALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

2945 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

2961 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

2975 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

2976 RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DEI COMANDI STAZIONE E DEGLI UFFICI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.

3070 CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ISTITUZIONI VARIE CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE DELLA NATURA, DEI PARCHI NAZIONALI E DELLE RISERVE NATURALI.

3071 SPESE RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DI RILIEVO NATURALISTICO AFFIDATO AL CORPO FORESTALE DELLO STATO

3072 SPESE PER ATTIVITA' UTILI ALLO SVILUPPO DELLA PROTEZIONE DELLA NATURA E PER LA GESTIONE DEI PARCHI NAZIONALI, DELLE RISERVE NATURALI E DI ALTRE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO, COMPRESI L'INFORMAZIONE, L'ALLESTIMENTO DI MATERIALE DIVULGATIVO DELLA PUBBLICITA' SUI QUOTIDIANI, PERIODICI ED EMITTENTI RADIO-TELEVISIVE NONCHE' AMMINISTRAZIONE, COLTIVAZIONE E GOVERNO DEGLI ARBORETI, VIVAI E ALTRI TERRENI

3074 RIMBORSO ALL'UTILE DI GESTIONE RELATIVO ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DI RILIEVO NATURALISTICO RELATIVO DI PROPRIETA' DEL FONDO EDIFICI PER IL CULTO AFFIDATO AL CORPO FORESTALE DELLO STATO

3080 SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DEL CORPO FORESTALE NELLA PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI E NEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

3081 SOMMA OCCORRENTE PER LE ESIGENZE OPERATIVE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CONNESSE ALLE ATTIVITA' ANTINCENDI BOSCHIVI
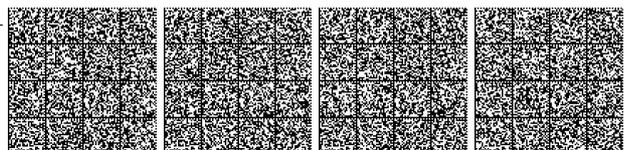
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

7001 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7002 SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO PER IL COMANDO CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE

7041 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7043 CONTRIBUTI PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA ALLA PESCA MARITTIMA

7080 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE ESERCITANO LA PESCA

7094 SPESE PER SPECIFICHE INIZIATIVE VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI SERVIZI, PROMOSSE DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI NAZIONALI, COMPRESO L'ADEGUAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE IMMOBILIARI

7256 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7257 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7301 CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA

7439 FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE-INCENTIVI ASSICURATIVI

7451 CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE IN PUGLIA LUCANIA E IRPINIA E DELL'ENTE AUTONOMO IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

7637 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI ED AI CONTROLLI FUNZIONALI

7638 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA E DELLE FORESTE E DI ALTRE ATTIVITA' TRASFERITE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 143/1997

7715 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

7740 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7761 SPESE PER L'INFORMATICA

7810 SOMME DA RIPARTIRE PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE

7901 SPESE PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MEZZI DI TRASPORTO

7902 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7910 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

7921 SPESE PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E SOMMA URGENZA, INERENTI LE STRUTTURE IN USO AL CORPO FORESTALE DELLO STATO IVI COMPRESO L' ADEGUAMENTO ALLE NORME SULL' IGIENE E LA SICUREZZA DEL LAVORO.

7922 SPESE PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E SOMMA URGENZA, INERENTI LE STRUTTURE IN USO AL CORPO FORESTALE DELLO STATO IVI COMPRESO L' ADEGUAMENTO ALLE NORME SULL' IGIENE E LA SICUREZZA DEL LAVORO.
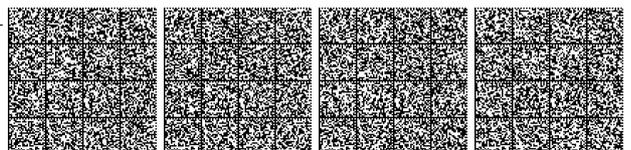
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

7925 SPESE PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E SOMMA URGENZA, INERENTI LE STRUTTURE IN USO AL CORPO FORESTALE DELLO STATO IVI COMPRESO L' ADEGUAMENTO ALLE NORME SULL' IGIENE E LA SICUREZZA DEL LAVORO.

7926 SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E REGOLAMENTI DELLA CE IN MATERIA DI MONITORAGGIO DELLE FORESTE E DELLE INTERAZIONI AMBIENTALI IVI COMPRESE SPESE CONNESSE ALLA MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

7927 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO FORESTALE NAZIONALE E DELLA CARTA FORESTALE D'ITALIA.

7930 SPESE RELATIVE ALL' ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE, ALL' ACQUISTO ED ALLA MANUTENZIONE DI MEZZI AEREI E TERRESTRI, DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO NELLA PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI E NEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE.

7931 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

7932 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

7933 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7934 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7935 SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

7936 SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

7937 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI

7950 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

7961 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COLTURALI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RIPRISTINO DEGLI EQUILIBRI NATURALI DEI PARCHI NAZIONALI E DELLE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO, IVI COMPRESA LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRI VISITATORI. SOSTEGNO DI ATTIVITA' EDUCATIVA E DI RICERCA NEL CAMPO DELLA BIODIVERSITA'. RISANAMENTO CONSERVATIVO AD OPERE ED IMPIANTI AL SERVIZIO DI AREE NATURALISTICHE E DI ALTRE AREE FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'. INTERVENTI NEL CAMPO DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE E VEGETALE

7965 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7966 SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

1013 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

1050 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1051 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA

1052 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

1096 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMANDO DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

1194 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

1231 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA

1292 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1294 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

1308 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO TATTILE STATALE OMERO DI ANCONA

1321 SPESE PER INTERVENTI URGENTI AL VERIFICARSI DI EMERGENZE, RELATIVI ALLA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI GESTIONE DI MODELLI MUSEALI, ARCHIVISTICI E LIBRARI, NONCHE' DI PROGETTI DI TUTELA PAESAGGISTICA E ARCHEOLOGICO MONUMENTALE E DI PROGETTI PER LA MANUTENZIONE, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

1322 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1323 SPESE PER ATTIVITA' MUSEALE DI PROMOZIONE CULTURALE PER MOSTRE ED ESPOSIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

1390 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, PER LA DOTAZIONE DEI MEZZI E DEGLI STRUMENTI DELL'OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO, NONCHE' PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI E LA STIPULA DI CONVENZIONI

1391 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA RIPARTIRE PER FAR FRONTE AGLI ONERI RELATIVI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SPETTACOLO E ALL'OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO, NONCHE' PER PROVVEDERE AD AVENTUALI INTERVENTI INTEGRATIVI IN BASE ALLE ESIGENZE DEI SINGOLI SETTORI.

1441 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' CONCERNENTI LA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE DELL'UNESCO

1442 SOMME OCCORRENTI PER MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA "LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE", POSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO

1500 SOMMA DA CORRISPONDERE ALLE CASSE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DEGLI SCRITTORI, DEGLI AUTORI DRAMMATICI, DEI MUSICISTI E DEI COMPOSITORI - AUTORI - LIBRETTISTI DI MUSICA POPOLARE

1806 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2006 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.

2007 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

2020 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2022 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI

2023 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

2030 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA

2040 ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO

2041 ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE.

2043 ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO

2044 ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE

2045 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANTENNA DELLA CULTURA

2046 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANTENNA DEL CITTADINO

2047 SPESE CONNESSE AI PROGRAMMI E ALLE AZIONI EUROPEE: CAPITALI EUROPEE DELLA CULTURA E MARCHIO EUROPEO PER IL PATRIMONIO CULTURALE

2050 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI

2060 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE DIREZIONI REGIONALI

2065 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI

2066 CONTRIBUTI, INTERVENTI, SOVVENZIONI E SUSSIDI PER LA MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI ARCHITETTONICI E STORICO ARTISTICI

2092 CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AL COMUNE DI SASSOCORVARO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO ANNUALE "ARCA DELL'ARTE - PREMIO NAZIONALE ROTONDI AI SALVATORI DELL'ARTE"

2350 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

2400 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE

2401 FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO

2520 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2540 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA

3011 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

3013 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA
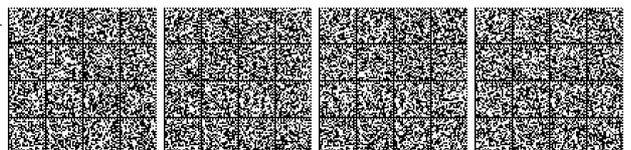
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

3030 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

3100 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA

3101 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, L'ADEGUAMENTO E LA GESTIONE DEL SISTEMA ARCHIVISTICO NAZIONALE (SAN)

3120 INTERVENTI PER IL RESTAURO DEI DOCUMENTI DETERIORATI DEGLI ARCHIVI NON STATALI DICHIARATI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO

3530 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

3531 SPESE PER LE CONVENZIONI NECESSARIE AD ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI ANNESSE AI MONUMENTI NAZIONALI

3545 SPESE PER L'UFFICIO DEL DIRITTO D'AUTORE E LA PROMOZIONE DELLA CREATIVITA'.

3600 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, ADEGUAMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE INFORMATICO

3601 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA

3609 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE

3610 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE VITTORIO EMANUELE II IN ROMA

3611 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE

3612 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI

3613 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DELL'AUDIOVISIVO

3614 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, NONCHE' PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, DEL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA

3630 CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

3631 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI

3632 FONDO PER IL DIRITTO DI PRESTITO PUBBLICO

3633 CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA CON SEDE IN MILANO

3635 CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA

3670 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI

3671 CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUTI CULTURALI

4006 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

4012 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
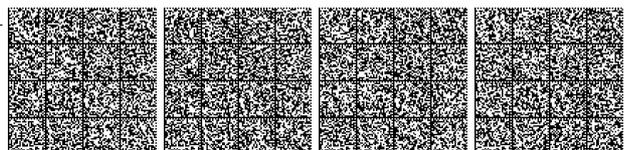
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

4013 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA

4050 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

4054 SPESE PER LA GESTIONE DELL' ELENCO DEGLI ISTITUTI ARCHEOLOGICI UNIVERSITARI

4100 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA

4130 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI

4513 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

4514 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA

4550 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

4600 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA

5054 SPESE PER IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO SPECIALE PER IL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

5130 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI

5131 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI

5132 SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELL' ISTITUTO REGIONALE PER LA CULTURA ISTRIANO-FIUMANO DALMATA (IRCI)

5170 CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO NAZIONALE DELL' EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH

5514 SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELLA FONDAZIONE MAXXI - MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO

6006 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

6030 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

6031 SPESE PER ATTIVITA' DI INDAGINE, DI STUDI, DI DOCUMENTAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE.

6100 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA.

6120 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI E LE INDENNITA' DI MISSIONE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONCERNENTI L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO.

6506 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

6530 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

6531 SPESE PER ATTIVITA' DI INDAGINE, DI STUDI, DI DOCUMENTAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE.
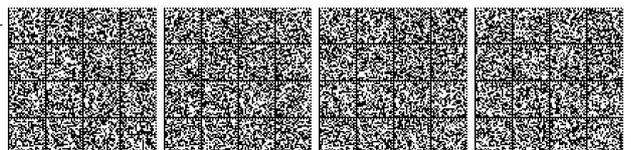
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

6600 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA.

6620 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI E LE INDENNITA' DI MISSIONE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONCERNENTI L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO.

6621 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE A FAVORE DELLE FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE

6622 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO

6623 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA

6624 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI DANZA IN ITALIA E ALL'ESTERO

6626 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA SVOLTE DA SOGGETTI PRIVATI

6631 SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE FUNZIONI E LE ATTIVITA' GIA' SVOLTE DAL SOPPRESSO ENTE TEATRALE ITALIANO, INCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

6650 CONTRIBUTI STRAORDINARI AL TEATRO COMUNALE DELL'OPERA CARLO FELICE DI GENOVA

6651 CONTRIBUTI PER LE SPESE DI VIGILANZA E SICUREZZA IN OCCASIONE DI PUBBLICI SPETTACOLI

6652 CONTRIBUTI ALLE FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE NONCHE' AL TEATRO DELL' OPERA DI ROMA E AL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO

6653 FONDO PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE ANNUALE CON L'IMPRESA FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER LE FACILITAZIONI TARIFFARIE APPLICATE PER I VIAGGI DI SINGOLI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, DI COMPLESSI O PER IL TRASPORTO DI MERCI

7000 SPESE PER L'INFORMATICA

7002 SPESE PER L'INFORMATICA

7061 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7224 SPESE PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DI MUSEI, GALLERIE, BIBLIOTECHE E ARCHIVI DELLO STATO

7225 SPESE PER IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI, IVI COMPRESE SPESE DI AMMODERNAMENTO E DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE

7281 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.

7299 INTERVENTI PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI DI PROPRIETA' NON STATALE DEGLI ISTITUTI DIPENDENTI CON FUNZIONE DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA NEL SETTORE DEL RESTAURO E DELLA CATALOGAZIONE

7302 SPESE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO MONDIALE IN PERICOLO IN CONSEGUENZA DI EVENTI BELLICI O CALAMITA' NATURALI

7305 INTERVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA AI SITI ITALIANI POSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO
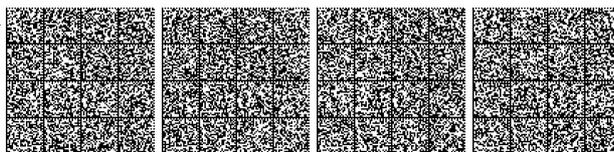
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

7360 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E ARTISTICO NAZIONALE ANCHE A SEGUITO DI EROGAZIONI LIBERALI

7380 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7433 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

7434 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI

7435 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO NAZIONALI

7436 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO ARCHITETTONICO NAZIONALE

7437 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO ARCHITETTONICO NAZIONALE STATALE

7451 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI RICERCA

7452 SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI, PER L'ESTENSIONE DEL SISTEMA RETE FONIA DATI - IMMAGINI

7453 SPESE PER L'ESTENSIONE DELLA RETE FONIA DATI IMMAGINI AGLI ISTITUTI TERRITORIALI PER LA COMUNICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE A SEGUITO DELL'ASSEGNAZIONE DI UNA QUOTA DEGLI UTILI DERIVANTI DALLA NUOVA ESTRAZIONE DEL GIOCO DEL LOTTO

7460 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO, VALORIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI ATTINENTI IL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO NAZIONALE

7480 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E ARTISTICO NAZIONALE ANCHE A SEGUITO DI EROGAZIONI LIBERALI

7550 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7630 SPESE PER L'ACQUISTO E L'ESPROPRIO DI MATERIALE ARCHIVISTICO PREGEVOLE NONCHE' PER L' ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO.

7660 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7670 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, RELATIVI A MODELLI DI GESTIONE, ESPOSIZIONE E FRUIZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA ARCHIVISTICO STATALE, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO ARCHIVISTICO STATALE. SALVAGUARDIA, PRECATALOGAZIONE, INVENTARIAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO STATALE

7675 INTERVENTI PER IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA PRECATALOGAZIONE E L'INVENTARIAZIONE DEI BENI ARCHIVISTICI NON STATALI

7682 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA PER I BENI ARCHIVISTICI

7683 SPESE PER L'INFORMATICA
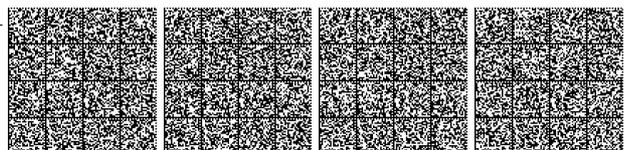
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

7751 SPESE PER L'INFORMATICA

7753 SPESE PER L'INFORMATICA

7771 ACQUISTO DI RACCOLTE BIBLIOGRAFICHE, DI LIBRI, DOCUMENTI, MANOSCRITTI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE IVI COMPRESE LE SPESE DERIVANTI DALL' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DEL DIRITTO DI ACQUISTO DELLE COSE DENUNCIATE PER L'ESPORTAZIONE E DELL'ESPROPRIAZIONE A NORMA DI LEGGE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO PREZIOSO E RARO

7801 INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

7810 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7822 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO, VALORIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI ATTINENTI IL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO NAZIONALE

7910 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI RICERCA

7911 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI RICERCA

7915 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7952 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E ARTISTICO NAZIONALE

7970 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7999 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE, AMBIENTALE, TURISTICA E ARCHITETTONICA DELL'ABBAZIA DELLA SANTISSIMA TRINITA' DI CAVA DE' TIRRENI

8070 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI

8072 CONTRIBUTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME PER IL RECUPERO E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO

8092 SPESE DA SOSTENERE PER INTERVENTI DI RESTAURO E LA SICUREZZA DI MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E CULTURALE NONCHE' PER INTERVENTI DI RESTAURO DELLA DOMUS AUREA

8095 INTERVENTI PER IL RESTAURO E LA SICUREZZA DELLA DOMUS AUREA E DELL'AREA ARCHEOLOGICA CENTRALE DI ROMA

8120 SPESE PER IL SISTEMA CARTOGRAFICO PAESAGGISTICO NAZIONALE; PER L'ATTIVITA' DI CENSIMENTO E CATALOGAZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI; PER LA REDAZIONE DEI PIANI PAESAGGISTICI; PER LA RICERCA, LA PROGRAMMAZIONE E LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA, NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE E DEI BENI PAESAGGISTICI COMPROMESSI

8205 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI RICERCA

8206 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI RICERCA

8209 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E ARTISTICO NAZIONALE

8211 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

8281 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E ARTISTICO NAZIONALE

8300 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

8384 ACQUISTI ED ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA', NONCHE' PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI IMMOBILI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO E MONUMENTALE E DI COSE DI ARTE ANTICA, MEDIEVALE E MODERNA E CONTEMPORANEA E DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO

8501 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO, NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI RICERCA

8550 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

8570 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

8571 FONDO PER LA PRODUZIONE, LA DISTRIBUZIONE, L'ESERCIZIO E LE INDUSTRIE TECNICHE

8573 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA

8610 INTERVENTI E CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E AL SETTORE DELLO SPETTACOLO, NONCHE' ALLE ESIGENZE DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO "ARCUS S.P.A."

8651 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO, NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI RICERCA

8700 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

8721 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' CIRCENSI E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.

8770 INTERVENTI E CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E AL SETTORE DELLO SPETTACOLO, NONCHE' ALLE ESIGENZE DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO "ARCUS S.P.A."

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLA SALUTE

1081 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1113 SPESE RISERVATE PER LA LOTTA CONTRO LE SOFISTICAZIONI ALIMENTARI E PER LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DEGLI STUPEFACENTI

1152 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

1155 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE

1206 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

1263 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2017 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

2120 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI

2147 SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI CENTRALE PER LA RACCOLTA E LA REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI DELLE SINGOLE CONFEZIONI DEI PRODOTTI MEDICINALI

2200 SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO.

2201 SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI

2202 SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI

2401 SOMME DOVUTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TRANSAZIONI DA STIPULARE CON SOGGETTI EMOTRASFUSI, DANNEGGIATI DA SANGUE O EMODERIVATI INFETTI, CHE HANNO INSTAURATO AZIONI DI RISARCIMENTO DANNI

2408 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER ASSICURARE L'ASSISTENZA PSICOLOGICA ALLE VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE ED AI LORO FAMILIARI

2410 SPESE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI.

2440 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA.

2450 SOMMA DA EROGARE ALLA STRUTTURA INTERREGIONALE SANITARI CONVENZIONATI SISAC IN RELAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA

3016 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

3017 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

3018 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI

3019 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI

3020 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DELLA COMMISSIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE

3021 SPESE PER LE ATTIVITA' DEI LABORATORI, ACCREDITATI DAL CIO O DA ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE, SVOLTE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI STABILITI DALLA COMMISSIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE
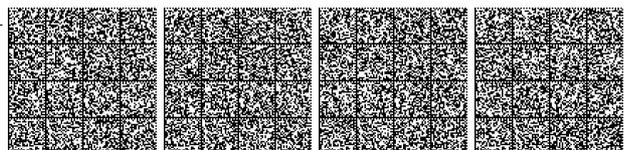
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLA SALUTE

3037 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA SPT DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

3125 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI

3146 SPESE PER LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI CON L'AGENZIA EUROPEA PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI (EMA), CON ISTITUTI DI RICERCA O ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE, DI VERIFICA O DI CONTROLLO DI QUALITA' O ALTRI ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI OPERANTI NEI SETTORI DEI MEDICINALI, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER SPECIFICI CONTRATTI E CONVENZIONI CON ESPERTI DI ELEVATA PROFESSIONALITA'.

3174 SPESE PER STUDI E RICERCHE CONTRO LA STERILITA' E LA INFERTILITA

3178 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

3392 FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE IN MATERIA SANITARIA.

3398 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

3399 SOMMA DA DESTINARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICERCA ONCOTECNOLOGICA

3412 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.

3432 SPESE PER INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL'IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DEI MEDICINALI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA

3438 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER INIZIATIVE DI INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL' IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA, DA REALIZZARSI TRAMITE LE AZIENDE SANITARIE LOCALI.

3443 FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA

3446 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER IL REGISTRO NAZIONALE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA, DEGLI EMBRIONI FORMATI E DEI NATI A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE MEDESIME.

3449 SPESE DI UFFICIO PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA

3453 SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA.

3457 CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

3458 FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

3601 FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO.

3603 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE A DOTARE LUOGHI, STRUTTURE E MEZZI DI TRASPORTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI.

4100 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

4110 BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE - ITALIANE ED ESTERE - PER I PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI, NONCHE' PER L'INCENTIVAZIONE DELLA RELATIVA RICERCA.
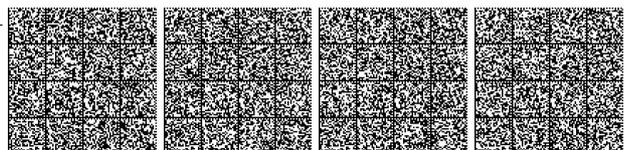
Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLA SALUTE

4125 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI

4131 SPESE PER INIZIATIVE IN TEMA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA SUI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI DA ASSUMERSI DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO NONCHE' DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI.

4140 SPESE PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'.

4141 SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI

4145 SPESE PER LE ATTIVITA' CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)

4310 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI MIRATI PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV E DELLE SINDROMI RELATIVE, IVI COMPRESE LE SPESE PER RILEVAMENTI E RICERCHE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI, COMMISSIONI NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA MATERIA.

4383 SPESE PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE

4385 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

4387 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI REGIONALI ED INTERREGIONALI PER I TRAPIANTI, IVI COMPRESO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEI RISPETTIVI COORDINATORI, NONCHE'PER L'INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE IDONEE AD EFFETTUARE IL PRELIEVO DI ORGANI E CONSERVAZIONE DEI TESSUTI E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE AGGIUNTIVE RELATIVE AL TRASPORTO DEL FERETRO.

4392 SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI, NONCHE' PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE DA REALIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE UNIVERSITA', NELLE ACCADEMIE MILITARI, NELLE CASERME, NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.

4393 SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESE LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE, CHE OPERA IN COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE REGIONALI ATTRAVERSO CONVENZIONI CON L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', CON L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, CON GLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, CON LE UNIVERSITA', CON GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO E CON ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA E DI RICERCA PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' CON GLI ORGANI DELLA SANITA' MILITARE

4400 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI CENTRI SPECIALIZZATI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA', PER L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE VISIVA, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI GIA'ESISTENTI.

4825 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.

4831 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI

5100 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

5118 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI

5300 SPESE RELATIVE ALLA BANCA DATI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992

MINISTERO DELLA SALUTE

5340 FONDO DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, NONCHE' INTERVENTI SPECIFICI DI TIPO SANITARIO E STRUTTURALE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL RANDAGISMO.

5390 SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI

5391 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI, DELLE ALTRE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI, NONCHE' DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI.

5398 SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE, SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVVEDONO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI

5399 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INSERIMENTO DI APPOSITI MODELLI INFORMATIVI SULLA CELIACHIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI RIVOLTE A RISTORATORI E AD ALBERGATORI

7050 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7100 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7101 SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

7103 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7121 SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE.

7181 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7200 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7208 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

7230 FONDO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

7400 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE »

12A07782

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si comunica che per il periodo dal 1° luglio - 31 dicembre 2012 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari all'1 per cento.

12A07687

UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO – LIUC

Comunicato relativo all'emanazione del nuovo statuto

Si comunica che nello Statuto dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, emanato con decreto del Presidente n. 40 del 12 aprile 2012 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 maggio u.s. - serie generale - Anno 153° - N. 109, sono stati omessi, per errore, gli ultimi due commi dell'art. 15 riportato qui integralmente nella versione corretta.

Articolo 15: Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente fra i componenti nominati dalla «Associazione per il libero istituto universitario Carlo Cattaneo» o il presidente della stessa.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'università ed esercita le competenze attribuitegli dal presente Statuto, nonché i poteri ad esso delegati dal Consiglio di amministrazione.

Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo, ne cura l'esecuzione delle delibere, fatta salva la competenza del Rettore per quanto attiene alla materia didattica e scientifica.

Assume in caso di necessità ed indifferibile urgenza i necessari provvedimenti di cui al successivo art. 16 relativamente alle lettere *b)*, *d)* e *f)*.

Tali provvedimenti sono sottoposti per la ratifica al Comitato esecutivo alla prima successiva riunione utile.

Su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione nomina, scegliendolo tra i rappresentanti nominati dalla «Associazione per il libero istituto universitario Carlo Cattaneo» un Vice Presidente e Amministratore delegato e provvede al conferimento dei necessari poteri. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in ogni caso di suo impedimento.

12A07564

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 8 maggio 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: «Elenco integrativo dei prezzi unitari massimi di produzioni agricole, zootecniche e costi di smaltimento delle carcasse per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2012.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 - serie generale - del 6 luglio 2012).

Il testo del titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel Sommario e alla pag. 44, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve correttamente intendersi come segue: «Integrazione del decreto 18 luglio 2003 relativo all'istituzione di una banca dati per la copertura assicurativa agevolata».

12A07646

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-162) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
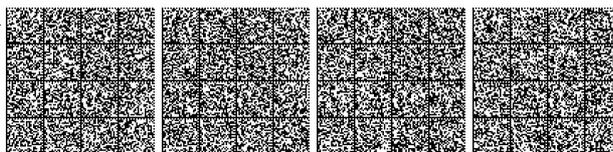
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.